

*Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone**

*1. Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*

1.1. È approvato il modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

- il frontespizio, con i dati del *de cuius* e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;
- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- il quadro ED, con le passività;
- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;

- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- i quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- il quadro ER, con le rendite e i crediti;
- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

1.3. Gli eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data la relativa comunicazione.

## *2. Ambito di applicazione*

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 sostituisce quello approvato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 1992 ed è utilizzato a partire dal 23 gennaio 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.

2.2. Per le successioni apertesesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto di cui al punto precedente, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.

2.3. La presentazione del modello di cui al punto 1.1 consente di eseguire le vulture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente. Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di *trust* e di eredità giacente/eredità

amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione.

### *3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento.

3.2. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e che rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.3. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

### *4. Modalità di presentazione e ufficio competente*

4.1. Il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali di cui al punto 1.1 è presentato in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La presentazione del modello può essere effettuata anche presso l'ufficio territorialmente competente, per il successivo inoltro telematico.

4.2. I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, possono inviare il modello di dichiarazione di cui al punto 1.1 in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.

4.3. La documentazione da allegare al modello costituisce parte integrante della dichiarazione e deve rispettare uno dei formati elettronici idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti in formato digitale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui ai decreti attuativi previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, come specificato nelle istruzioni allegate al modello di cui al punto 1.1.

4.4. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio vengono rese dal dichiarante compilando il quadro EH della dichiarazione di cui al punto 1.1. Se la dichiarazione viene presentata tramite uno degli incaricati alla trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, questi deve aver cura di conservare gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese, la copia di un valido documento d'identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all'originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante.

4.5. Eventuali dichiarazioni sostitutive, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione alla dichiarazione di successione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte.

4.6. Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di successione di cui al punto 1.1, si intende l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presso la cui circoscrizione il defunto aveva l'ultima residenza. Se il *de cuius* risiedeva in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di cui al punto 1.1 è quello dell'ultima residenza nota in Italia. Le suddette regole di determinazione della competenza si applicano anche alle dichiarazioni presentate con il modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992, limitatamente a quanto indicato al successivo punto 8. Per le dichiarazioni presentate atte ad integrare, modificare o sostituire una dichiarazione già presentata con il modello di cui al periodo precedente, l'ufficio territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione. Per gli adempimenti

correlati alle volture catastali è competente ciascun ufficio provinciale – territorio nella cui circoscrizione territoriale ricadono i beni per cui è richiesta la voltura.

4.7. Le dichiarazioni di successione telematiche modificative, sostitutive e integrative di una dichiarazione precedentemente inviata con il modello di cui al punto 1.1, sono ricomprese e definite quali “dichiarazioni di successione sostitutive”.

4.8. Con l’applicazione delle nuove modalità telematiche di presentazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, il quadro EF del modello tiene luogo del prospetto di liquidazione approvato con Decreto Ministeriale 21 maggio 1997 ed allegato al modello approvato con il Decreto Ministeriale 10 gennaio 1992.

4.9. Le dichiarazioni sostitutive mediante le quali il dichiarante segnala i passaggi intermedi non registrati in catasto ovvero non convalidati da atti legali, sono rese mediante la compilazione del quadro EI. Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, riguardanti i passaggi intermedi mancanti segnalati nel quadro EI, rese da un soggetto diverso dal dichiarante, si intendono effettuate tramite allegazione dei relativi file di cui al punto 4.3, corredati dalla copia di un documento di identità del soggetto che le ha sottoscritte.

### *5. Modalità di pagamento*

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l’Agenzia delle entrate e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui al precedente punto 4.1, identificati dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della dichiarazione sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario. In alternativa, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata tramite l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle entrate, il pagamento può avvenire tramite il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016.

## *6. Ricevute rilasciate dal sistema telematico e termini di presentazione della dichiarazione di successione*

6.1. L'Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l'avvenuta ricezione, controllo ed accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni di successione, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte autoliquidate e la regolarità della dichiarazione presentata mediante apposite ricevute.

6.2. Il contenuto minimo delle ricevute è disciplinato dal Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 *"Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti"*. Con l'attestazione della ricezione della dichiarazione di successione, l'Agenzia delle entrate comunica gli estremi di registrazione e la Direzione provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati, presentati dal dichiarante sia spontaneamente sia su invito di regolarizzazione da parte dell'Agenzia, nell'attestazione di cui sopra vengono riportati gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende integrare.

6.3. L'esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto di cui al punto 5 viene riportato in una apposita ricevuta.

6.4. Se i successivi controlli sulla regolarità della dichiarazione e dei relativi allegati, effettuati dall'ufficio territoriale competente, si concludono con esito positivo, una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente, viene resa disponibile nel cassetto fiscale del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all'eredità, nonché nell'ambito del servizio di acquisizione delle ricevute. Se i suddetti controlli si concludono con esito negativo, l'ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni.

6.5. L'esito della domanda di voltture catastali, richieste con le modalità di cui al punto 2.3, primo periodo, è riportato con specifica attestazione resa disponibile nell'ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.

6.6. Gli incaricati di cui al punto 4.1 sono tenuti a rilasciare tempestivamente ai contribuenti che hanno conferito loro l'incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente provvedimento, oltre alla dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione del modello, copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico.

6.7. Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute indicate nel presente provvedimento, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

### *7. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali*

7.1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B al presente provvedimento.

7.2. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

### *8. Periodo transitorio*

Con riferimento all'introduzione del nuovo modello di dichiarazione di successione e della domanda di voltture catastali, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sarà possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il precedente modello approvato con Decreto Ministeriale di cui al punto 2.1.

## **Motivazioni**

Il presente provvedimento approva il nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica.

Il nuovo modello, rispetto alla precedente versione, fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell'attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione.

In presenza di cespiti immobiliari, salvo determinate eccezioni, con la presentazione della dichiarazione di successione all'Agenzia delle entrate, il contribuente richiede la voltura catastale, salvo diversa volontà da indicare nel modello.

Al fine di semplificare l'effettuazione degli adempimenti fiscali conseguenti all'apertura della successione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, con il presente provvedimento è stabilito l'obbligo di trasmissione in via telematica del nuovo modello.

Infine, a tutela dei rapporti con i contribuenti e per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, la precedente modulistica potrà essere utilizzata fino alla data del 31 dicembre 2017 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.



*Disciplina normativa di riferimento*

Codice civile, introdotto con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, libro secondo “*Delle successioni*” (artt. 456-809);

Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle volture catastali;

Decreto Ministeriale del 5 novembre 1969, concernente l’approvazione dell’Istruzione per l’attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679 ;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, recante “Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante “Perfezionamento e revisione del sistema catastale”;

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601, recante “Disciplina delle agevolazioni tributarie”;

Decreto Ministeriale del 10 maggio 1980, concernente “Approvazione dei nuovi modelli, degli allegati, delle dichiarazioni di successione ed altre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi modelli per le richieste di registrazione degli atti pubblici e privati”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”;

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”;

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”;

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, (art. 2, comma 1-*septies*), recante “Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie”;

Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari”;

Legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante “Nuove disposizioni per le zone montane”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, recante “Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, (art. 7, comma 2), recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

Legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante “Norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”;

Legge del 21 novembre 2000, n. 342, (art. 69), recante “Misure in materia fiscale”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (artt. 1 e 7), recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, (art. 1, comma 4), recante “Disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali”;

Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, (art. 1, comma 3), recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”;

Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, (art. 2, commi da 47 a 54), recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (art. 1, commi da 77 a 79), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007);

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (art. 1, comma 31), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008);

Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, (art. 38, comma 5), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

Decreto Ministeriale 8 novembre 2011, recante “Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale”;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (art. 1, commi da 591 a 596), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2014);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 dicembre 2008, recante “Ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l’ufficio controlli delle direzioni provinciali”;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, recante “Nuova articolazione interna delle Direzioni provinciali”;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, recante “Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA

Rossella Orlandi

*Firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente*

## **CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI**

### ***STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI***

I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello".

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello". Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento".

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza: minima cm 19,5 – massima cm 21,5;

altezza: minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere “courier”, o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

#### ***CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI***

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.

#### ***CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI***

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice;  
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

#### ***COLORI***

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde pantone 356U.

È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)**

*Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte dovute ai sensi Decreto Legislativo 31-10-1990 n. 346 “ Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” e successive modificazioni e integrazioni. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del D.lgs. n. 196 del 2003).

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per poter fruire del servizio telematico di presentazione della dichiarazione, nonché di voltura automatizzata qualora richiesta.  
L’indicazione del numero di telefono di cellulare o l’indirizzo di posta elettronica consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti di scadenza, novità, adempimenti e servizi offerti.  
Altri dati (ad esempio quelli relativi a passività ed altri oneri) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.  
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità del trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.  
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti, notai) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

**Titolari del trattamento**

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.  
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.  
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti dell’interessato**

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l’interessato (art. 7 del D.lgs n. 196/2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  
Questi diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta all’ Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

**Consenso**

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## DATI GENERALI

RISERVATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Prima dichiarazione <input type="checkbox"/>		Dichiarazione sostitutiva <input type="checkbox"/>		DEVOLUZIONE DELL'EREDITA																				
					Per legge <input type="checkbox"/>		Per testamento <input type="checkbox"/>		Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>																
	Anno di presentazione prima dichiarazione			Volume prima dichiarazione			Numero prima dichiarazione																		
<b>BENEFICIARI</b>	Numero eredi				Numero legatari				Accettazione con beneficio di inventario <input type="checkbox"/>																
<b>DATI DEL DEFUNTO</b>	Cognome								Nome								Sesso								
	Data di nascita giorno   mese   anno			Comune (o Stato estero) di nascita										Provincia (sigla)											
	Data del decesso/assenza/morte presunta giorno   mese   anno			Residenza estera <input type="checkbox"/>								Stato civile													
	Testamento Pubblicazione Registrazione <input type="checkbox"/>				Pubblico ufficiale								Pubblicato il: giorno   mese   anno		Registrato il: giorno   mese   anno										
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA IL MODELLO</b>	Codice fiscale										Codice carica				Decorrenza termine presentazione giorno   mese   anno										
	Cognome								Nome								Sesso								
	Data di nascita giorno   mese   anno			Comune o Stato estero di nascita										Provincia											
	Telefono				Indirizzo di posta elettronica																				
	Codice fiscale del soggetto rappresentato																								
	Stato estero di residenza																		Codice dello Stato estero				Stato federato, provincia, contea		
<b>RISERVATO AI RESIDENTI ALL'ESTERO</b>	Località di residenza										Indirizzo														
<b>FIRMA DEL MODELLO</b>	Quadri compilati EA EB EC ED EE EF EG EH EI EL EM EN EO EP EQ ER ES																								
	FIRMA DI CHI PRESENTA IL MODELLO																								
<b>CASI PARTICOLARI</b>	Dichiaro di avere compilato i quadri sopraindicati																								
	Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali <input type="checkbox"/>														FIRMA DI CHI PRESENTA IL MODELLO										
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Richiesta copia conforme della dichiarazione N. <input type="checkbox"/>																								
	Codice fiscale dell'intermediario/notaio																								
	Riservato all'intermediario/notaio Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/>																								
	Data dell'impegno giorno   mese   anno											FIRMA													

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EA

Eredi, legatari e altri soggetti

Mod. N.

--	--	--	--

EA1		1 - Erede	4 - Coniuge Rinunciataro	Tipo soggetto	Rinuncia	Grado parentela	Persona con disabilità
Codice fiscale	1	2 - Legatario	5 - Trust	2	3	4	5
Codice fiscale	1	3 - Chiamato	6 - Altro				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	6	Nome		7	Sesso		8
Data di nascita	9 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		10	Provincia (sigla)		11
Residente all'estero	Codice dello Stato estero	Stato estero di residenza		12	Stato federato, provincia, contea		14
	Località di residenza	Indirizzo		15			16
Successione per rappresentazione	Codice fiscale del soggetto rappresentato	Grado parentela		17			18
Parte riservata al trust	Codice fiscale del trust			19			
	Codice fiscale del beneficiario finale			20			


EA2		1 - Erede	4 - Coniuge Rinunciataro	Tipo soggetto	Rinuncia	Grado parentela	Persona con disabilità
Codice fiscale	1	2 - Legatario	5 - Trust	2	3	4	5
Codice fiscale	1	3 - Chiamato	6 - Altro				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	6	Nome		7	Sesso		8
Data di nascita	9 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		10	Provincia (sigla)		11
Residente all'estero	Codice dello Stato estero	Stato estero di residenza		12	Stato federato, provincia, contea		14
	Località di residenza	Indirizzo		15			16
Successione per rappresentazione	Codice fiscale del soggetto rappresentato	Grado parentela		17			18
Parte riservata al trust	Codice fiscale del trust			19			
	Codice fiscale del beneficiario finale			20			

EA3		1 - Erede	4 - Coniuge Rinunciataro	Tipo soggetto	Rinuncia	Grado parentela	Persona con disabilità
Codice fiscale	1	2 - Legatario	5 - Trust	2	3	4	5
Codice fiscale	1	3 - Chiamato	6 - Altro				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	6	Nome		7	Sesso		8
Data di nascita	9 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		10	Provincia (sigla)		11
Residente all'estero	Codice dello Stato estero	Stato estero di residenza		12	Stato federato, provincia, contea		14
	Località di residenza	Indirizzo		15			16
Successione per rappresentazione	Codice fiscale del soggetto rappresentato	Grado parentela		17			18
Parte riservata al trust	Codice fiscale del trust			19			
	Codice fiscale del beneficiario finale			20			



# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EB

Attivo ereditario catasto terreni


Mod. N. 

--	--	--	--

<b>EB1</b>			
1	2	3	4
SUPERFICIE			
5	6	7	8
9	10	11	
Possesto del defunto			
12	13	14	15
Bene aziendale			
16	17		18
Stato federato, provincia, contea			
Indirizzo			
19	20	21	
22	23	24	25
Imposta versata all'estero			
26			
,00			
,00			
<b>DEVOLUZIONE</b>			
27	28	29	30
Cod. diritto			
31	32	33	34
Agevolazioni			
Riduzioni art. 25 c. 1			
Continuazione			
35			

<b>EB2</b>			
1	2	3	4
SUPERFICIE			
5	6	7	8
9	10	11	
Possesto del defunto			
12	13	14	15
Bene aziendale			
16	17		18
Stato federato, provincia, contea			
Indirizzo			
19	20	21	
22	23	24	25
Imposta versata all'estero			
26			
,00			
,00			
<b>DEVOLUZIONE</b>			
27	28	29	30
Cod. diritto			
31	32	33	34
Agevolazioni			
Riduzioni art. 25 c. 1			
Continuazione			
35			

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EC

Attivo ereditario catasto fabbricati


Mod. N. 

--	--	--	--

<b>EC1</b>		Provincia (sigla)		Comune amministrativo								Codice comune						
1				2								3						
Indirizzo				Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno								
4				5		6		7		8								
Zona censuaria		Categoria		Classe		Consistenza (vani, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )				Rendita catastale								
9		10		11		12				13								
Immobile all'estero		Codice dello Stato estero			Stato estero			Stato federato, provincia, contea										
		14			15			16										
		Località			Indirizzo													
		17			18													
<b>POSSESSO DEL DEFUNTO</b>																		
19				/				20		Cod. diritto		Bene aziendale		Imposta versata all'estero				
												23						
,00																		
Determinazione rendita		Valore				Discordanza dati intestatario		Passaggi senza atti legali		Diritto di abitazione								
24		25				26		27		28								
,00																		
Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno		Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno				
29		30		31		32		33		34		35		36				
Immobili graffiati		37		38		39		40		41		42		43		44		45
Continuazione																		
<b>DEVOLUZIONE</b>																		
Rigo N.		Mod. N.		QUOTA DI DEVOLUZIONE				Cod. diritto		Valore quota		Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1				
1		46		47		48 / 49		50		51		52		53				
2		46		47		48 / 49		50		51		52		53				
3		46		47		48 / 49		50		51		52		53		54		
Continuazione																		

<b>EC2</b>		Provincia (sigla)		Comune amministrativo								Codice comune						
1				2								3						
Indirizzo				Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno								
4				5		6		7		8								
Zona censuaria		Categoria		Classe		Consistenza (vani, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )				Rendita catastale								
9		10		11		12				13								
Immobile all'estero		Codice dello Stato estero			Stato estero			Stato federato, provincia, contea										
		14			15			16										
		Località			Indirizzo													
		17			18													
<b>POSSESSO DEL DEFUNTO</b>																		
19				/				20		Cod. diritto		Bene aziendale		Imposta versata all'estero				
												23						
,00																		
Determin. rendita		Valore				Discordanza dati intestatario		Passaggi senza atti legali		Diritto di abitazione								
24		25				26		27		28								
,00																		
Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno		Sezione urbana		Foglio		Particella		Subalterno				
29		30		31		32		33		34		35		36				
Immobili graffiati		37		38		39		40		41		42		43		44		45
Continuazione																		
<b>DEVOLUZIONE</b>																		
Rigo N.		Mod. N.		QUOTA DI DEVOLUZIONE				Cod. diritto		Valore quota		Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1				
1		46		47		48 / 49		50		51		52		53				
2		46		47		48 / 49		50		51		52		53				
3		46		47		48 / 49		50		51		52		53		54		
Continuazione																		

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO ED Passività e altri oneri

Mod. N. 

--	--	--	--

### ED1

Tipo 1		Descrizione 2										
Estremi documento 3										Data documento 4 giorno mese anno		
Quota defunto 5 / 6					PROGRESSIVO CESPITE Quadro 7 Rigo N. 8 Mod. N. 9			Valore 10			,00	

#### RIPARTIZIONE

	Rigo N. 11	Mod. N. 12	QUOTA DI RIPARTIZIONE 13 / 14		Valore quota 15	
1						
2						
3						Continuazione 16

### ED2

Tipo 1		Descrizione 2										
Estremi documento 3										Data documento 4 giorno mese anno		
Quota defunto 5 / 6					PROGRESSIVO CESPITE Quadro 7 Rigo N. 8 Mod. N. 9			Valore 10			,00	

#### RIPARTIZIONE

	Rigo N. 11	Mod. N. 12	QUOTA DI RIPARTIZIONE 13 / 14		Valore quota 15	
1						
2						
3						Continuazione 16

### ED3

Tipo 1		Descrizione 2										
Estremi documento 3										Data documento 4 giorno mese anno		
Quota defunto 5 / 6					PROGRESSIVO CESPITE Quadro 7 Rigo N. 8 Mod. N. 9			Valore 10			,00	

#### RIPARTIZIONE

	Rigo N. 11	Mod. N. 12	QUOTA DI RIPARTIZIONE 13 / 14		Valore quota 15	
1						
2						
3						Continuazione 16

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO EE** Prospetto riepilogativo asse ereditario

**QUADRO EF** Liquidazione delle imposte ipocatastali e altri tributi

**QUADRO EG** Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive

QUADRO EE		VALORE				
Attivo ereditario	EE1	Totale valore immobili		,00		
	EE2	Totale valore aziende		,00		
	EE3	Totale valore azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali		,00		
	EE4	Totale valore aeromobili, navi e imbarcazioni		,00		
	EE5	Totale valore altri beni		,00		
	EE6	Totale (somma da EE1 a EE5)		,00		
	EE7	Totale passivo		,00		
	EE8	Totale valore asse ereditario netto (differenza tra EE6 e EE7)		,00		
QUADRO EF		VALORE	IMPOSTA			
Sezione I Imposta ipotecaria	EF1	1	Valore complessivo quote relative ad immobili assoggettati ad imposta proporzionale	2	,00	
	EF2		Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione G		,00	
	EF3		Valore complessivo quote relative ad immobili con agevolazione M		,00	
	EF4		N. immobili "prima casa", valore complessivo quote immobili con agevolazioni 'P', 'X', 'Y' e relativa imposta			
		1	2	3	,00	
	EF5	Imposta ipotecaria dovuta (somma di col. 2 dei righe EF1, EF2, EF3 e di col. 3 del rigo EF4)			,00	
	EF6	Imposta ipotecaria già versata			,00	
	EF7	Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta ipotecaria			,00	
EF8	Imposta ipotecaria da versare (righi EF5 - EF6 - EF7)			,00		
Sezione II Imposta catastale	EF9	1	Valore complessivo quote relative ad immobili assoggettati ad imposta catastale proporzionale	2	,00	
	EF10		Imposta relativa a quote di immobili assoggettati ad imposta catastale fissa		,00	
	EF11		Imposta catastale dovuta (somma di col. 2 dei righe EF9 ed EF10)		,00	
	EF12		Imposta catastale già versata		,00	
	EF13		Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta catastale		,00	
	EF14		Imposta catastale da versare (differenza tra EF11 - EF12 - EF13)		,00	
Sezione III Tassa ipotecaria	EF15	N. Numero circoscrizioni di pubblicità immobiliare		1	2	,00
	Sezione IV Imposta di bollo	Copia conforme		N.	IMPOSTA	
EF16		1	Numero circoscrizioni di pubblicità immobiliare	2	3	,00
Sezione V Tributi speciali	EF17	N. Formalità ipotecarie		1	2	
	EF18	N. PAG. Copia conforme all'originale		1	2	
TOTALE DA VERSARE	EF19	Somma dei righe EF8, EF14, EF15 col. 2, EF16 col. 3, EF17 col. 2 e EF18 col. 2				
Sezione VI Sanzioni e interessi	EF20	SANZIONI		INTERESSI		
	EF21	1	Imposta ipotecaria	2		
	EF22		Imposta catastale			
	EF23		Tassa ipotecaria			
	EF24	Totale da versare				
QUADRO EG	Le dichiarazioni sono rese ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445			N.		
	EG1	Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto, eredi e legatari				
	EG2	Testamento				
	EG3	Inventario				
	EG4	Certificazione imposta versata all'estero				
	EG5	Documenti comprovanti passività				
	EG6	Albero genealogico				
	EG7	Documento identità				
	EG8	Altro				
	Richiesta agevolazioni imposte ipocatastali					
	EG9	Prima casa (P, X, Y)				
EG10	Terreni agricoli in comunità montane (C), Aziende (D), Terreni agricoli "compendio unico" (E)					
Richiesta riduzioni imposta di successione						
EG11	Beni culturali vincolo anteriore (A), Beni culturali vincolo posteriore (L), Aziende, quote società di persone, ecc. (Q), Beni precedenti in successione entro cinque anni (1-2-3-4-5)					

**DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO EH****Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni**Mod. N. 

--	--	--	--

Le dichiarazioni fornite nel presente quadro sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**DATI DEL DICHIARANTE**

Cognome	Nome	Sesso
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	
Provincia (sigla)		Codice fiscale

consapevole delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace, dopo i controlli che il competente ufficio si riserva di attivare, in forza dell'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

**SEZIONE I  
DICHIARAZIONE  
SOSTITUTIVA**

<b>DICHIARO</b>				
che il/la Signor/a				
Cognome	Nome Sesso			
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			
Provincia (sigla)				
è				
<input type="checkbox"/> deceduto/a				
Data decesso giorno mese anno	Comune di ultima residenza			
Provincia (sigla)				
<input type="checkbox"/> è stata dichiarata l'assenza o la morte presunta con sentenza del tribunale di				
Tribunale	Data deposito giorno mese anno			
depositata in cancelleria il				
N. della sentenza				
che gli eredi e i legatari del defunto/a sono: <input type="checkbox"/> incluso me dichiarante <input type="checkbox"/> escluso me dichiarante				
<b>EH1</b>				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	Nome Sesso			
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			
Provincia (sigla)				
Codice fiscale				
Grado parentela				
<b>EH2</b>				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	Nome Sesso			
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			
Provincia (sigla)				
Codice fiscale				
Grado parentela				
<b>EH3</b>				
Cognome/Denominazione o ragione sociale	Nome Sesso			
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			
Provincia (sigla)				
Codice fiscale				
Grado parentela				
<input type="checkbox"/> che non esiste testamento <input type="checkbox"/> che esistono uno o più testamenti del defunto validi e non impugnati i cui verbali di pubblicazione sono stati registrati (nel caso di testamento non estero) presso:				
<b>EH4 ESTREMI DI REGISTRAZIONE</b>				
Ufficio	Serie	Numero	Subnumero	Data giorno mese anno
<b>EH5 ESTREMI DI REGISTRAZIONE</b>				
Ufficio	Serie	Numero	Subnumero	Data giorno mese anno

che esiste una dichiarazione che costituisce un'unione civile presso:

**EH6****ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

Ufficio  Serie  Numero  Sottonumero  Data  
giorno mese anno

che tra gli eredi è stato stipulato un accordo per la reintegra dei diritti di legittima lesi, con atto registrato presso:

**EH7****ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

Ufficio  Serie  Numero  Sottonumero  Data  
giorno mese anno

**EH8**

che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti

Rigo N.  Mod. N.

che gli eredi suindicati ai righe  sono incapaci, interdetti o persone con disabilità grave come certificato da

**EH9**

che nessun erede ha rinunciato all'eredità

Rigo N.  Mod. N.

che gli eredi suindicati ai righe  hanno rinunciato con atto registrato presso

**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

Ufficio  Serie  Numero  Sottonumero  Data  
giorno mese anno

che non è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

che tra il defunto/a ed il coniuge è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi

che non è stata presentata domanda di scioglimento dell'unione civile

**EH10**

che il bilancio dell'azienda o della società di cui il defunto è titolare, azionista o partecipante è stato depositato il

Depositato il:

giorno mese anno

Camera di commercio

presso

**EH11**

che l'inventario ovvero prospetto attestante le attività e passività

che gli inventari richiesti dalla legge (art. 30, comma1 lettera h del D.lgs. n. 346/1990)

che i documenti di prova delle passività

Allegati alla dichiarazione, costituiscono copie degli originali.

**EH12**

che il defunto è proprietario di navi e/o imbarcazioni come risulta dai pubblici registri dell'ufficio

Sigla ufficio di iscrizione

Anno d'iscrizione

Numero iscrizione

**EH13**

che il defunto è proprietario di aeromobili come risulta dai pubblici registri dell'ufficio

Nazionalità

Anno immatricolazione

Numero immatricolazione

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 193/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che potrò accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

FIRMA

**SEZIONE II**  
**AGEVOLAZIONE**  
**PRIMA CASA**
**CHIEDO**

di avvalermi, per il seguente immobile principale ubicato in:

**EH14**

Provincia (sigla)	Comune amministrativo		Indirizzo
Sezione urbana	Foglio	Particella	Subalterno

e per l'immobile contiguo a quello indicato nel rigo precedente, ubicato in:

**EH15**

Provincia (sigla)	Comune amministrativo		Indirizzo
Sezione urbana	Foglio	Particella	Subalterno

nonché per la pertinenza ubicata in

**EH16**

Provincia (sigla)	Comune amministrativo		Indirizzo
Sezione urbana	Foglio	Particella	Subalterno

nonché per la pertinenza ubicata in

**EH17**

Provincia (sigla)	Comune amministrativo		Indirizzo
Sezione urbana	Foglio	Particella	Subalterno

nonché per la pertinenza ubicata in

**EH18**

Provincia (sigla)	Comune amministrativo		Indirizzo
Sezione urbana	Foglio	Particella	Subalterno

dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 69, c. 3, della l. 342/2000, consistente nell'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. A tal fine

**DICHIARO**

- a) che:
- l'unità immobiliare urbana/le unità immobiliari urbane di cui si chiede l'agevolazione è situata /sono situate nello stesso comune in cui risiedo
- l'unità immobiliare urbana/le unità immobiliari urbane di cui si chiede l'agevolazione è situata /sono situate nello stesso comune in cui svolgo abitualmente la mia attività
- è mia intenzione stabilire la residenza entro 18 mesi dall'apertura della successione nel comune di ubicazione dell'immobile
- b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile
- c)  di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dal dichiarante o dal coniuge con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa previste dall'art. 1, nota 2bis, della tariffa parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (DPR 131/1986) e successive modificazioni ed integrazioni, o di cui al n. 21 della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, o con le agevolazioni previste nei provvedimenti legislativi richiamati nella suddetta nota 2bis
- d)  di essere titolare sul tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni sull'acquisto della prima casa e di impegnarmi al trasferimento della stessa entro un anno dal decesso.
- e) l'immobile rientra tra le case di abitazione non di lusso (case di abitazione con categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9)
- f)  di essermi trasferito all'estero per motivi di lavoro e che l'unità immobiliare urbana/le unità immobiliari urbane, di cui si chiede l'agevolazione, è situata/sono situate nello stesso comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto alle cui dipendenze lavoro
- g)  di essere cittadino italiano residente all'estero
- h)  di far parte del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare o alle Forze di polizia ad ordinamento civile

FIRMA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

**SEZIONE III**
**RICHIESTA UTILIZZO DI  
CREDITO D'IMPOSTA  
(ex art. 7 l. 448/1998)**

Chiedo di utilizzare il credito d'imposta ex art. 7 l. n. 448/1998 e, a tal fine comunico che gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di

 Tipologia Imposta
 





 Imposta
 





 (indicare registro o IVA) in misura agevolata, pari a 



,00 sono:
**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

Ufficio	Serie	Numero	Sottonumero	Data						
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">giorno</td> <td style="width: 33%;">mese</td> <td style="width: 33%;">anno</td> </tr> <tr> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> </table>	giorno	mese	anno	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
giorno	mese	anno								
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>								

Comunico che gli estremi dell'atto di vendita o donazione dell'immobile sono:

**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**

Ufficio	Serie	Numero	Sottonumero	Data						
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">giorno</td> <td style="width: 33%;">mese</td> <td style="width: 33%;">anno</td> </tr> <tr> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> <td><table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table></td> </tr> </table>	giorno	mese	anno	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>
giorno	mese	anno								
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>								

Allego le fatture relative all'eventuale IVA corrisposta nella compravendita dell'immobile.

 FIRMA
 



**SEZIONE IV**
**ALTRE AGEVOLAZIONI  
E RIDUZIONI**
**Esenzione Imposta Successione (codice A) o riduzione (codifica L)****DICHIARO**
 di aver ricevuto l'attestazione ex art. 13, comma 2 del Tus del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui beni per i quali è stata chiesta l'agevolazione/riduzione tipo A;

 Numero Protocollo
 





 Data
 

giorno	mese	anno
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>

 di aver ricevuto l'attestazione ex art. 13, comma 2 del Tus del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sui beni per i quali è stata chiesta l'agevolazione/riduzione tipo L;

 Numero Protocollo
 





 Data
 

giorno	mese	anno
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>

 FIRMA
 



**Agevolazioni/riduzioni con codice C, D, E e Q****DICHIARO**
 di impegnarmi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni per gli immobili per i quali è stata chiesta l'agevolazione/riduzione tipo C;

 di proseguire l'esercizio dell'attività di impresa o di detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento per le aziende, rami di esse, quote sociali e azioni per le quali è stata richiesta l'agevolazione/riduzione tipo D;

 di impegnarmi a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento per le aziende, rami di esse, quote sociali e azioni per le quali è stata richiesta l'agevolazione/riduzione tipo E;

 di impegnarmi a proseguire l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento per le aziende, quote di società di persona e beni strumentali siti in comuni montani per i quali è stata richiesta l'agevolazione/riduzione tipo Q.

 FIRMA
 



**Riduzioni beni precedenti successioni entro 5 anni (codici 1,2,3,4,5)****DICHIARO**

Che i beni e diritti per cui è stata richiesta la riduzione (cod. 1-2-3-4-5) sono stati oggetto di precedente successione presentata presso:

**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**


Ufficio	Anno	Volume	Numero
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table>

 FIRMA





# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EL

Attivo ereditario terreni sistema tavolare

Mod. N. 

--	--	--	--

<b>EL1</b>													
Provincia (sigla) 1	Comune amministrativo 2										Codice comune 3		
Comune catastale 4				Cod. com. catastale 5				Via o località 6					
Foglio 7	Particella fondiaria 8 / 9			Subalterno 10	Natura 11	SUPERFICIE 12 ha 13 are 14 ca 15 m²							
Reddito dominicale 16			Possesso del defunto 17 / 18					Cod. diritto 19		Bene aziendale 20			
Tipologia terreno 21	Valore 22			Partita tavolare 23		Corpo tavolare 24							
											,00		

### DEVOLUZIONE


Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
1	25	26	27 / 28	29	30	31	32	
2	25	26	27 / 28	29	30	31	32	
3	25	26	27 / 28	29	30	31	32	Continuazione 33

<b>EL2</b>													
Provincia (sigla) 1	Comune amministrativo 2										Codice comune 3		
Comune catastale 4				Cod. com. catastale 5				Via o località 6					
Foglio 7	Particella fondiaria 8 / 9			Subalterno 10	Natura 11	SUPERFICIE 12 ha 13 are 14 ca 15 m²							
Reddito dominicale 16			Possesso del defunto 17 / 18					Cod. diritto 19		Bene aziendale 20			
Tipologia terreno 21	Valore 22			Partita tavolare 23		Corpo tavolare 24							
											,00		

### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
1	25	26	27 / 28	29	30	31	32	
2	25	26	27 / 28	29	30	31	32	
3	25	26	27 / 28	29	30	31	32	Continuazione 33

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EM


Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare

Mod. N. 

--	--	--	--

<b>EM1</b>															
1	Provincia (sigla)	2 Comune amministrativo										3	Codice comune		
4	Comune catastale	5 Cod. com. catastale			6 Via o località										
7	Partita tavolare	8	Corpo tavolare	9	Porzione materiale	10	Sezione urbana	11	Foglio	12	13 Particella				
14	Subalterno	15	Zona censuaria	16	Categoria	17	Classe	18	Consistenza (vani, m <sup>2</sup> , m <sup>3</sup> )		19	Rendita catastale			
20		POSSESSO DEL DEFUNTO					22	Cod. diritto	23 Bene aziendale						
24	Determin. rendita	25 Valore					26	Diritto di abitazione							
							,00								
Immobili graffiati	27	Sezione urbana	28	Foglio	29	30 Particella		31 Subalterno							
	32	33		34		35		36							
	37	38		39		40		41							
	42	43		44		45		46					47	Continuazione	
<b>DEVOLUZIONE</b>															
48	Rigo N.	49	Mod. N.	50 QUOTA DI DEVOLUZIONE			52	Cod. diritto	53 Valore quota		54	Agevolazioni	55	Riduzioni art. 25 c. 1	
1	48	49	50	51			52	53		54	55				
2	48	49	50	51			52	53		54	55				
3	48	49	50	51			52	53		54	55			56	Continuazione

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EN Aziende

Mod. N. 

--	--	--	--

EN1																	
Denominazione 1																	
Codice fiscale dell'azienda 2						Inventario 3		Data redazione inventario 4 giorno mese anno									
Cod. diritto 5			Valore 6			Bene sito all'estero 7		Imposta versata all'estero 8									
			,00					,00									
Quadro 9			Rigo. N. 10		Mod. N. 11	Quadro 12		Rigo. N. 13		Mod. N. 14	Quadro 15		Rigo. N. 16		Mod. N. 17		
IMMOBILI AZIENDALI			18		19	20		21		22	23	24		25		26	
			27		28	29	30		31	32	33		34		35		Continuazione
																36	
DEVOLUZIONE																	
Rigo. N.		Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE			Cod. diritto	Valore quota		Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1						
1		37	38	39 / 40		41	42		43		44						
2		37	38	39 / 40		41	42		43		44						
3		37	38	39 / 40		41	42		43		44						Continuazione
																	45
EN2																	
Denominazione 1																	
Codice fiscale dell'azienda 2						Inventario 3		Data redazione inventario 4 giorno mese anno									
Cod. diritto 5			Valore 6			Bene sito all'estero 7		Imposta versata all'estero 8									
			,00					,00									
Quadro 9			Rigo. N. 10		Mod. N. 11	Quadro 12		Rigo. N. 13		Mod. N. 14	Quadro 15		Rigo. N. 16		Mod. N. 17		
IMMOBILI AZIENDALI			18		19	20		21		22	23	24		25		26	
			27		28	29	30		31	32	33		34		35		Continuazione
																36	
DEVOLUZIONE																	
Rigo. N.		Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE			Cod. diritto	Valore quota		Agevolazioni		Riduzioni art. 25 c. 1						
1		37	38	39 / 40		41	42		43		44						
2		37	38	39 / 40		41	42		43		44						
3		37	38	39 / 40		41	42		43		44						Continuazione
																	45

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EO

Azioni - Obbligazioni - Altri titoli - Quote sociali

Mod. N. 

--	--	--	--

### EO1

1 Titolo	2 Codice fiscale della società	3 Quantità	4 Codice titolo
5 Descrizione titolo			
6 Tipo documento	7 Data documento giorno mese anno		8 9 Possesso del defunto /
10 Cod. diritto	11 Valore	12 Valore esente	13 Bene estero
			14 Imposta versata all'estero
	,00	,00	,00

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
15	16	17	18	19	20	21	22
1		/					
2		/					
3		/					23 Continuazione

### EO2

1 Titolo	2 Codice fiscale della società	3 Quantità	4 Codice titolo
5 Descrizione titolo			
6 Tipo documento	7 Data documento giorno mese anno		8 9 Possesso del defunto /
10 Cod. diritto	11 Valore	12 Valore esente	13 Bene estero
			14 Imposta versata all'estero
	,00	,00	,00

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
15	16	17	18	19	20	21	22
1		/					
2		/					
3		/					23 Continuazione


### EO3

1 Titolo	2 Codice fiscale della società	3 Quantità	4 Codice titolo
5 Descrizione titolo			
6 Tipo documento	7 Data documento giorno mese anno		8 9 Possesso del defunto /
10 Cod. diritto	11 Valore	12 Valore esente	13 Bene estero
			14 Imposta versata all'estero
	,00	,00	,00

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1
15	16	17	18	19	20	21	22
1		/					
2		/					
3		/					23 Continuazione

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO EP Aeromobili QUADRO EQ Navi e imbarcazioni

Mod. N. 

--	--	--	--

### QUADRO EP Aeromobili


EP1												Anno di costruzione		
1		Marca e modello										2		
3				4				5						
Nazionalità				Anno immatricolazione				Numero immatricolazione						
Possesto del defunto											Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
6		7		8		9		10		11				
DEVOLUZIONE														
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1							
1	12	13	14 / 15	16	17	18	19							
2	12	13	14 / 15	16	17	18	19							
3	12	13	14 / 15	16	17	18	19		20		Continuazione			

### QUADRO EQ Navi e imbarcazioni

EQ1												Anno di costruzione		
1		Tipo unità										2		
3				4				5						
Nazionalità				Sigla ufficio di iscrizione				Anno d'iscrizione				Numero iscrizione		
6						7						8		
Anno costruzione						Lunghezza (in centimetri)						Stazza		
Possesto del defunto											Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
9		10		11		12		13		14				
DEVOLUZIONE														
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1							
1	15	16	17 / 18	19	20	21	22							
2	15	16	17 / 18	19	20	21	22							
3	15	16	17 / 18	19	20	21	22		23		Continuazione			

EQ2												Anno di costruzione		
1		Tipo unità										2		
3				4				5						
Nazionalità				Sigla ufficio di iscrizione				Anno d'iscrizione				Numero iscrizione		
6						7						8		
Anno costruzione						Lunghezza (in centimetri)						Stazza		
Possesto del defunto											Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
9		10		11		12		13		14				
DEVOLUZIONE														
Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1							
1	15	16	17 / 18	19	20	21	22							
2	15	16	17 / 18	19	20	21	22							
3	15	16	17 / 18	19	20	21	22		23		Continuazione			

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO ER Rendite, crediti e altri beni

Mod. N. 

--	--	--	--

### ER1

Tipo di cespite 1		Descrizione 2														
Possesso del defunto													Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
3			/ 4		5	6	7						8	,00	,00	

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		/						
2		/						
3		/						Continuazione

### ER2

Tipo di cespite 1		Descrizione 2														
Possesso del defunto													Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
3			/ 4		5	6	7						8	,00	,00	

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		/						
2		/						
3		/						Continuazione

### ER3

Tipo di cespite 1		Descrizione 2														
Possesso del defunto													Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
3			/ 4		5	6	7						8	,00	,00	

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		/						
2		/						
3		/						Continuazione


### ER4

Tipo di cespite 1		Descrizione 2														
Possesso del defunto													Cod. diritto	Bene estero	Imposta versata all'estero	Valore
3			/ 4		5	6	7						8	,00	,00	

#### DEVOLUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA DI DEVOLUZIONE		Cod. diritto	Valore quota	Agevolazioni	Riduzioni art. 25 c. 1	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		/						
2		/						
3		/						Continuazione

# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



CODICE FISCALE DEL DEFUNTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## QUADRO ES

Donazioni e atti a titolo gratuito

Mod. N.

--	--	--	--

### ES1

Oggetto donazione 1	Descrizione 2	Cod. diritto 3
------------------------	------------------	-------------------

#### ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Ufficio 4	Serie 5	Numero 6	Sottonumero 7	Data 8 giorno mese anno	Data di stipula 9 giorno mese anno
--------------	------------	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------------------

Valore 10	Valore attualizzato 11
,00	,00

#### ATTRIBUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Continuazione
12	13	14	15	12	13	14	15	16
1		/		4		/		
2				5				
3				6				

### ES2

Oggetto donazione 1	Descrizione 2	Cod. diritto 3
------------------------	------------------	-------------------

#### ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Ufficio 4	Serie 5	Numero 6	Sottonumero 7	Data 8 giorno mese anno	Data di stipula 9 giorno mese anno
--------------	------------	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------------------

Valore 10	Valore attualizzato 11
,00	,00

#### ATTRIBUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Continuazione
12	13	14	15	12	13	14	15	16
1		/		4		/		
2				5				
3				6				

### ES3

Oggetto donazione 1	Descrizione 2	Cod. diritto 3
------------------------	------------------	-------------------

#### ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Ufficio 4	Serie 5	Numero 6	Sottonumero 7	Data 8 giorno mese anno	Data di stipula 9 giorno mese anno
--------------	------------	-------------	------------------	----------------------------	---------------------------------------

Valore 10	Valore attualizzato 11
,00	,00

#### ATTRIBUZIONE

Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Rigo N.	Mod. N.	QUOTA		Continuazione
12	13	14	15	12	13	14	15	16
1		/		4		/		
2				5				
3				6				



# Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

## FASCICOLO 1

### I. ISTRUZIONI GENERALI

Cos'è il Modello di successione e domanda di volture catastali  
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione  
Chi non deve presentare la dichiarazione  
Modalità e termini di presentazione  
Quali documenti occorrono  
Quali quadri compilare  
I soggetti obbligati al pagamento  
Quali tributi bisogna pagare  
Convenzioni contro la doppia imposizione

### II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Dati generali  
Quadro EA – Eredi, legatari e altri soggetti  
Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni  
Quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati  
Quadro ED – Passività e altri oneri  
Quadro EE – Prospetto riepilogativo asse ereditario  
Quadro EF – Liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi  
Quadro EG – Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione  
Quadro EH – Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni  
Quadro EI – Dichiarazioni utili alla voltura catastale – discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali  
Quadro ER - Rendite, Crediti e altri beni

### ALLEGATI

Allegato 1 – Grado di parentela  
Allegato 2 – Agevolazioni e riduzioni  
Allegato 3 – Codici categoria e natura  
Allegato 4 – Codice diritto  
Allegato 5 – Devoluzione

# I. ISTRUZIONI GENERALI

## COS'È IL MODELLO DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI

Il presente modello deve essere utilizzato per adempiere agli obblighi fiscali in materia di imposta di successione.

**Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente modello.**

**Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello occorre continuare ad utilizzare tale modulistica seguendo le relative modalità di presentazione.**

Con la presentazione del nuovo modello di successione, salvo casi particolari, le voltture catastali verranno eseguite in automatico salvo diversa indicazione del contribuente.

Nel caso di immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare), per quelli gravati da "Oneri reali", nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di *trust*, la dichiarazione non consente di eseguire la voltura catastale in via automatica, i cui adempimenti continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici.

Il modello "Dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali", conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è disponibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), unitamente ad uno specifico prodotto software per la compilazione, il calcolo e pagamento telematico delle imposte dovute (tributi da autoliquidare), nonché per l'invio e stampa del modello. L'imposta di successione continuerà ad essere liquidata dall'ufficio territorialmente competente alla lavorazione della dichiarazione.

L'imposta di successione è dovuta in relazione:

- ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, compresa la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;
- ai casi di immissione nel possesso dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta;
- a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero, nel caso in cui alla data di apertura della successione la persona deceduta era residente in Italia. In caso contrario, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.

Pertanto, **nell'attivo ereditario rientrano:**

- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l'esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.

*Gli oneri a carico degli eredi e dei legatari relativi a prestazioni rivolte a soggetti terzi determinati individualmente, sono da considerarsi legati disposti in favore del beneficiario e quindi sono soggetti all'imposta di successione.*

**Non vanno indicati in dichiarazione, in quanto non concorrono a formare l'attivo ereditario:**

- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità;
- azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata;
- le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell'amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

**ATTENZIONE:** Non si considerano compresi nell'attivo ereditario ma devono essere indicati nella dichiarazione di successione:

- *i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;*
- *i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.*

È inoltre consigliabile indicare:

- *i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo;*
- *gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge. È bene precisare che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.*

## CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Devono presentare la dichiarazione:

- I **chiamati all'eredità**. Con l'apertura della successione sono individuati tutti i soggetti (persona fisica o giuridica), che non hanno ancora accettato l'eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota.
- Gli **eredi**. La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l'accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione.
- I **legatari**. Il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Così, ad esempio, la persona a cui il defunto lascia un quadro è un legatario e non un erede. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione.

**N.B.** *I legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati ad indicare oltre ai propri dati, a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto del proprio legato e alle eventuali donazioni a proprio favore, anche i dati del defunto e dei chiamati all'eredità, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie intervenute.*

- I **rappresentanti legali degli eredi o dei legatari**;
- Gli **immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente**. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l'assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- Gli **amministratori dell'eredità**. L'amministratore dell'eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare "erede" occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
- I **curatori dell'eredità giacente**. Il curatore dell'eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il "chiamato" non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l'eredità viene accettata;
- Gli **esecutori testamentari**. L'esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento.
- I **trustee**. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o *settlor*), nel caso di specie il *de cuius*, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l'amministratore (*trustee*) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.

*Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presentino solo di essi.*

*I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ad esclusione dei legatari, devono dare una descrizione analitica di tutti i beni e diritti compresi nell'attivo ereditario con i rispettivi valori, **compresi quelli oggetto di legato**, qualora presente.*

## CHI NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione non deve essere presentata:

- 1) Se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario (valore lordo dei beni):
  - Ha un valore non superiore a 100.000 euro;
  - Non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell'attivo ereditario. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100.000 euro, sussisterà l'obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso.

- 2) Se tutti gli aventi diritto rinunciano all'eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell'eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.

## MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf;
- dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente per la lavorazione in relazione all'ultima residenza nota del *de cuius*.

### N.B.

- *Se la residenza del defunto è all'estero (o non è nota), ed egli non ha mai risieduto in Italia, l'ufficio competente è l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.*
- *Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.*

L'Agenzia delle entrate rende disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) un programma software gratuito per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione, nonché per la sola compilazione e stampa della stessa qualora il contribuente intende avvalersi dell'Ufficio per la sua trasmissione.

La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa (2° ricevuta).

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**ATTENZIONE** *La presentazione cartacea del modello (conforme a quello approvato), all'ufficio territoriale competente, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello si considera presentato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.*

## RICEVUTE TELEMATICHE

Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l'invio, una prima ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione del file.

A seguito dei controlli formali sui dati riportati nel modello, è rilasciata una seconda ricevuta.

Tale ricevuta indica gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale nella cui circoscrizione ricade l'ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione: in caso di esito positivo costituisce la prova

dell'avvenuta presentazione, nonché registrazione del modello, in caso di esito negativo, invece, fornisce le segnalazioni ed i motivi dell'eventuale scarto della dichiarazione.

Dal momento della registrazione della dichiarazione decorrono 30 giorni per presentare la domanda di volture presso i competenti Uffici nei casi in cui in dichiarazione sia stata espressa la volontà di non avvalersi della voltura automatica o quando la stessa non sia possibile in via automatica.

In caso di utilizzo dell'addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l'esito del pagamento.

Successivamente ai controlli effettuati dall'ufficio, il servizio telematico fornirà, con ulteriore ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione che sarà resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (ad esclusione dei legatari che potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato). L'eventuale copia conforme della dichiarazione può essere richiesta in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate pagando le relative somme.

Nel caso di incompletezza o irregolarità dei dati inseriti nella dichiarazione, l'ufficio incaricato della lavorazione invierà al dichiarante una richiesta di regolarizzazione. A seguito di tale richiesta sarà necessario recarsi all'ufficio territoriale competente per la lavorazione al fine di regolarizzare la propria dichiarazione. Con l'avvenuta regolarizzazione o in caso di regolarità, la dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione è resa disponibile con le modalità sopra indicate.

Inoltre, il sistema telematico fornirà una quinta ricevuta, contenente l'esito della domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica.

L'esito della domanda può essere di tre tipi:

- a) tutti gli immobili sono stati volturati;
- b) solo parte degli immobili sono stati volturati (in questo caso verranno forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle operazioni di voltura);
- c) nessun immobile è stato volturato.

Tutte le ricevute sono rese disponibili all'interno della sezione "Ricevute" presente nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia.

### TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso.

Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:

- a) nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all'apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all'eredità, un curatore dell'eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- b) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell'apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;
- c) nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
- d) a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l'immissione nel possesso dei beni dell'assente;
- e) nel caso in cui l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario;
- f) nel caso di rinuncia all'eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- g) nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell'eredità ovvero che determinano l'applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostra di averne avuto notizia;
- h) nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l'attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
- i) nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall'apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.

**N.B.** *In caso di dichiarazione omessa si applica una sanzione che va dal 120 al 240 per cento dell'imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1000 euro; se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120 per cento dell'imposta liquidata e se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da 150 a 500 euro.*

## QUALI DOCUMENTI OCCORRONO

Con la dichiarazione di successione devono essere presentati anche i seguenti documenti, allegandoli tramite il quadro EG:

- l'albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela.

### Qualora ne ricorrano le condizioni:

- la copia dei documenti di prova delle passività;
- la copia autentica del documento, avente data anteriore all'apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo.  
Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG 5);
- i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire;
- la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne (vedi Allegato 2);
- la richiesta di riduzioni sull'imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne (vedi Allegato 2);
- la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- la copia dell'ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell'azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione;
- in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione;
- la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell'Agenzia delle entrate);
- la certificazione bancaria o postale per i rapporti di conto corrente o deposito titoli nonché le eventuali pubblicazioni di titoli e i prospetti dei titoli o quote di fondi comuni d'investimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- i certificati di morte di soggetti deceduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- la documentazione comprovante l'eventuale imposta pagata all'estero, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale;
- la copia del documento d'identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione (qualora rese dai beneficiari diversi dal dichiarante);
- la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell'originale.

*Gli atti redatti nella lingua straniera vigente nei territori in cui per legge è riconosciuto il "bilinguismo" non hanno bisogno di essere tradotti se presentati agli uffici territoriali di competenza che fanno parte dei suddetti territori (ad esempio nella provincia di Bolzano - articolo 11, commi 5 e 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).*

**Inoltre, è opportuno allegare alla dichiarazione:**

- la copia della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- la copia dell'atto di rinuncia all'eredità;
- la copia dell'atto costitutivo dell'unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione urbanistica dei terreni.

Per presentare i suddetti documenti, qualora previsto, il dichiarante può compilare il quadro EH che consente di rendere agevolmente tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie (vedi relative istruzioni alla compilazione). Se quest'ultime si riferiscono a documenti già in possesso della pubblica amministrazione, non è necessario allegare tale documentazione alla dichiarazione di successione.

Se a rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio è uno dei beneficiari diversi dal dichiarante, oppure non rientrano nelle casistiche previste nel quadro EH, queste dovranno essere allegate alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

Le dichiarazioni devono contenere tutti i dati e le informazioni necessarie a risalire ai relativi documenti già in possesso della Pubblica amministrazione.

Tutti i documenti che non sono in possesso della Pubblica amministrazione devono essere sempre allegati alla dichiarazione di successione tramite la compilazione del quadro EG.

**DOCUMENTI DA CONSERVARE**

Chi presenta il modello di successione, deve conservare i seguenti documenti, oltre a quelli citati nel precedente paragrafo 'QUALI DOCUMENTI OCCORRONO':

- 1) la copia cartacea, sottoscritta, del modello trasmesso, oppure il file da conservare in maniera conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
- 2) gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in allegato alla dichiarazione (se non sottoscritte con firma digitale o non trasformate in copie informatiche di documenti analogici la cui conformità all'originale è attestata da un pubblico ufficiale), unitamente alla copia dei documenti d'identità dei soggetti che le hanno sottoscritte;
- 3) la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l'avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
- 4) la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.

**N.B.** *Se la presentazione della dichiarazione avviene tramite intermediario, questi deve aver cura di conservare l'originale della dichiarazione di successione trasmessa e firmata dal dichiarante, gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o legatari, nonché copia dei relativi documenti d'identità. Se la presentazione avviene tramite l'Ufficio territoriale competente, gli originali della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli altri beneficiari, nonché copia dei relativi documenti d'identità dovranno essere conservati dall'Ufficio.*

**QUALI QUADRI COMPILARE**

Il modello di dichiarazione è composto da un frontespizio e da diversi quadri (dal quadro EA al quadro ES). I quadri da compilare necessariamente sono:

**Dati generali:** nel presente quadro vanno indicati i dati del defunto, l'eventuale presenza di atti di ultima volontà, i dati identificativi del soggetto che presenta la dichiarazione di successione.

**Quadro EE:** nel quale viene riepilogato il valore dei cespiti, raggruppati per tipologie di beni o diritti (beni immobili, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), il valore totale dell'attivo ereditario, le passività e il valore globale netto.

Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario (al momento dell'apertura della successione) e l'importo complessivo delle passività deducibili e degli oneri a carico degli eredi e dei legatari.

**Quadro EG:** nel presente quadro sono elencati i documenti da allegare alla dichiarazione di successione distinti per tipologia e per numero.

In ogni caso è obbligatoria l'allegazione dell'albero genealogico (rigo EG6), dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei parenti.

**Quadro EA:** deve essere compilato nel caso in cui i beneficiari sono singolarmente individuati (ad es. eredi, legatari, chiamati all'eredità). Nel caso di trust deve essere sempre indicato il codice fiscale del trustee.

In alcuni casi (ad esempio nel caso di eredità giacente) i soggetti beneficiari possono non essere individuati o possono non essere facilmente individuabili (testamento in favore di nascituro concepito/non concepito al momento dell'apertura della successione); in questi casi il curatore dell'eredità giacente deve indicare nel quadro EA il codice fiscale della curatela, quale beneficiaria temporanea dell'eredità e autoliquidare regolarmente le relative imposte e tributi dovuti. Agli amministratori dell'eredità si applicano le stesse regole previste per i curatori dell'eredità giacente (art.644 del c.c.).

**Gli altri quadri, diversi da quelli sopra indicati, devono essere compilati solo se ne ricorrono i presupposti.**

I quadri EB ed EC devono essere compilati nel caso in cui il defunto era titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su beni immobili (terreni e fabbricati) che sono iscritti o devono essere iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

Il quadro ED deve essere compilato in presenza di passività deducibili, quali: debiti del defunto, spese mediche e chirurgiche, spese funerarie, nei limiti e alle condizioni specificate nel relativo paragrafo.

In questo caso è necessario allegare la relativa documentazione utilizzando l'apposito rigo del quadro EG.

Il quadro EF deve essere compilato in presenza di beni immobili (terreni e fabbricati) o diritti reali immobiliari. Il presente quadro consente di quantificare i tributi dovuti in autoliquidazione (imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie e imposta di bollo ed i tributi speciali per le formalità ipotecarie), necessari per effettuare la trascrizione del certificato di successione e la voltura degli immobili e dei diritti reali immobiliari.

Il quadro EH deve essere compilato nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali intenda rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la morte del defunto, lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari che sono in rapporto di parentela con lui.

Il presente quadro può essere utilizzato, dal soggetto che presenta la dichiarazione, anche per richiedere l'applicazione delle diverse tipologie di agevolazioni e riduzioni previste dalla legge, oppure per attestare che le copie non autentiche dei documenti allegate alla dichiarazione costituiscono copie degli originali.

Il quadro EI va compilato nel caso in cui, in presenza di beni immobili, si riscontrano discordanze tra gli elementi identificativi del soggetto intestatario o dei diritti rappresentati in catasto, rispetto a quelli risultanti in capo al defunto. Il presente quadro va compilato anche in presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

I quadri EL ed EM vanno compilati per comunicare i dati relativi agli immobili (rispettivamente terreni e fabbricati) situati nei territori ove vige il sistema Tavolare.

I quadri EN, EO, EP, EQ, ER riguardano, invece, le aziende, le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e le quote sociali oltre che gli aeromobili, le navi, le imbarcazioni, le rendite, i crediti e gli altri beni che, eventualmente, concorrono a formare l'asse ereditario.

Il quadro ES deve essere utilizzato per indicare le donazioni e gli altri atti di liberalità effettuati dal defunto in favore degli eredi o legatari.

## I SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO

**Gli eredi e i chiamati all'eredità**, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono solidalmente delle somme dovute (da loro e dai legatari).

**Il coerede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario** è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria.

**I legatari** sono, invece, obbligati solo al pagamento delle somme relative al loro legato.

## QUALI TRIBUTI BISOGNA PAGARE

Se l'attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, per le formalità ipotecarie, calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (pagamento in "autoliquidazione") - quadro EF.

Le imposte ipotecarie e catastali, salvo eccezioni, sono dovute in misura proporzionale al valore dell'immobile o dei diritti reali sugli stessi.

L'imposta di successione viene liquidata dall'ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive.

Il pagamento dell'imposta di successione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.



Il pagamento dei tributi dovuti per la voltura deve essere effettuato, all'atto della presentazione della dichiarazione di successione, salvo nei seguenti casi:

- immobili ubicati in territori ove vige il sistema del Libro fondiario;
- volture relative ad eredità giacente/eredità amministrata (cod. carica 5 e 6);
- volture relative ad eredità conferite in tutto o in parte a un Trust (cod. carica 9);
- volture riguardanti "Oneri reali";
- se non si vuole dar corso alla voltura automatica (relativa casella barrata nel frontespizio).

In questi casi, la domanda di volture deve essere presentata sui tradizionali supporti (cartacei o informatici) ed il pagamento dei relativi tributi deve essere effettuato, al momento della presentazione della domanda, direttamente agli Uffici che eseguono tali adempimenti.

**Le modalità di pagamento delle suddette somme autoliquidate sono le seguenti:**

- 1) Se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante, il pagamento deve essere effettuato mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
- 2) Se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante addebito *on line* disposto dal pubblico ufficiale o dall'intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, aperto presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.
- 3) Se la dichiarazione è presentata tramite l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all'ufficio postale o all'agente della riscossione, utilizzando il modello F24 (disponibile presso gli uffici postali, gli agenti della riscossione, le banche e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) oppure mediante addebito diretto sul proprio conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a.

**N.B.** I codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24 sono consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Se al momento di apertura della successione, la persona deceduta era residente in Italia, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti, ovunque situati.

Per evitare che un bene venga tassato in più Stati vengono stipulate specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni.

In assenza di un'apposita convenzione, è prevista la possibilità di usufruire di un credito d'imposta corrispondente alle imposte pagate in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato. Il credito spetta fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione dovuta.

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Ciascun quadro della dichiarazione, ad eccezione dei quadri EE, EF ed EG, va sempre numerato progressivamente.

Pertanto, se i righe di ciascun quadro sono sufficienti per una esaustiva compilazione, nel campo in alto a destra "Mod. N." deve essere indicato 001, viceversa nel caso in cui i righe non sono sufficienti e quindi deve essere compilato un quadro aggiuntivo nel campo "Mod. N." deve essere indicato il progressivo 002 - 003 ecc. in dipendenza del numero dei quadri aggiuntivi che è necessario utilizzare.

In alcuni quadri della dichiarazione è presente la sezione "Devoluzione" in cui devono essere indicate, per il singolo cespite, le quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all'eredità.

**Le istruzioni alla compilazione di tale sezione sono comuni a tutti i quadri in cui essa è presente, pertanto occorre seguire le indicazioni contenute nel paragrafo "Criteri generali per la compilazione della sezione Devoluzione" del quadro EB, tutte le volte in cui è necessario compilarla.**

**N.B.** *Il codice fiscale del defunto va indicato su ogni foglio del modello di dichiarazione.*

### DATI GENERALI

In questa parte del modello devono essere indicate alcune informazioni di carattere generale sulla successione.

#### TIPO DI DICHIARAZIONE

La casella "prima dichiarazione" deve essere barrata nel caso in cui non sia stata presentata una precedente dichiarazione relativamente alla medesima successione.

Se deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di una precedentemente inviata con il nuovo modello telematico, per la medesima successione, bisogna compilare la relativa casella "dichiarazione sostitutiva".

*La modifica della dichiarazione precedentemente inviata è possibile oltre il termine di presentazione della dichiarazione se l'ufficio non ha ancora notificato l'avviso di liquidazione e/o rettifica della maggiore imposta, e comunque non oltre il termine previsto per la notificazione dell'avviso.*

È utile precisare che la "dichiarazione sostitutiva", deve essere utilizzata anche per modificare o integrare la precedente dichiarazione e quindi deve essere presentata nel caso in cui:

- occorre inserire nell'asse ereditario altri beni che non sono stati indicati nella dichiarazione principale; sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione delle imposte in misura superiore (ad esclusione dei casi in cui **successivamente alla presentazione** della dichiarazione di successione sopravviene la erogazione di rimborsi fiscali, nonché nei casi previsti in materia di alienazione di beni culturali – art. 13, comma 4 del TUS).

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 28, c.7 del TUS, il contribuente era esonerato dalla presentazione della dichiarazione, in quanto l'attivo ereditario non comprendeva beni immobili ed aveva un valore inferiore o uguale a 100.000 euro, è obbligatoria la presentazione della stessa qualora il rimborso fiscale faccia superare tale soglia d'esonero. In questo caso i termini di presentazione decorrono dalla comunicazione del rimborso.

- si presenta la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore e/o la misura delle quote.

**N.B.** *La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione, pertanto devono essere compilati **anche i quadri non soggetti a modifica.***

*Tale dichiarazione può essere inviata telematicamente **solo dal dichiarante** che ha presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire.*

*Al legatario è data la possibilità di inviare direttamente da casa la dichiarazione in via telematica in relazione all'oggetto del proprio legato, essa costituirà una "prima dichiarazione", pertanto non sostituirà quella che eventualmente è stata precedentemente presentata da un altro soggetto.*

*Qualora, invece, un soggetto legittimato a presentare la dichiarazione, diverso dal dichiarante o dal legatario, voglia inviare la dichiarazione per la medesima successione, dovrà recarsi presso l'ufficio territoriale competente alla lavorazione. Anche in questo caso la dichiarazione non sostituirà quella precedentemente presentata, pertanto costituirà un'ulteriore dichiarazione che si andrà ad affiancare alla precedente e saranno dovute le relative imposte.*

Nella casella "dichiarazione sostitutiva" occorre indicare uno dei seguenti codici:

- '1' se si tratta di una dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura (ad esempio variazione dei dati di uno o più beneficiari, dei dati catastali, del valore dell'immobile);
- '2' se si tratta di una dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura. Ad esempio se si devono apportare modifiche o integrazioni che non riguardano beni immobili, come nel caso dell'indicazione del conto corrente.
- '3' se si tratta di una dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione (anche nei casi in cui sia necessario regolarizzare la dichiarazione a seguito di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio incaricato alla lavorazione).  
In questo caso bisogna procedere alla compilazione e presentazione di una nuova dichiarazione, contenente solo il frontespizio, il quadro EE ed il quadro EG tramite il quale allegare la documentazione integrativa o modificativa della precedente.

**N.B.** In tutte le tre ipotesi descritte occorre riportare gli estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (Anno, Volume e Numero).

### **Devoluzione dell'eredità**

La successione può essere *per legge* o *per testamento*.

La successione per legge si verifica soltanto nel caso in cui il defunto non abbia fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non abbia disposto del suo intero patrimonio.

Pertanto, *in assenza* di uno o più atti di ultima volontà del defunto, va barrata la casella 'per legge'.

In presenza di eredità devoluta in parte per testamento e in parte per legge occorre barrare entrambe le caselle. In presenza di uno o più atti di ultima volontà del defunto che dispongono dell'intero patrimonio, barrare solo la casella 'per testamento'.

**N.B.** Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché in base agli accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

### **Eventi eccezionali**

La presente casella deve essere barrata dai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione che fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

### **Anno/Volume/Numero prima dichiarazione**

Questi campi vanno compilati solo in presenza di dichiarazioni sostitutive (codici 1, 2 o 3 nella casella 'dichiarazione sostitutiva'). In tal caso indicare l'anno, il volume e il numero della precedente dichiarazione di successione che si intende sostituire.

### **BENEFICIARI**

In questa sezione vanno indicati il numero complessivo di eredi e legatari presenti nel 'QUADRO EA'.

Inoltre va barrata la corrispondente casella se l'eredità è stata accettata con beneficio di inventario.

Il coerede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta di successione nel limite del valore della propria quota di eredità.

### **DATI DEL DEFUNTO**

In questa sezione vanno indicati i dati anagrafici, la data del decesso e lo stato civile del defunto.

La successione si apre al momento della morte.

Il campo 'data decesso' deve essere utilizzato anche per indicare la data di assenza o morte presunta stabilita dalla relativa sentenza.

**N.B.** Se il defunto è nato all'estero deve essere indicato lo Stato estero di nascita e la sigla "EE" nel campo dedicato alla Provincia.

**Residenza estera**

Barrare la casella nel caso in cui il defunto non ha mai avuto una residenza in Italia o se la residenza è ignota. Pertanto, se il defunto ha risieduto in parte in Italia ed in parte all'estero non deve essere barrata la casella.

Se il defunto residente all'estero non ha mai risieduto in Italia, l'ufficio competente è l'Ufficio Territoriale di Roma 6 EUR - Torrino, Via Canton, 20 - 00144 Roma della Direzione Provinciale II di Roma.

Se il defunto ha risieduto in Italia, prima di risiedere all'estero, l'ufficio competente è quello dell'ultima residenza nota in Italia.

Nel caso in cui il defunto risiedeva all'estero, l'imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti ed esistenti sul territorio italiano al momento dell'apertura della successione; pertanto i beni e diritti esistenti all'estero non devono essere indicati.

**Stato civile**

Riportare nella presente casella i seguenti codici:

- 1 – Celibe/nubile
- 2 – Coniugato-a in regime di comunione dei beni
- 3 – Coniugato-a in regime di separazione dei beni
- 4 – Vedovo/a
- 5 – Separato/a
- 6 – Divorziato- a/Scioglimento dell'unione civile
- 7 – Parte dell'unione civile

**TESTAMENTO**

In presenza di testamento deve essere compilata la presente sezione, indicando i dati riportati sulla copia del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto ovvero di richiesta di registrazione/attivazione del testamento pubblico. In questi casi indicare il pubblico ufficiale, la data di pubblicazione e gli estremi di registrazione dell'atto (Ufficio, Serie, Numero, Sottonumero e data di registrazione). Il testamento deve essere allegato alla dichiarazione di successione utilizzando l'apposito rigo del Quadro EG. In caso di più testamenti, in questa sezione occorre indicare i dati del primo testamento, mentre quelli relativi agli altri testamenti devono essere riportati negli appositi righe del quadro EH; se vi è compresenza di testamento italiano ed estero, in tale sezione occorre indicare i dati di quello italiano.

**Testamento estero**

In presenza di almeno un testamento redatto all'estero occorre barrare la presente casella.

Si precisa che gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico – consolari italiane all'estero. Tali atti e documenti, ad eccezione di quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano. Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o *apostille*).

Il testamento estero, redatto nella forma del testamento internazionale, previsto dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, non necessita né di legalizzazione, né di *apostille* (Legge 29 novembre 1990, n. 387) ma solo della traduzione in italiano.

Il testamento estero e la relativa traduzione in italiano, eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento (artt. 30 c. 4 TUS e 11, commi 5 e 6 TUR), devono essere allegati alla dichiarazione utilizzando lo specifico rigo del quadro EG. I testamenti presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato (ad esempio, la provincia di Bolzano), nei quali è ammesso, per legge, l'uso della specifica lingua straniera utilizzata per la redazione dell'atto (articolo 11, commi 5 e 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), non necessitano di traduzione.

**RISERVATO A CHI PRESENTA IL MODELLO**

Questa sezione è riservata a chi presenta la dichiarazione di successione (erede, chiamato all'eredità, legatario, curatore, tutore, rappresentante, trustee ecc.).

**N.B.** Se chi presenta la dichiarazione è nato all'estero deve essere indicato lo Stato estero di nascita e la sigla "EE" nel campo dedicato alla Provincia.

Nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione agisce in nome e per conto di un altro soggetto (ad. esempio: società, ente, minore, interdetto, ecc) vanno riportati il codice fiscale ed i dati anagrafici del rappresentante legale, avendo cura di indicare nell'apposito campo il codice fiscale del soggetto rappresentato.

Il **Codice carica** identifica la qualifica di chi presenta la dichiarazione, come indicato nella seguente tabella:

CODICI DI CARICA	QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA DICHIARAZIONE
1	Erede, chiamato all'eredità
2	Legatario
3	Rappresentante legale di legatario, tutore di legatario
4	Rappresentante legale, tutore
5	Curatore dell'eredità giacente
6	Amministratore dell'eredità
7	Esecutore testamentario
8	Persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell'assente
9	Trustee (soggetto che amministra i beni e i diritti conferiti in trust) o suo rappresentante

Il campo "**Decorrenza termine presentazione**" va compilato esclusivamente nei casi in cui il termine per la presentazione della dichiarazione decorre da un momento diverso rispetto alla data del decesso.

Per l'elenco delle varie ipotesi si rimanda al capitolo – ISTRUZIONI GENERALI - 'MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE'.

### RISERVATO AI RESIDENTI ALL'ESTERO

Se chi presenta la dichiarazione risiede all'estero deve indicare lo Stato estero di residenza, il codice dello Stato estero, lo Stato federato, la provincia o la contea all'interno dello Stato estero di residenza, la località di residenza e l'indirizzo completo (ad esempio se gli Stati Uniti d'America è lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco).

La tabella con l'elenco dei codici degli Stati esteri è consultabile nell'Appendice del Modello Unico Persone fisiche – Fascicolo 1.

### FIRMA DEL MODELLO

La dichiarazione cartacea va firmata dal dichiarante.

In questa sezione vanno indicati anche i **Quadri compilati**.

### CASI PARTICOLARI

La presente sezione consente di individuare situazioni o casi particolari, diversi dagli 'eventi eccezionali'.

Chi presenta la dichiarazione può decidere **di non** procedere automaticamente alla voltura catastale (ad esempio nei casi vi sia una particolare urgenza nella effettuazione delle volture – in questo caso occorre anticipare le operazioni di voltura presentando la relativa domanda secondo le tradizionali modalità). In questo caso occorre barrare la specifica casella e sottoscrivere l'apposito riquadro. Inoltre, tale casella dovrà essere barrata se ci sono immobili che rientrano nei casi di eredità giacente/eredità amministrata (cod. carica 5 e 6) e di trust (cod. carica 9) per i quali non è possibile effettuare una voltura automatizzata.

Si ricorda che il presente modello non consente di eseguire automaticamente le volture catastali, anche, per tutti gli immobili gravati da "Oneri reali" e per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare), i cui adempimenti continuano ad essere svolti presso i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate (uffici provinciali - territorio) e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In tutti i casi nei quali non si procede alla voltura automatica, la domanda di volture deve essere presentata all'Ufficio competente o spedita per posta, tramite raccomandata, ovvero PEC, con allegata la seconda ricevuta telematica, rilasciata dopo la presentazione della dichiarazione di successione, nonchè copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

La presentazione della domanda di volture deve essere effettuata **entro 30 giorni** dalla data di registrazione della dichiarazione di successione, riportata nella **seconda ricevuta**, senza dover allegare copia della dichiarazione di successione presentata.

La mancata presentazione della domanda di volture dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 del DPR 650/72.

### IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il presente riquadro deve essere compilato e sottoscritto soltanto se la dichiarazione viene trasmessa per il tramite di un intermediario abilitato, il quale deve inserire il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Inoltre, nella casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione", deve essere indicato:

- il **codice 1** se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario;
- il **codice 2** se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario che effettua l'invio.

### QUADRO EA - Eredi, legatari e altri soggetti

In questo quadro vanno indicati i dati degli eredi (ovvero dei chiamati all'eredità), dei legatari e degli altri soggetti elencati di seguito ("Tipo soggetto"), **anche se rinunciano all'eredità**.

In questo quadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario (persona fisica o giuridica).

In presenza di un trust (tipo soggetto '5') indicare il codice fiscale del trustee. Nel caso di un trust con più beneficiari individuati, compilare tanti righe per quanti sono i beneficiari finali.

*N.B. In alcuni casi (ad esempio nel caso di eredità giacente o trust di scopo) i soggetti beneficiari possono non essere individuati o possono non essere facilmente individuabili (testamento in favore di nascituro concepito o di non concepito al momento dell'apertura della successione); in presenza dei codici carica "5" o "6", nel quadro EA deve essere indicato il codice fiscale della "curatela".*

*Agli amministratori dell'eredità si applicano le stesse regole previste per i curatori dell'eredità giacente (art.644 del c.c.). Se successivamente all'invio della dichiarazione vengano individuati i soggetti beneficiari, il curatore/amministratore dell'eredità dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva, indicando nel quadro EA tali soggetti per permettere la "definizione" delle eventuali trascrizioni e volture con riferimento a quest'ultimi.*

#### Tipo soggetto

In questa casella indicare:

- il codice **'1'** nel caso di **Erede**.  
Bisogna indicare il codice 1 anche con riferimento al coniuge a cui spetta il diritto di abitazione (legato ex lege) e nei casi in cui il beneficiario è erede per "rappresentazione". L'istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare l'eredità. Nel caso in cui un erede è anche destinatario di un legato, occorre compilare due righe assegnando allo stesso soggetto il codice di riferimento (in un rigo il codice 1 quale erede ed in un altro il codice 2 quale legatario). Tuttavia si richiama quanto previsto dall'art. 588 del c.c. con riguardo alle disposizioni a titolo universale e a titolo particolare;
- il codice **'2'** nel caso di **Legatario**.  
Bisogna indicare il codice 2 anche nei casi in cui il beneficiario lo è per "rappresentazione". L'istituto della rappresentazione permette ai discendenti (legittimi o naturali) di subentrare al proprio ascendente nel caso in cui questi non vuole o non può accettare il legato;
- il codice **'3'** nel caso di **Chiamato all'eredità** – se il soggetto non ha ancora accettato l'eredità;
- il codice **'4'** nel caso di **Coniuge/Parte dell'unione civile superstite rinunciatario** - se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità e non ha rinunciato al legato ex lege previsto dall'articolo 540 del codice civile. In questo caso mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare;
- il codice **'5'** nel caso di **Trust**. Nel caso di un trust con presenza di più soggetti beneficiari, compilare tanti righe per quanti sono i beneficiari finali.
- il codice **'6'** – **Altro**.

*N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".*

**Rinuncia**

Barrare la casella se il soggetto indicato nel corrispondente rigo, che ha diritto all'eredità, rinuncia ad essa.

**Grado di parentela**

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra, ad esempio il padre e i figli, il nonno e i nipoti. Sono parenti in linea collaterale le persone che pur avendo il capostipite comune non discendono l'una dall'altra, ad esempio i fratelli e le sorelle, lo zio rispetto al nipote. Tra i fratelli bisogna distinguere i fratelli germani, che hanno in comune entrambi i genitori, dai fratelli unilaterali, che hanno in comune un solo genitore.

In questo campo va indicato il grado di parentela tra la persona, a cui sono devoluti i beni ed il defunto, anche nel caso in cui il beneficiario subentra per rappresentazione (indicare, in questo caso, il grado di parentela tra il defunto ed il beneficiario che subentra per rappresentazione).

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 1: "GRADO DI PARENTELA".

Si ricorda che al coniuge separato competono gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa.

In caso di separazione senza addebito di colpa, come ad esempio nel caso di separazione consensuale, i suddetti diritti rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima. I diritti successori cessano con il divorzio.

Nella successione per legge, in mancanza di parenti entro il sesto grado o altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato.

**N.B.** Se nella casella "Tipo soggetto" è indicato "5" (Trust), occorre riportare il grado di parentela tra il defunto (disponente) e il beneficiario dei beni conferiti nel trust. Se il beneficiario non ha rapporti di parentela con il defunto, oppure non è identificato o identificabile (trust di scopo), indicare il codice "35 - Estraneo/a".

**Persona con disabilità**

Barrare la casella se la persona ha una disabilità riconosciuta grave in base all'art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992.

La gravità della disabilità deve essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento della disabilità di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilando il relativo rigo del Quadro EH, avendo cura di indicare gli estremi del verbale.

**Cognome e nome o Denominazione/Ragione sociale**

Il cognome va indicato senza alcun titolo (studio, onorifico, ecc.) e per le donne quello da nubile. Il nome completo va indicato senza abbreviazioni.

Se il beneficiario è nato all'estero deve essere indicato lo Stato estero di nascita e la sigla "EE" nel campo dedicato alla provincia.

**RESIDENTE ALL'ESTERO**

Questa sezione è dedicata ai beneficiari che risiedono all'estero.

Chi risiede all'estero deve indicare il codice dello Stato estero, lo Stato estero di residenza, lo Stato federato, provincia o contea all'interno dello Stato estero di residenza, la località di residenza e l'indirizzo completo (ad esempio se gli Stati Uniti d'America è lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco).

La tabella con l'elenco dei codici degli Stati esteri è consultabile nell'Appendice del Modello Unico Persone fisiche – Fascicolo 1.

Se si vuole ricevere la notifica degli atti e degli avvisi in un luogo diverso rispetto a quello di residenza estera, occorre indicare il domicilio in Italia dove ricevere tali atti, presentando, secondo le specifiche modalità di compilazione ed invio, l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. elezione di domicilio per la notifica degli atti).

**SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE**

Questa sezione va compilata solo quando un discendente (rappresentante) subentra al suo ascendente (rappresentato) che non vuole (per rinuncia) o non può (ad esempio perché muore prima) accettare l'eredità

o il legato. In tale ipotesi, ai fini di una corretta devoluzione dell'eredità, della determinazione della base imponibile, dell'aliquota applicabile ed ai fini del riconoscimento dell'eventuale franchigia si farà riferimento al rapporto esistente tra il soggetto defunto e il rappresentante.

Succedono per rappresentazione:

- **in linea retta**, i discendenti dei figli del defunto;
- **in linea collaterale**, i discendenti dei fratelli o delle sorelle del defunto.

Se, ad esempio, la persona deceduta ha due figli, che hanno rinunciato all'eredità:

- il figlio 1 a sua volta ha tre figli;
- il figlio 2 a sua volta ha un figlio;
- l'immobile ereditato ha un valore di 60.000 €.

Per calcolare le quote di devoluzione spettanti ai quattro nipoti che subentrano ai propri genitori per rappresentazione, occorre dividere a metà il valore dell'immobile ereditato e successivamente suddividere ulteriormente ogni singola metà per i rispettivi beneficiari.

Per cui nell'esempio sopra descritto occorre procedere come di seguito:

- 1)  $60.000 \text{ €} / 2 = 30.000 \text{ €}$ ;
- 2)  $30.000 \text{ €} / 3$  (nipoti figlio 1) = 10.000 € quota di devoluzione per ognuno dei tre nipoti;
- 3)  $30.000 \text{ €} / 1$  (nipote figlio 2) = 30.000 € quota di devoluzione per l'unico nipote.

**N.B.** *Mentre la successione legittima non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado, la rappresentazione opera all'infinito.*

### Grado di parentela

Indicare il grado di parentela tra il rappresentato ed il defunto.

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 1: "GRADO DI PARENTELA".

### PARTE RISERVATA AL TRUST

Questa sezione va compilata solo quando la persona deceduta ha disposto per testamento il conferimento in tutto o in parte del suo patrimonio in un *trust*. Indicare il codice fiscale del trust e il codice fiscale del beneficiario finale, ove presenti.

### QUADRO EB – Attivo ereditario catasto terreni

In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel catasto terreni inclusi nell'attivo ereditario ed i fabbricati in corso di costruzione se non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano (consultare la tabella 'CODICI NATURA - TERRENI' riportata nell'Allegato 3 delle istruzioni).

Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell'attivo ereditario.

I dati relativi agli immobili [**Provincia (sigla)**, **Comune amministrativo**, **Codice Comune**, **Via o località**, **Foglio**, **Particella**, **Subalterno**, **Superficie**, **Reddito dominicale**, **Possesso del defunto**, **Codice diritto**] devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi presenti in catasto.

Questi dati si ricavano dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, in alcuni casi, come in quello di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi di una visura catastale più aggiornata, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.

Se vengono riscontrate incongruenze nei dati catastali indicati, la dichiarazione verrà scartata.

Dall'esame della visura catastale può risultare che un'unica particella di terreno sia "porzionata" in relazione alla diversità delle colture presenti su di essa, per cui con riferimento ad numero di particella, quale identificativo catastale, possono corrispondere più "porzioni", ognuna delle quali ha propri redditi e superficie, in questi casi occorre indicare il terreno unitariamente, compilando un solo rigo e riportandone i dati aggregati, come più avanti precisato.



**Comune amministrativo**

In questa Sezione va riportata la denominazione attuale del Comune amministrativo nel quale si trova il bene ereditario, **anche se non corrispondente a quello indicato sulla visura catastale** (ad esempio quando ci sono state modifiche dei confini o sono stati costituiti nuovi comuni), al momento della presentazione della dichiarazione. Per comune amministrativo si intende il Comune al quale si fa riferimento per le attività amministrative (anagrafe, Ufficio Tecnico), in particolare è il comune al quale vengono versati i tributi locali relativi al bene in successione (ad esempio IMU, TASI, TARI ecc.).

**Codice Comune**

Indicare il codice catastale del comune dove si trova fisicamente il terreno.

Il codice Comune può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri **come indicato sulla visura catastale** relativa al bene oggetto di successione (ad esempio A345 per la città di L'Aquila; A345F per L'Aquila sezione di Preturo). In generale, il Comune amministrativo coincide con il Comune catastale.

In un numero limitato di casi, quando le variazioni circoscrizionali per modifiche dei confini o per la costituzione di nuovi comuni sono ancora in corso, il comune amministrativo e comune catastale non coincidono.

In tali casi devono essere inseriti:

- la denominazione del comune amministrativo;
- il codice del comune catastale presente sulla visura, anche se corrispondente ad una diversa denominazione.

**Ad esempio:**

*Se la successione di beni riguarda un terreno che si trova fisicamente nel Comune di San Cesareo (Roma) ma al momento della presentazione della dichiarazione le variazioni circoscrizionali non sono state completate, per cui il comune catastale corrispondente è ancora Zagarolo, nel quadro EB della dichiarazione deve esser inserito:*

- *come comune amministrativo (campo 2) San Cesareo;*
- *come codice comune (campo 3) il codice M141 corrispondente al comune catastale (Zagarolo).*

L'elenco aggiornato dei Comuni catastali e amministrativi è consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

**Via o località**

Bisogna indicare la via o la località in cui è situato il bene.

Per le aree edificabili indicare il numero del lotto, se individuato dallo strumento urbanistico del Comune.

**Particella e subalterno**

Riportare il numero di particella e subalterno così come indicato sulla visura catastale.

**Natura**

Indicare il codice natura del bene oggetto di successione.

L'elenco dei codici si trova nella tabella 'CODICI NATURA – TERRENI' riportata nell'Allegato 3 delle istruzioni. Per gli immobili privi di autonomia reddituale, per i quali non c'è obbligo di accatastamento e che non sono iscritti al catasto fabbricati (ad esempio fabbricati in corso di costruzione), indicare i dati di identificazione catastale del terreno in cui si trovano, riportando nella presente casella la lettera corrispondente alla fattispecie dell'immobile oggetto di dichiarazione (nel nostro esempio la lettera "C").

**Superficie**

Indicare la superficie del terreno in ettari, are e centiare.

In presenza di una particella di terreno "**porzionata**" (in relazione alla diversità delle colture su di essa presenti), come nell'esempio di seguito riportato:

Foglio	Particella
16	157

Porz	Qualità	Classe	Superficie (m <sup>2</sup> )			Reddito	
			ha	are	ca	dominicale	agrario
AA	SEMINATIVO	4		30	94	Euro 17,58	Euro 3,99
AB	PASCOLO ARB	U	2	08	41	Euro 26,91	Euro 5,38

occorre sommare le superfici delle diverse porzioni e riportare il totale nei relativi campi. Analogamente, devono essere sommati i redditi dominicali riportandone il totale nello specifico campo.

### Reddito dominicale

Riportare il reddito dominicale indicato nella visura catastale. Se la particella è suddivisa in più porzioni e se in ognuna di questa viene praticata una coltura diversa, nel campo va indicata la somma dei singoli redditi dominicali.

### Possesso del defunto

Indicare la quota dell'immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero, il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

### Codice diritto

Il diritto posseduto dal defunto in genere corrisponde a quello indicato nella visura catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 delle istruzioni 'CODICE DIRITTO', in cui è riportata la tabella contenente i codici da utilizzare.

### Bene aziendale

La presente casella deve essere barrata in presenza di immobili intestati al *de cuius* che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l'intero valore).

### Codice dello Stato estero/Stato estero/Stato federato, Provincia o Contea/ Località/ Indirizzo

Per gli immobili situati all'estero indicare il codice dello Stato estero, lo Stato estero, lo Stato federato, provincia o contea all'interno dello Stato estero, la località e l'indirizzo completo ove è ubicato l'immobile (ad esempio se gli Stati Uniti d'America è lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco). La tabella con l'elenco dei codici degli Stati esteri è consultabile nell'Appendice del Modello Unico Persone fisiche – Fascicolo 1.

Inoltre, devono essere indicati il codice provincia "EE", i dati relativi al possesso del defunto, il codice diritto del defunto, il valore dell'immobile e l'imposta eventualmente versata all'estero (per la compilazione del relativo campo si rinvia alle istruzioni di seguito riportate).

### Tipologia Terreno

In questa casella deve essere indicato:

- il **codice 1** se il terreno è edificabile;
- il **codice 2** se il terreno è parzialmente edificabile;
- il **codice 3** se il terreno non è edificabile.

### Valore

Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

**Ad esempio:**

Anno apertura successione: 2015

Oggetto successione: terreno

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Nuda proprietà (Proprietà gravata da usufrutto)

Quota di possesso del defunto: 50%

Età usufruttuario: 65

Coefficiente determinazione diritti usufrutto in relazione all'età dell'usufruttuario (tabella allegata al Tur): 100

Tasso legale d'interesse per il 2015 (correlato alla tabella dei coefficienti): 0,5%

Beneficiario: EA1

Diritti trasmessi per successione: EA1 Nuda proprietà

Rendita catastale: 2.000 €

Valore venale in comune commercio del terreno all'apertura della successione: 200.000 €

**Per determinare il valore del terreno caduto in successione occorrerà effettuare il calcolo seguente:**

Valore della piena proprietà (valore venale del bene) x quota di possesso del defunto – valore corrispondente al diritto di cui è gravata la piena proprietà (valore venale del bene x quota di possesso del defunto x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR) =  $(200.000€ \times 50/100) - (200.000€ \times 50/100 \times 0,5/100 \times 100) = 100.000€ - 50.000€ = 50.000€$

Pertanto la somma da riportare nel campo 'valore', relativa al terreno oggetto di successione è 50.000€ (valore della nuda proprietà trasferita in successione).

**Discordanza dati intestatario**

Barrare la casella se c'è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario del terreno in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.

In questi casi va compilato il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi degli atti o delle successioni pregresse che giustificano l'intestazione catastale e i diritti in capo al *de cuius*.

**Passaggi senza atti legali**

Barrare la casella se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

In questi casi va compilato il Quadro EI, in cui sono richiamati i passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la registrazione della domanda di volture.

**Imposta versata all'estero**

Ad eccezione dei casi in cui ricorre l'applicazione dei trattati e accordi internazionali in materia di doppia imposizione, se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

**CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DEVOLUZIONE**

Le istruzioni alla compilazione della sezione "Devoluzione", contenute in questo paragrafo, **sono comuni a tutti i quadri della dichiarazione in cui essa è presente, pertanto occorre seguire le seguenti indicazioni tutte le volte in cui è necessario compilare tale sezione.**

**Devoluzione**

In questa sezione devono essere indicate per il singolo cespite le quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all'eredità. Non devono essere indicati i dati riferiti al soggetto beneficiario che ha rinunciato all'eredità, seppur indicato nel quadro EA.

**Rigo N. – Mod. N.**

Riportare il numero del rigo ed il numero progressivo del modulo del QUADRO EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario a cui la quota è devoluta.

**Ad esempio:** nel caso di due soggetti beneficiari (indicati rispettivamente nel rigo EA1 e EA2 del modulo n.1), le colonne "Rigo N." e "Mod. N." devono essere valorizzate rispettivamente con il numero 1/1 per indicare il soggetto presente nel rigo EA1 e con il numero 2/1 per indicare il soggetto presente nel rigo EA2.

Se il soggetto deceduto ha disposto con testamento il conferimento del suo patrimonio o parte di esso in un trust, la devoluzione si realizza solo nei confronti del soggetto che amministra il trust (*trustee*), mentre per l'applicazione delle aliquote e delle franchigie si fa riferimento al grado di parentela intercorrente fra defunto e beneficiario.

### Quota di devoluzione

Indicare la quota di devoluzione espressa in una frazione. Se la quota di possesso corrisponde all'intero, il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

In caso di devoluzione per legge si può consultare la tabella 'Successioni legittime - devoluzione' presente nell'Allegato 5 'DEVOLUZIONE'.

Pertanto, ad esempio, se un immobile è ereditato da due soggetti, per cui il primo riceve l'intero usufrutto e il secondo l'intera nuda proprietà, indicare nella quota di devoluzione di ciascuno 1/1.

In questo caso nel rigo di devoluzione dei due soggetti varia il codice diritto: per l'usufrutto si userà il codice '08' e per la nuda proprietà il codice '02'.

**N.B.** La voltura catastale dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione è effettuata, in caso di successione per legge, in base ai criteri e alle quote indicate nell'Allegato 5 'DEVOLUZIONE', rapportate al diritto del defunto; in caso di successione testamentaria, in base alle disposizioni contenute nel testamento, sempre in rapporto con il diritto del defunto.

### Ad esempio:

Oggetto successione: fabbricato categoria A/2

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Proprietà

Quota di possesso del defunto: 50%

Tipo successione: per legge

Beneficiari: EA1 (coniuge), EA2 (figlio), EA3 (figlio) e EA4 (figlio)

Quota devoluzione da indicare in dichiarazione: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (2/9-2/9-2/9)

Quota riportata in Voltura: EA1, 1/6 proprietà; EA2, 1/9 proprietà; EA3, 1/9 proprietà; EA4, 1/9 proprietà

Oggetto successione: terreno

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Proprietà

Quota di possesso del defunto: 20%

Tipo successione: per legge

Beneficiari: EA1 (coniuge), EA2 (figlio) e EA3 (figlio)

Quota devoluzione da indicare in dichiarazione: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli (1/3-1/3)

Quota riportata in Voltura: EA1, 1/15 proprietà; EA2, 1/15 proprietà; EA3, 1/15 proprietà

Oggetto successione: fabbricato categoria A/3

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Proprietà

Quota di possesso del defunto: 25%

Tipo successione: per testamento

Beneficiari: EA1, EA2, EA3 e EA4

Quota devoluzione da indicare in dichiarazione: ai quattro eredi in parti uguali (1/4-1/4-1/4-1/4)

Quota riportata in Voltura: EA1, 1/16 proprietà; EA2, 1/16 proprietà; EA3, 1/16 proprietà; EA4, 1/16 proprietà

### Codice diritto

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 4 delle istruzioni 'CODICE DIRITTO'.

Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es. 1/3 piena proprietà e 1/3 di usufrutto), ripetere l'indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti.

### Valore quota

Indicare il valore della quota di devoluzione cui il rigo si riferisce, arrotondato all'unità di euro.

Nel caso in cui il diritto del defunto (indicato nei quadri compilati con le informazioni sui cespiti oggetto di successione) è uguale al diritto da trasferire, il valore della quota è dato dal seguente calcolo:

$$\text{valore quota} = \text{valore quota defunto} \times \text{quota di devoluzione}$$

Se, invece, il diritto del defunto è diverso da quello da trasferire (ad esempio diritto del defunto "01 – piena proprietà" e diritto da trasferire "08 – diritto di usufrutto"), il valore della quota va calcolato seguendo le regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento alle singole quote di possesso ed alla tipologia di diritto oggetto di successione.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

#### Ad esempio:

Anno apertura successione: 2015

Oggetto successione: fabbricato categoria A/2

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Proprietà

Quota di possesso del defunto: 50%

Beneficiari: EA1, EA2 ed EA3

Diritti ereditati: EA1 Nuda proprietà (100%), EA2 Usufrutto (50%), EA3 Usufrutto (50%)

Età beneficiari: EA1 60 anni, EA2 19 anni, EA3 25 anni

Coefficiente determinazione diritti usufrutto in relazione all'età dell'usufruttuario (tabella allegata al Tur): 190 per EA2 e 180 per EA3

Tasso legale d'interesse per il 2015 (correlato alla tabella dei coefficienti): 0,5%

Rendita catastale: 2.000 €

Valore venale in comune commercio del fabbricato all'apertura della successione: 200.000 €

**Per determinare il valore del fabbricato caduto in successione in relazione alle singole quote di possesso ed alla tipologia di diritto oggetto di successione i beneficiari dovranno effettuare tre distinti calcoli:**

EA2 (usufruttuario) = valore venale del bene x quota di possesso del defunto x quota devoluzione x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR (D.P.R. 131/1986) =  $200.000 \text{ €} \times 50/100 \times 50/100 \times 0,5/100 \times 190 = 47.500 \text{ €}$

EA3 (usufruttuario) = valore venale del bene x quota di possesso del defunto x quota devoluzione x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR (D.P.R. 131/1986) =  $200.000 \text{ €} \times 50/100 \times 50/100 \times 0,5/100 \times 180 = 45.000 \text{ €}$

EA1 (nudo proprietario) = valore venale del bene x quota di possesso del defunto x quota devoluzione - valore corrispondente al diritto di cui è gravata la piena proprietà (usufrutto) =  $(200.000 \text{ €} \times 50/100 \times 100/100) - 47.500 \text{ €} - 45.000 \text{ €} = 7.500 \text{ €}$

Pertanto:

nel rigo corrispondente al beneficiario EA1 dovrà essere indicato come 'valore quota' l'importo di 7.500 €;

nel rigo corrispondente al beneficiario EA2 dovrà essere indicato come 'valore quota' l'importo di 47.500 €;

nel rigo corrispondente al beneficiario EA3 dovrà essere indicato come 'valore quota' l'importo di 45.000 €.

#### Agevolazioni

Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono state previste delle agevolazioni per la determinazione delle imposte da autoliquidare, nonché riduzioni dell'imposta di successione. Per fruire delle suddette agevolazioni/riduzioni occorre essere in possesso di specifici requisiti, per i cui approfondimenti si rimanda all'Allegato 2: 'AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI'.

Pertanto, se oggetto del trasferimento è un bene che rientra nelle casistiche riportate nella seguente tabella e si posseggono i requisiti per poter fruire delle relative agevolazioni/riduzioni, nella casella "Agevolazioni" bisogna indicare i corrispondenti codici di seguito riportati:

CODICE DA INSERIRE	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI
A	Beni culturali con vincolo precedente all'apertura della successione (art. 13, comma 1 del Tus);
C	Terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane (art. 5bis L. n. 97/1994);
D	Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni che fanno parte dell'attivo ereditario (immobili) art. 3 comma 4-ter, del Tus, artt. 1 e 10 del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali;
E	Terreni agricoli 'compendio unico' generale (art. 5bis L.D.lgs 228/2001);
F	Immobili di impresa artigiana familiare (art. 25, comma 4 del Tus);
G	terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli (art.14 Legge n. 441/1998);
L	beni culturali con vincolo successivo all'apertura della successione (art. 25, comma 2 del Tus);
M	fondi rustici in terreni montani, immobili in comunità montane (art. 9, commi 2 e 3, D.P.R. 601/1973);
N	boschi in terreni montani (art.9,comma 5, D.P.R. 601/1973);
P	prima casa;
Q	Aziende, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani con meno di 5.000 abitanti, e frazioni con meno di 1000 abitanti (art. 25, comma 4 bis del Tus);
R	Fondi rustici (art. 25, comma 3 del Tus);
X	Pertinenza prima casa
Y	Pertinenza di prima casa già in possesso dell'avente diritto

*I beni culturali non sottoposti al regime del vincolo devono essere indicati nel quadro ER.*

#### Agevolazione "Prima casa":

I codici 'P', 'X' ed 'Y' devono essere indicati esclusivamente dal beneficiario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (**vedi istruzioni Allegato 2**). L'agevolazione 'prima casa' si estende agli altri eventuali soggetti beneficiari anche se questi ultimi non possiedono i predetti requisiti.

**N.B.** Ciascun soggetto può richiedere l'agevolazione 'prima casa' in relazione ad un solo immobile abitativo. Se oggetto della successione sono abitazioni contigue, destinate a costituire un'unica unità abitativa, su di esse è possibile richiedere l'agevolazione 'prima casa'.

#### Pertanto, a titolo esemplificativo:

Se due fratelli, Tizio e Caio, ereditano due abitazioni (A e B) in relazione alle quali ognuno ha i requisiti per richiedere l'agevolazione prima casa (Tizio per l'abitazione A e Caio per l'abitazione B), la sezione "Devoluzione" del rigo EC1, in cui sono riportati i dati dell'immobile A, dovrà essere così compilata:

Tizio indicherà il codice P nel campo "Agevolazioni" della riga in cui sono riportate le informazioni relative alla propria quota di devoluzione, mentre nel campo "Agevolazioni" della riga in cui sono riportate le informazioni relative alla quota di Caio tale codice non dovrà essere indicato.

La sezione "Devoluzione" del rigo EC2, in cui sono riportati i dati dell'immobile B, dovrà essere, quindi, compilata in modo opposto rispetto a quella del rigo EC1; pertanto, Caio indicherà il codice P nel campo "Agevolazioni" della riga in cui sono riportate le informazioni relative alla propria quota di devoluzione, mentre nel campo "Agevolazioni" della riga in cui sono riportate le informazioni relative alla quota di Tizio tale codice non dovrà essere indicato.

L'agevolazione viene applicata sul bene indicato con il codice P al quale possono essere collegate fino a 3 pertinenze (cod. X).

Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

**Pertinenze prima casa:** la stessa agevolazione prevista per l'abitazione principale può essere chiesta, avendone i requisiti, anche per l'**esclusivo** trasferimento degli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 per i quali si intende istituire un vincolo pertinenziale (codice Y) con un immobile già acquistato fruendo dell'agevolazione 'prima casa', non ricadente nella presente successione.

*In relazione al medesimo soggetto beneficiario l'agevolazione con cod. Y, cod. P e cod. X non possono coesistere.*

*Il soggetto che richiede l'agevolazione sull'immobile che cade in successione da destinare a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, **non** deve avere altra pertinenza, precedentemente **acquisita con l'agevolazione, della stessa categoria catastale del bene che cade in successione.***

*Tuttavia, qualora il soggetto si impegni a trasferire la pertinenza acquistata in precedenza fruendo dei benefici entro un anno dall'apertura della successione, potrà richiedere l'agevolazione "prima casa" sulla pertinenza caduta in successione della stessa categoria della precedente.*

Per fruire dell'agevolazione, il richiedente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da allegare alla dichiarazione di successione (quadro EG), in cui occorre specificare gli estremi e la data dell'atto di acquisto dell'immobile a cui si riferisce la pertinenza; devono, inoltre, essere indicati anche gli estremi catastali sia dell'immobile principale in relazione al quale viene costituita la pertinenza sia delle eventuali altre pertinenze ad esso collegate.

Se per l'immobile che cade in successione non è stato già espresso un vincolo pertinenziale in un precedente atto, il soggetto che può fruire dell'agevolazione, nel rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve anche esprimere la volontà di destinare l'immobile caduto in successione a pertinenza di un immobile "prima casa", non rientrante nell'asse ereditario, già di sua proprietà o sul quale vanti un diritto di usufrutto, uso o abitazione.

Inoltre, deve essere specificato che il richiedente l'agevolazione non abbia altra pertinenza, **precedentemente acquisita con l'agevolazione**, della medesima categoria del bene che cade in successione, per il quale si intende fruire dell'agevolazione "prima casa"; ovvero dichiarare che si impegni a trasferirla entro un anno dall'apertura della successione.

Per l'allegazione di tale documentazione, unitamente al documento d'identità di chi sottoscrive la dichiarazione sostitutiva, occorre compilare i relativi campi del quadro EG.

**N.B.** *Ferme restando le suddette condizioni, è possibile chiedere l'agevolazione prima casa sulla sola pertinenza (cod. Y) anche quando il nesso pertinenziale viene istituito con un'abitazione "prima casa", non ricadente in successione e di proprietà (ovvero di usufrutto, uso o abitazione) di uno degli eredi/legatari, la cui titolarità è stata acquisita in un periodo in cui non esisteva la possibilità di richiedere l'agevolazione prima casa.*

### **Riduzioni art. 25, comma 1, del Tus**

Nei casi di successione aperta entro cinque anni da altra successione che ha per oggetto gli stessi beni e diritti, indicare il relativo codice numerico:

'1' – se la successione è aperta entro un anno dalla precedente successione;

'2' – se la successione è aperta entro due anni dalla precedente successione;

'3' – se la successione è aperta entro tre anni dalla precedente successione;

'4' – se la successione è aperta entro quattro anni dalla precedente successione;

'5' – se la successione è aperta entro cinque anni dalla precedente successione.

Se nella successione non sono compresi tutti i beni ed i diritti oggetto della precedente successione, oppure ne sono compresi anche altri, la riduzione verrà applicata sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi nella precedente successione.

### **Continuazione**

Se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli beni supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella "continuazione" e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione devoluzione del rigo che segue, senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.

**Ad esempio:** *bene descritto nel quadro EB al rigo EB1 devoluto a quattro eredi.*

*I primi tre beneficiari andranno indicati nella sezione devoluzione del rigo EB1, mentre il quarto beneficiario dovrà essere indicato nella sezione devoluzione del rigo EB2. In tale rigo non dovranno essere nuovamente riportati i dati del cespite già indicato in EB1.*

## QUADRO EC – Attivo ereditario catasto fabbricati

In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano inclusi nell'attivo ereditario. Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell'attivo ereditario.

I dati degli immobili [Provincia (sigla), Comune amministrativo, Codice Comune, Indirizzo, Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno, Zona censuaria, Categoria, Classe, Consistenza (vani, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>), Rendita catastale, Possesso del defunto, Cod. diritto] devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi con cui sono presenti in catasto. Questi si ricavano dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, in alcuni casi, come quello di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi della visura catastale più aggiornata, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.

Se vengono riscontrate incongruenze nei dati catastali indicati, la dichiarazione verrà scartata.

### Comune amministrativo

Riportare la denominazione del Comune amministrativo nel quale si trova il bene ereditario, **anche se non corrispondente a quello indicato sulla visura catastale** (ad esempio quando ci sono state modifiche dei confini o sono stati costituiti nuovi comuni), al momento della presentazione della dichiarazione.

Per comune amministrativo si intende il Comune al quale si fa riferimento per le attività amministrative (Anagrafe, Ufficio Tecnico), in particolare il comune al quale vengono versati i tributi locali relativi al bene in successione (IMU, TASI, TARI ecc.).

### Codice Comune

Indicare il codice catastale del Comune dove si trova fisicamente il fabbricato.

Il codice Comune può essere a seconda dei casi di 4 o 5 caratteri come indicato sulla visura catastale relativa al bene oggetto di successione (ad esempio A345 per la città di L'Aquila; A345F per L'Aquila sezione di Preturo). In generale, il Comune amministrativo coincide con il Comune catastale.

In un numero limitato di casi, quando le variazioni circoscrizionali per modifiche dei confini o per la costituzione di nuovi comuni sono ancora in corso, il comune amministrativo e comune catastale non coincidono.

In tali casi devono essere inseriti:

- la denominazione del comune amministrativo;
- il codice del comune catastale, presente sulla visura catastale, anche se corrispondente ad una diversa denominazione.

### Ad esempio:

*Se la successione di beni riguarda un fabbricato che si trova fisicamente nel Comune di San Cesareo (Roma) ma al momento della presentazione della dichiarazione le variazioni circoscrizionali non sono state completate, per cui il comune catastale corrispondente è ancora Zagarolo, nel quadro EC della dichiarazione deve essere inserito:*

- come comune amministrativo (**campo 2**) **San Cesareo**;
- come codice comune (**campo 3**) **il codice M141 corrispondente al comune catastale (Zagarolo)**.

L'elenco aggiornato dei Comuni catastali e amministrativi è consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

### Indirizzo

Indicare dove si trova esattamente l'immobile (località, via o piazza, numero civico, scala, piano e interno).

### Particella e subalterno

Riportare il numero di particella e subalterno, ove presente, così come indicato nella visura catastale.

### Zona censuaria

Riportare, se presente, la zona censuaria indicata nella visura catastale (U unica, 1, 2, ecc.).

### Categoria e classe

Riportare la categoria e la classe indicate nella visura catastale (la tabella "CODICI CATEGORIA" è riportata nell'Allegato 3 delle istruzioni).



Nel caso in cui nella visura catastale sia riportata, sotto il campo Categoria, la dizione "area urbana", "unità collabenti", "in corso di costruzione", "in corso di definizione", "lastrico solare" o "in attesa di dichiarazione", indicare la categoria sulla base della corrispondente tabella presente nell'Allegato 3 (Gruppo F). *Questi immobili appartengono alle "Categorie Fittizie" e quindi privi di rendita catastale.*

### Consistenza

In questo campo indicare i dati riportati nel campo "consistenza" presente nella visura catastale:

- il numero dei vani per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla A/1 alla A/11;
- i metri quadrati di superficie per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla C/1 alla C/7;
- i metri cubi di volume per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla B/1 alla B/8.

Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o F.

### Rendita catastale

Riportare la rendita indicata nella visura catastale.

Per gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) il campo non va compilato.

Per gli immobili accatastrati ma privi di rendita oppure iscritti in catasto ma privi di rendita definitiva, la compilazione di tale campo è strettamente connessa a quella del successivo campo 'Determinazione rendita' e pertanto è necessario seguire preventivamente le relative istruzioni alla compilazione.

Una volta compilato il campo 'Determinazione rendita':

- se in esso è stato inserito il codice '1', nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA);
- se nel campo 'Determinazione rendita' è stato inserito il codice '2', il presente campo non deve essere compilato.

### Codice dello Stato estero/Stato estero/Stato federato, Provincia o Contea/ Località/ Indirizzo

Per gli immobili situati all'estero indicare il codice dello Stato estero, lo Stato estero, lo Stato federato, provincia o contea all'interno dello Stato estero, la località e l'indirizzo completo ove è ubicato l'immobile (ad esempio se gli Stati Uniti d'America è lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco).

La tabella con l'elenco dei codici degli Stati esteri è consultabile nell'Appendice del Modello Unico Persone fisiche – Fascicolo 1.

Inoltre, devono essere indicati il codice provincia "EE", i dati relativi al possesso del defunto, il codice diritto del defunto, il valore dell'immobile e l'imposta eventualmente versata all'estero (per la compilazione del relativo campo si rinvia alle istruzioni di seguito riportate).

### Possesso del defunto

Indicare la quota dell'immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

### Codice diritto

Il diritto da dichiarare è quello vantato dal *de cuius*, per i beni caduti in successione ed in genere corrisponde a quello indicato nella visura catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 'CODICE DIRITTO', in cui sono riportati la tabella contenente i codici da utilizzare.

### Bene aziendale

La presente casella deve essere barrata in presenza di immobili intestati al *de cuius* che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l'intero valore).

### Imposta versata all'estero

Ad eccezione dei casi in cui ricorre l'applicazione dei trattati e accordi internazionali in materia di doppia imposizione, se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione, utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

**Determinazione rendita**

Dalla visura catastale il dichiarante può verificare se l'immobile è accatastato con rendita definitiva, con rendita proposta o è accatastato ma privo di rendita.

- **Rendita proposta:**

Nel caso di rendita proposta è possibile chiedere la determinazione del valore catastale dell'immobile, indicando il codice "1".

Il valore da indicare nel campo 'rendita catastale' è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.

La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di individuare una rendita, definita come "proposta".

Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva.

In ogni caso è facoltà dell'amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così dichiarati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.

La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva tramite il quadro EG).

Se l'Ufficio Provinciale Territorio rettifica la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera *ex tunc*.

- **Attribuzione rendita:**

Se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell'asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma ancora privi di rendita, indicare il codice "2".

Per questi fabbricati sarà necessario proporre espressa *richiesta di attribuzione della rendita* (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988), che dovrà essere allegata alla dichiarazione di successione tramite il quadro EG.

In questo caso non deve essere compilato il campo 'rendita catastale'.

**N.B.** Se nell'attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l'Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale, secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Del pari debbono essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni così come previste dall'art. 13 comma 14-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201.

**Valore**

Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

**Ad esempio:**

Anno apertura successione: 2015

Oggetto successione: fabbricato categoria A/2

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Nuda proprietà (Proprietà gravata da usufrutto)

Quota di possesso del defunto: 50%

Età usufruttuario: 65

Coefficiente determinazione diritti usufrutto in relazione all'età dell'usufruttuario (tabella allegata al Tur): 100

Tasso legale d'interesse per il 2015 (correlato alla tabella dei coefficienti): 0,5%

Beneficiario: EA1

Diritti trasmessi per successione: EA1 Nuda proprietà

Rendita catastale: 2.000 €

Valore venale in comune commercio del fabbricato all'apertura della successione: 200.000 €

**Per determinare il valore del fabbricato caduto in successione occorrerà effettuare il calcolo seguente:**

Valore della piena proprietà (valore venale del bene) x quota di possesso del defunto – valore corrispondente al diritto di cui è gravata la piena proprietà (valore venale del bene x quota di possesso del defunto x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR) = (200.000 € x 50/100) – (200.000 € x 50/100 x 0,5/100 x 100) = 100.000 € - 50.000 € = 50.000 €

Pertanto la somma da riportare nel campo 'valore', relativa al fabbricato oggetto di successione è 50.000 € (valore della nuda proprietà trasferita in successione).

**Discordanza dati intestatario**

Barrare la casella se c'è una discordanza tra i dati del soggetto intestatario del fabbricato in catasto e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.

In questi casi va compilato il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi degli atti o delle successioni pregresse che giustificano l'intestazione catastale e i diritti in capo al *de cuius*.

**Passaggi senza atti legali**

Barrare la casella se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

In questi casi va compilato il Quadro EI, in cui sono richiamati i passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

In tali casi le volture vengono eseguite con riserva e notificate ai soggetti ai quali, in catasto, i beni risultano intestati prima e dopo la domanda di volture.

**Diritto di abitazione**

Compilare il presente campo con riferimento al solo immobile su cui, con l'apertura della successione, si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite (*articolo 540 del codice civile*).

In particolare, occorre indicare:

**il codice '1'** se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **richiede** l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti (in questo caso non occorre indicare l'agevolazione cod. P oppure cod. P ed X nella sezione devoluzione con riferimento al coniuge richiedente né agli altri beneficiari – occorre indicare tale codice anche in relazione alla pertinenza con cod. X, collegata all'abitazione su cui è richiesta l'agevolazione);

**il codice '2'** se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **non richiede** l'agevolazione "prima casa";

**il codice '3'** se il coniuge superstite, che **ha rinunciato** all'eredità ma non al legato *ex lege*, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **richiede** l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti (in questo caso non occorre indicare l'agevolazione cod. P oppure cod. P ed X nella sezione devoluzione con riferimento ai beneficiari – occorre indicare tale codice anche in relazione alla pertinenza con cod. X, collegata all'abitazione su cui è richiesta l'agevolazione).

**il codice '4'** se il coniuge superstite, che **ha rinunciato** all'eredità ma non al legato *ex lege*, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **non richiede** l'agevolazione "prima casa".

**N.B. L'agevolazione, qualora richiesta, si estende anche alle quote dell'immobile spettanti agli altri beneficiari presenti nella sezione "Devoluzione".**

Si ricorda che il diritto di abitazione spettante *ex lege* al coniuge superstite, indicato nel presente campo, viene riportato nella trascrizione del certificato di successione e volturato al pari degli altri diritti presenti nella sezione "devoluzione".

**Immobile graffato**

Indicare gli ulteriori identificativi come riportati nella visura catastale.

Per ogni immobile graffato occorre indicare la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno. Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella 'continuazione' e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.

**Devoluzione**

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presente nel quadro EB .

**QUADRO ED – Passività e altri oneri**

Le passività deducibili sono costituite:

- **dai debiti del defunto** esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all'apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme "dichiarazione di sussistenza di debito" presente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti). Tale documento deve essere allegato alla dichiarazione (rigo EG5). I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l'acquisto di beni o diritti compresi nell'attivo ereditario. In presenza di una passività che grava su più beni compilare tanti righe quanti sono i beni interessati avendo cura di ripartire tra gli stessi il valore totale delle passività. Se i beni e diritti sono compresi solo in parte nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. I debiti relativi al defunto e ad altre persone sono deducibili nei limiti della quota del defunto. In assenza di una specifica determinazione le quote si considerano uguali tra tutte le parti.
- **dalle spese mediche e chirurgiche** relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
- **dalle spese funerarie** risultanti da regolari quietanze, deducibili per un importo non superiore a 1.032,91 euro (già 2.000.000 lire).

**Tipo**

Nella casella indicare uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di debito contratto ed alle condizioni, previste dalla normativa di riferimento, che li rende deducibili:

CODICE DA INSERIRE	PASSIVITÀ O ALTRI ONERI
1	Spese mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi.
2	Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro.
3	Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario.
4	Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti). Nella determinazione del saldo di conto corrente non bisogna considerare quelle somme relative ad assegni portati all'incasso nei quattro giorni prima dell'apertura della successione.
5	Debiti inerenti l'esercizio di imprese. * Tali debiti sono deducibili se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del defunto regolarmente tenute a norma di legge. Se il defunto non era obbligato alla tenuta delle scritture contabili, sono deducibili quelle somme che risultano nelle scritture contabili dei creditori.
6	Debiti cambiari
7	Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale. Tali debiti sono deducibili qualora il presupposto da cui essi sono derivati si sia verificato anteriormente alla data di apertura della successione.
8	Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi). I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto ed ai trattamenti previdenziali integrativi sono deducibili anche se il rapporto continua con gli eredi o i legatari.
9	Debiti tributari. Essi sono deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore a tale data.
10	Somme dovute al coniuge divorziato, a seguito di sentenza di scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso (o in caso di sentenza di separazione, passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi).
11	Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso. In questo caso non vanno compilati i campi 'Quota del defunto' e 'Progressivo cespite'
12	Altre passività

\* Si ricorda che in questa categoria non devono essere ricomprese le passività aziendali al netto delle quali è stato calcolato il valore dell'azienda indicato nel quadro EN e che, pertanto, sono già state escluse nella determinazione della base imponibile dell'imposta di successione.

I debiti cambiari e quelli verso aziende e istituti di credito, compresi i saldi passivi dei conti correnti, sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie del trattario, del prenditore, dell'azienda o istituto di credito (**codice 4**).

La deduzione dei debiti verso aziende ed istituti di credito è subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore nei successivi trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto. I debiti inerenti l'esercizio dell'impresa sono ammessi in deduzione anche se risultano dalle scritture contabili obbligatorie, regolarmente tenute (**codice 5**).

I debiti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici in genere, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e i debiti tributari, esistenti alla data di apertura della successione, sono deducibili anche se accertati in data posteriore (**codice 7**).

I debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e i debiti verso pubbliche amministrazioni, possono essere dimostrati entro sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo è divenuto definitivo.

**N.B.** Se al momento dell'apertura della successione si rientra in una delle casistiche individuate dal codice 10, i dati del coniuge beneficiario non devono essere inseriti nel quadro EA della dichiarazione.

Si precisa, infatti, che:

- il coniuge divorziato non può essere erede per legge ma solo a seguito di volontà testamentaria (dopo il divorzio i diritti successori tra coniugi cessano); in quest'ultimo caso i suoi dati devono essere indicati nel quadro EA, in quanto erede testamentario o legatario;
- il coniuge separato è erede a meno che non abbia l'addebito della separazione per colpa. In caso di separazione senza addebito di colpa (come ad esempio nel caso di separazione consensuale) i diritti successori dei coniugi rimangono inalterati anche per quanto riguarda il diritto alla legittima, per cui, in questo caso, i dati del coniuge beneficiario vanno indicati nel quadro EA.

### Estremi e data del documento

Riportare gli estremi e la data del documento e/o provvedimento da cui ha origine la passività (ad esempio provvedimento giurisdizionale, testamento nel caso di legato).

### Quota del defunto

Indicare la quota della passività del defunto espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se la quota di possesso corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

### PROGRESSIVO CESPITE

#### Quadro – Rigo N. – Mod. N.

I debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l'acquisto di beni o diritti compresi nell'attivo ereditario.

Se è stato indicato il codice:

- '3' (Mutui, contratti per l'acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario)
- '4' (Debiti verso aziende o istituti di credito)
- '5' (Debiti inerenti l'esercizio di imprese)
- '7' (Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale),

occorre indicare il quadro, il rigo e il modulo relativo al corrispondente cespite di riferimento (ad esempio: per il Tipo '3' -mutuo ipotecario- indicare il quadro EC, il rigo corrispondente dove è indicato l'immobile per il quale è stato contratto il mutuo e il numero di modulo).

### Valore

Indicare il valore per ciascuna passività, riferita alla quota del defunto, arrotondato all'unità di euro. Se nel campo "Tipo" è indicato il codice '11' (Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso), indicare il valore di quest'ultimo. Se il legato o l'onere consiste in una rendita vitalizia calcolarne il valore secondo le specifiche regole contenute nell'art. 17 del Tus.

### RIPARTIZIONE

In questa sezione devono essere indicate, per le singole passività esposte, le quote di ripartizione delle stesse.

**Rigo N. – Mod. N.**

Individuare il soggetto, indicato nel quadro EA, a cui è imputabile la passività indicando il rigo e il numero progressivo del modulo del quadro EA.

**Quota di ripartizione**

Indicare la quota di ripartizione della passività espressa in una frazione (ad esempio 1/10).

**Valore quota**

Indicare il valore della quota di devoluzione cui la passività si riferisce, arrotondato all'unità di euro.

**Continuazione**

Ogni sezione prevede la possibilità di ripartizione delle passività nel quadro di competenza a massimo tre soggetti. Se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le passività supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella "continuazione" e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nella sezione ripartizione del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.

Es.: passività descritta nel quadro ED al rigo ED1 ripartita tra quattro eredi. I primi tre andranno indicati nella sezione ripartizione ED1 il quarto nella sezione ripartizione del quadro ED2. In tale quadro non si dovranno riportare nuovamente i dati della passività già indicata in ED1.

**QUADRO EE – Prospetto riepilogativo asse ereditario**

In questo quadro va riportato il totale dell'attivo ereditario della successione così suddiviso:

**Rigo EE1 - Totale valore immobili**

Va indicato il valore degli immobili inseriti nei quadri 'EB', 'EC', 'EL' ed 'EM', ad eccezione dei beni culturali sottoposti a vincolo anteriormente all'apertura della successione (codice Agevolazione 'A' nella sezione devoluzione), in quanto esclusi dall'attivo ereditario.

Non devono essere considerati i beni immobili, intestati al *de cuius*, che fanno parte di aziende (come nel caso di ditte individuali) - casella "bene aziendale" barrata nei relativi quadri e quadro EN compilato.

**Rigo EE2 - Totale valore aziende**

Nel presente campo va riportato il valore delle aziende inserite nel quadro 'EN'.

**Rigo EE3 - Totale valore azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali**

Va riportato il valore dei beni inseriti nel quadro 'EO'.

Non vanno riportati i valori relativi ai:

- i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo;
- gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione Europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge. E' bene precisare che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.

**Rigo EE4 - Totale valore aeromobili, navi e imbarcazioni**

Va riportato il valore dei beni inseriti nei quadri 'EP' ed 'EQ'.

**Rigo EE5 - Totale valore altri beni**

Va riportato il valore degli altri beni inseriti nel quadro 'ER'.

Non vanno riportati i valori relativi ai crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.

**Rigo EE6 - Totale**

Sommare da EE1 a EE5.

**Rigo EE7 - Totale passivo**

Va riportato il valore delle passività e altri oneri inseriti nel quadro 'ED'.

**Rigo EE8 - Totale valore asse ereditario netto**

Calcolare la differenza tra EE6 e EE7.

Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e diritti che compongono l'attivo ereditario (al momento dell'apertura della successione) e l'importo complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi a carico degli eredi e dei legatari.

Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato, quindi, al netto dei legati e degli altri oneri che gravano su di esse, ed allo stesso modo il valore dei legati si deve considerare al netto degli oneri di cui sono gravati.

### QUADRO EF – Liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi

Questo quadro riassume tutti i dati dichiarati, utili ai fini del calcolo delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti.

Il versamento di tali imposte deve avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione.

I dati dei beni immobili siti all'estero non devono essere riportati in questo quadro, mentre gli immobili devoluti ai soggetti identificati con i codici '36', '37', '38' e '39' nel campo 'Grado di parentela' del quadro EA, seguono le specifiche tassazioni descritte in calce alla tabella "Grado di parentela" dell'Allegato 1.

Inoltre, si precisa che:

- Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2014, l'imposta ipotecaria e catastale, nel caso in cui sia prevista in misura fissa, è pari a 200 euro per ciascuna;
- Per le successioni aperte tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2013, l'imposta ipotecaria e catastale, nel caso in cui sia prevista in misura fissa, è pari a 168 euro per ciascuna.

Pertanto, nelle istruzioni che seguono, ogni riferimento all'imposta fissa si deve intendere con riguardo ad entrambe le casistiche e quindi ai relativi importi.

#### SEZIONE I – IMPOSTA IPOTECARIA

L'imposta ipotecaria è l'imposta dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate – Territorio, ovvero per l'intavolazione ove vige il Sistema Tavolare.

#### Rigo EF1 - Valore complessivo delle quote relative ad immobili assoggettati ad imposta proporzionale

##### Colonna 1:

Indicare il valore complessivo delle quote relative agli immobili indicati nei quadri EB, EC, EL, EM, per i quali:

- non è stata richiesta alcun tipo di agevolazione o riduzione (campo Agevolazione della sezione 'Devoluzione' non compilato);
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'A' (beni culturali vincolo anteriore);
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'N' (boschi in terreni montani);
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'L', 'R', 'F'.

In ogni caso non deve essere indicato il valore degli immobili situati all'estero (righe in cui 'provincia' = 'EE') ed il valore delle quote relative agli immobili devoluti a uno dei soggetti identificati con i codici '36', '37', '38' e '39' nel campo 'Grado di parentela' del quadro EA.

**Colonna 2:** indicare l'importo dell'imposta ipotecaria che si ottiene applicando al valore riportato in colonna 1, l'aliquota prevista dall'art. 1 della tariffa allegata al T.U. delle imposte ipotecarie e catastali (Decreto legislativo n. 347/1990), attualmente del 2 per cento; l'imposta è arrotondata per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se superiore o uguale.

Se esiste anche una sola quota dell'immobile in relazione alla quale l'avente diritto ha i requisiti per richiedere l'agevolazione "prima casa", tale agevolazione si estende all'intero bene; in relazione a tale bene non bisogna, quindi, compilare il presente rigo ma solo il rigo EF4.

Analogamente avviene se è stata richiesta l'agevolazione "M", in questo caso bisogna, infatti, compilare solo il rigo EF3, indicando il valore complessivo dei beni interessati da tale agevolazione.

#### Rigo EF2 - Valore complessivo delle quote relative ad immobili con agevolazione con codice "G"

L'agevolazione comporta il versamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa e l'esenzione dalla imposta catastale e di bollo per i beni dell'azienda agricola – anche se condotta in forma di società di persone – oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado, a condizione che i beneficiari siano in possesso di particolari requisiti soggettivi e si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni (per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'Allegato 2 alle istruzioni).

L'ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti previsti e l'adempimento degli obblighi assunti.

**Colonna 1:** indicare il valore delle quote relative agli immobili per i quali è stato indicato il codice 'G' (giovani imprenditori agricoli) nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione'.

**Colonna 2:** indicare l'importo dell'imposta ipotecaria in misura fissa *indipendentemente dal numero* degli immobili per i quali è stato indicato il codice 'G' nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione'.

Tuttavia, per i terreni *agricoli o montani*, indipendentemente dai requisiti previsti per fruire dell'agevolazione "G" e "M", è prevista una specifica forma agevolativa più favorevole per il contribuente.

In questi casi è possibile, infatti, effettuare un confronto tra il totale dei valori fiscali dei terreni e l'imposta ipotecaria calcolata in misura fissa, quindi riportare nella colonna 2 il minor valore dei due.

**Se è stata richiesta l'agevolazione "G" solo con riferimento ad alcune quote del bene, mentre per le restanti quote è stata applicata una imposta proporzionale (rigo EF1) e tale imposta risulta maggiore o uguale a 200 €, in questo caso la relativa imposta proporzionale assorbe la fissa per cui quest'ultima non è dovuta (non bisogna indicarla in colonna 2).**

#### **Rigo EF3 - Valore complessivo delle quote relative ad immobili con agevolazioni con i codici 'M'**

**Colonna 1:** va indicato il valore *complessivo* degli immobili per i quali, anche in relazione ad una singola quota, è stata richiesta l'agevolazione 'M' - Fondi rustici in territori montani e immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo - (codice 'M' nella casella 'Agevolazioni/Riduzioni' della sezione Devoluzione).

**Colonna 2:** indicare l'importo dell'imposta ipotecaria in misura fissa *indipendentemente dal numero* degli immobili per i quali è stata richiesta la suddetta agevolazione.

Come per l'agevolazione "G" anche per l'agevolazione "M" si applica la metodologia di calcolo delle imposte di maggior favore prevista per i terreni agricoli o montani, come specificato nel precedente paragrafo. In questi casi è possibile effettuare un confronto tra il totale del valore fiscale del terreno/terreni e l'imposta ipotecaria calcolata in misura fissa, quindi riportare nella colonna 2 il minor valore dei due.

#### **Rigo EF4 - Numero degli immobili 'prima casa', valore complessivo delle quote e relativa imposta**

L'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa sugli immobili per i quali è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione':

- il codice 'P' (abitazione 'prima casa');
- il codice 'X' (pertinenza 'prima casa');
- il codice 'Y' (pertinenza relativa alla 'prima casa' già nella titolarità dell'avente diritto).

**Colonna 1:** va indicato il numero degli immobili per i quali è stata richiesta l'agevolazione 'prima casa'.

Nel caso di abitazione principale e relativa pertinenza (cod. P ed X) per i quali si richiede l'agevolazione 'prima casa', avendone i requisiti, nella colonna 1 *bisogna indicare il numero 1 (e non 2)*.

**Colonna 2:** va indicato il valore complessivo delle quote relative agli immobili che presentano nella casella 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione' i codici 'P' (agevolazione prima casa), 'X' (pertinenza prima casa) o 'Y' (pertinenza relativa alla prima casa già nella titolarità dell'avente diritto).

**Colonna 3:** riportare il valore che si ottiene moltiplicando il numero degli immobili per i quali è stata richiesta l'agevolazione 'prima casa' (numero indicato in colonna 1) per 200,00 euro (imposta ipotecaria in misura fissa).

#### **Rigo EF5 - Imposta ipotecaria dovuta**

Sommare l'importo di colonna 2 dei rigi EF1, EF2, EF3 ed EF4 colonna 3.

Se l'importo ottenuto è inferiore all'imposta fissa (pari a 200€) occorre riportare 200€, salvo che sia stata richiesta l'agevolazione "G" e/o "M" ed in relazione ad esse l'imposta risulti inferiore al valore fisso (per i terreni *agricoli o montani* se il totale dei valori fiscali dei terreni è inferiore all'imposta ipotecaria calcolata in misura fissa).

#### **Rigo EF6 - Imposta ipotecaria già versata**

La compilazione di questo rigo è riservata ai casi di presentazione di una dichiarazione sostitutiva (cod. 1 o 2 nella casella "dichiarazione sostitutiva" del frontespizio).

Va riportata l'imposta ipotecaria già versata con la precedente dichiarazione presentata per la stessa successione (rigo EF8 della dichiarazione che si intende sostituire).

#### **Rigo EF7 - Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta ipotecaria (Legge n. 448/1998 art. 7, c. 2)**

Se, precedentemente all'apertura della successione, l'erede ha acquistato e ceduto un immobile in relazione al quale si è usufruito dell'agevolazione 'prima casa' per il calcolo ed il pagamento dell'imposta (registro/IVA) relativa al precedente acquisto, tale importo può essere utilizzato per compensare le imposte **ipotecaria, catastale** e di **successione** (successivamente liquidata dall'ufficio) dovute in relazione alla successione.

*Tale importo non può essere utilizzato su più atti o dichiarazioni di successione ed in ogni caso non dà luogo a rimborso.*

Il credito d'imposta può essere utilizzato fino a concorrenza delle imposte dovute; l'eventuale importo che eccede le suddette imposte può essere utilizzato per diminuire le imposte sui redditi per le persone fisiche (Irpéf) dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata successivamente alla data del nuovo acquisto. Nel presente rigo deve essere indicato l'intero importo del credito d'imposta che si intende utilizzare in diminuzione dell'imposta ipotecaria dovuta. Se l'importo del credito è superiore alla differenza dei rigi EF5 e EF6, la parte residua deve essere utilizzata in diminuzione dell'imposta catastale (Rigo EF13).

Nel caso di dichiarazione sostitutiva occorre riportare l'importo già indicato nel rigo EF7 della dichiarazione che si intende sostituire.



**Rigo EF8 - Imposta ipotecaria da versare**

Riportare la differenza dei rigi EF5, EF6 ed EF7.

L'importo da indicare non può essere negativo, nel caso ricondurlo a zero.

Se l'importo indicato in EF7 è maggiore della differenza tra EF5 ed EF6, tale maggior valore può essere riportato nel rigo EF13 per diminuire in misura corrispondente l'imposta catastale da versare.

In presenza di dichiarazione sostitutiva che comporta nuove formalità di trascrizione (codice 1 nella casella "dichiarazione sostitutiva" del frontespizio), l'imposta ipotecaria da versare **non può essere inferiore alla misura fissa**; pertanto se dalla differenza dei rigi EF5, EF6 ed EF7 risulta un importo inferiore a 200 €, occorre comunque indicare l'imposta minima pari a 200 €. Effettuate le possibili compensazioni (d'imposta ipotecaria e catastale), l'eventuale eccedenza d'imposta già versata con la dichiarazione che si intende sostituire può essere chiesta a rimborso presso l'ufficio territorialmente competente, mediante istanza. L'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

In alternativa è possibile scomputare tale maggiore importo dall'imposta di successione risultante dalla successiva liquidazione effettuata dall'Ufficio.

**SEZIONE II – IMPOSTA CATASTALE****Rigo EF9 - Valore complessivo delle quote relative ad immobili assoggettati ad imposta proporzionale**

**Colonna 1:** Indicare il valore complessivo delle quote relative agli immobili per i quali:

- non è stata richiesta alcun tipo di agevolazione o riduzione (campo Agevolazione non compilato)
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'A' (beni culturali vincolo anteriore)
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'N' (boschi in terreni montani)
- è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' il codice 'L', 'R', o 'F'.

In ogni caso non deve essere indicato il valore degli immobili situati all'estero (rigi in cui 'provincia' = 'EE') ed il valore delle quote relative agli immobili devoluti a uno dei soggetti identificati con i codici '36', '37', '38' e '39' nel campo 'Grado di parentela' del quadro EA.

L'imposta catastale, infatti, non è dovuta nelle seguenti ipotesi:

- a) trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei comuni;
- b) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- c) trasferimenti a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle fondazioni previste dal decreto legislativo di attuazione della legge del 23 dicembre 1998, n.461;
- d) trasferimenti a favore dei movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4 bis TUS), degli enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E);
- e) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate nelle lettere b) e c) ma che perseguono le medesime finalità. In tal caso il beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall'accettazione del trasferimento, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In mancanza, il beneficiario è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

**Colonna 2:** indicare l'importo dell'imposta catastale che si ottiene applicando al valore riportato in colonna 1 l'aliquota prevista dall' art. 10 del T.U. delle imposte ipotecaria e catastale (Decreto legislativo n. 347/1990), attualmente dell'1 per cento, essa è arrotondata per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro e per eccesso se superiore o uguale.

Se esiste anche una sola quota dell'immobile in relazione alla quale l'avente diritto ha i requisiti per richiedere l'agevolazione "prima casa", tale agevolazione si estende all'intero bene; in relazione a tale bene non bisogna, quindi, compilare il presente rigo ma solo il rigo EF10.

**Rigo EF10 Imposta relativa ad immobili assoggettati ad imposta catastale fissa**

Riportare l'importo indicato nella colonna 3 del rigo EF4.

L'imposta catastale è dovuta in misura fissa sugli immobili per i quali è stato indicato nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione':

- il codice 'P' (abitazione 'prima casa');
- il codice 'X' (pertinenza 'prima casa');
- il codice 'Y' (pertinenza relativa alla 'prima casa' già nella titolarità dell'avente diritto).

**Rigo EF11 - Imposta catastale dovuta**

Sommare l'importo di colonna 2 dei rigi EF9 ed EF10.

L'imposta catastale non può essere inferiore alla misura fissa, pertanto se l'importo è inferiore all'imposta fissa (pari a 200 €), occorre riportare 200 €.

**Rigo EF12 - Imposta catastale già versata**

La compilazione di questo rigo è riservata ai casi di presentazione di una dichiarazione sostitutiva (cod. 1 o 2 nella casella "dichiarazione sostitutiva" del frontespizio).

Va riportata l'imposta catastale già versata, per la stessa successione, nelle precedenti dichiarazioni (rigo EF14 della dichiarazione che si intende sostituire).

**Rigo EF13 - Credito d'imposta da utilizzare per l'imposta catastale (Legge n. 448/1998 art. 7, c. 2)**

Nel presente rigo deve essere indicata la parte del credito d'imposta residuo (al netto di quello già utilizzato per compensare l'imposta ipotecaria dovuta). Se l'importo del credito è superiore alla differenza dei rigi EF11 e EF12, la parte residua può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta di successione successivamente liquidata dall'ufficio.

**Rigo EF14 - Imposta catastale da versare**

Riportare la differenza dei rigi EF11, EF12 ed EF13.

L'importo da indicare non può essere negativo, nel caso ricondurlo a zero.

Se l'importo indicato in EF13 è maggiore della differenza tra EF11 ed EF12, tale maggior valore non può essere utilizzato per diminuire la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo ma solo l'imposta di successione in misura corrispondente.

In presenza di dichiarazione sostitutiva che comporta nuove volture (codice 1 nella casella "dichiarazione sostitutiva" del frontespizio), l'imposta catastale da versare **non può essere inferiore alla misura fissa**; pertanto se dalla differenza dei rigi EF11, EF12 ed EF13 risulta un importo inferiore a 200 €, occorre comunque indicare l'imposta minima pari a 200 €.

Effettuate le possibili compensazioni (d'imposta ipotecaria e catastale), l'eventuale eccedenza d'imposta già versata con la dichiarazione che si intende sostituire può essere chiesta a rimborso presso l'ufficio territorialmente competente, mediante istanza. L'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. In alternativa è possibile scomputare tale maggiore importo dall'imposta di successione risultante dalla successiva liquidazione effettuata dall'Ufficio.

**SEZIONE III – TASSA IPOTECARIA**

Questa sezione è dedicata alla liquidazione delle tasse ipotecarie per la trascrizione e volture presso competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Le tasse sono dovute nella misura di euro 90,00 per ciascuna "conservatoria" nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui euro 35 per la trascrizione ed euro 55 per le volture catastali).

**Rigo EF15 - Numero circoscrizioni di pubblicità immobiliare**

**Colonna 1:** indicare il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare.

La conservatoria di competenza è individuata in base al codice catastale del comune. Pertanto, in caso di due immobili (terreni e/o fabbricati) che si trovano nello stesso comune (sul certificato catastale viene indicato lo stesso codice comune per entrambi), nella colonna 1 va indicato il numero 1.

L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo <http://www.agenziaterritorio.it>.

**Non devono essere considerate le circoscrizioni in cui sono compresi solo:**

- gli immobili devoluti allo Stato, contraddistinti dal codice '36' nel campo 'Grado parentela' del quadro EA;
- gli immobili situati all'estero ('provincia' = 'EE');
- gli immobili censiti nel Catasto Tavolare, indicati nei quadri EL ed EM;
- gli immobili gravati da oneri reali, codice '10' presente nel campo codice diritto del relativo quadro;

**Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva:**

- Se nella casella 'Dichiarazione sostitutiva', presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice '1', indicare **solo** il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare relative agli **immobili interessati dalle nuove trascrizioni** che devono essere effettuate a seguito delle modifiche alla dichiarazione precedentemente presentata e da sostituire;
- Se nella casella 'Dichiarazione sostitutiva', presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice '2' o '3', il campo non deve essere compilato.

**Colonna 2:** indicare la tassa ipotecaria moltiplicando il numero delle circoscrizioni indicate in colonna 1 per euro 90,00, importo che comprende i tributi dovuti per la trascrizione del certificato di successione e per le volture catastali.

Nel caso in cui sia stata espressa la volontà di non dar seguito alle volture catastali mediante la barratura della casella presente nel frontespizio nella sezione "casi particolari", la tassa ipotecaria si ottiene moltiplicando il numero delle circoscrizioni relative a tali casistiche, indicate in colonna 1 per euro 35,00. Analogamente deve avvenire nei casi di eredità giacente/eredità amministrata (codice carica 5 e 6) e di trust (cod. carica 9), casi in cui la voltura non potrà avvenire in modo automatico.

Si ricorda che il presente modello non consente di eseguire le volture catastali anche nei casi di:

- immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario;
- immobili gravati da "Oneri reali" (codice "10" - tabella "Codici Diritto" dell'Allegato 4).

In questi due ultimi casi nella Colonna 2 non va indicata la tassa ipotecaria.

**N.B.** *Nei casi in cui la voltura non può avvenire in modo automatico ovvero si decide di non procedere automaticamente alla voltura catastale, i tributi speciali catastali dovuti per l'adempimento da eseguire presso gli Uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle entrate sono versati all'atto della presentazione della relativa domanda.*

#### SEZIONE IV – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle "conservatorie" ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

##### Rigo EF16

**Colonna 2:** indicare il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare.

La conservatoria di competenza è individuata in base al codice catastale del comune. Pertanto, in caso di due immobili (terreni e/o fabbricati) che si trovano nello stesso comune (sul certificato catastale viene indicato lo stesso codice comune per entrambi), nella colonna 2 va, quindi, indicato il numero 1.

L'elenco delle conservatorie è presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo <http://www.agenziaterritorio.it>.

##### Non devono essere considerate le circoscrizioni in cui sono compresi:

- gli immobili devoluti allo Stato, alle regioni, alle province o ai comuni, contraddistinti dai codici '36' o '37' nel campo 'Grado parentela' del quadro EA;
- gli immobili per i quali è stato indicato il codice 'C' (terreni agricoli "compendio unico" in zone montane), nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione';
- gli immobili per i quali è stato indicato il codice 'E' (terreni agricoli "compendio unico" generale), nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione';
- gli immobili per i quali è stato indicato il codice 'M' (boschi in terreni montani), nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione';
- gli immobili per i quali è stato indicato il codice 'G' (giovani imprenditori agricoli), nel campo 'Agevolazioni' della sezione 'Devoluzione';
- gli immobili censiti nel Catasto Tavolare, indicati nei quadri EL ed EM;
- gli immobili gravati da oneri reali, codice '10' presente nel campo codice diritto;
- gli immobili situati all'estero ('provincia' = 'EE').

##### Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva:

- Se nella casella 'Dichiarazione sostitutiva', presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice '1', indicare **solo** il numero delle circoscrizioni immobiliari relative agli **immobili interessati dalle nuove trascrizioni** che devono essere effettuate a seguito delle modifiche alla dichiarazione precedentemente presentata e da sostituire.
- Se nella casella 'Dichiarazione sostitutiva', presente nel quadro Dati Generali, è stato indicato il codice '2' o '3', il campo non deve essere compilato.

**Colonna 3:** indicare l'imposta di bollo che si ottiene moltiplicando il numero delle circoscrizioni della colonna 2 per euro 85,00.

**SEZIONE V – TRIBUTI SPECIALI**

I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall'art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto. Sulla base di quanto previsto ai numeri d'ordine 1, 2 e 4 dalla già citata tabella, gli importi dei tributi speciali sono così determinati:

- (n. d'ordine 1) € 7,44 per diritto di ricerca;
- (n. d'ordine 2) € 3,72 per ogni nota di trascrizione. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei Servizi di pubblicità immobiliari competenti (Conservatorie); € 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione (anche esso moltiplicato per il numero delle "Conservatorie");
- (n. d'ordine 4) € 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei Servizi di pubblicità immobiliari competenti (Conservatorie).

**Rigo EF17 - Formalità ipotecarie**

**Colonna 1:** indicare il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare relative agli immobili interessati dalle trascrizioni, calcolato seguendo le regole descritte al precedente rigo EF15 col. 1.

**Colonna 2:** il relativo importo dovuto.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

*Tizio presenta una dichiarazione di successione nella quale eredita due immobili, uno sito a Roma e uno sito a Milano. In tal caso, essendo due Servizi di pubblicità immobiliari competenti alla trascrizione degli immobili, nella colonna 1 del rigo EF17 deve essere indicato il numero delle "conservatorie", mentre nella colonna 2 l'importo di € 54,54 che risulta così composto:*

€ 7,44 quale diritto di ricerca;

€ 7,44 per le due note di trascrizione (€ 3,72 x 2 Servizi di pubblicità immobiliari competenti);

€ 2,48 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione (€ 1,24 x 2);

€ 37,18 per le formalità ipotecarie (18,59 x 2 Servizi di pubblicità immobiliari competenti).

**TOTALE DA VERSARE****Rigo EF19 - Totale da versare**

Va riportata la somma dei rigi EF8, EF14, EF15 colonna 2, EF16 colonna 3 ed EF17 colonna 2.

**SEZIONE VI – SANZIONI E INTERESSI**

Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l'accertamento d'ufficio, può essere utilizzata la presente sezione per ravvedere il **tardivo pagamento** delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (**articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997**), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con una sanzione ridotta ("ravvedimento operoso", **articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997**), utilizzando la presente sezione.

La sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento.

In particolare:

- se il pagamento è effettuato entro 15 gg dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,1% delle imposte dovute per ogni giorno di ritardo (riduzione della sanzione a 1/10 - articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 30 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/10 - articolo 13, comma 1, lettera a) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 90 gg dalla scadenza la sanzione è pari al 1,67% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/9 - articolo 13, comma 1, lettera a-bis) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato entro 1 anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/8 - articolo 13, comma 1, lettera b) del dlgs n. 472 del 1997);
- se il pagamento è effettuato oltre 1 anno ma entro il 2° anno dalla scadenza la sanzione è pari al 4,29% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/7 - articolo 13, comma 1, lettera b-bis) del dlgs n. 472 del 1997);

- se il pagamento è effettuato oltre 2 anni dalla scadenza la sanzione è pari al 5% delle imposte dovute (riduzione della sanzione a 1/6 - articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del dlgs n. 472 del 1997).

Di regola il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento (gli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sui tributi non versati).

### **QUADRO EG - Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione**

Questo quadro deve essere utilizzato per allegare ogni tipologia di documento necessario ai fini della corretta presentazione della dichiarazione (si veda il paragrafo "QUALI DOCUMENTI OCCORRONO"), nonché le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai beneficiari, **diversi dal dichiarante** (il dichiarante dovrà, invece, compilare il quadro EH), come ad esempio quelle necessarie a richiedere l'applicazione delle agevolazioni e/o le riduzioni dell'imposta di successione, qualora essi siano in possesso dei necessari requisiti per fruirne.

Eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o legatari, da allegare alla dichiarazione, devono essere corredate dalla copia dei documenti d'identità dei soggetti che le hanno sottoscritte.

**N.B.** *In tutti i casi di richiesta di agevolazione cod. Y dovrà essere comunque allegata (utilizzando il rigo EG8) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio come specificato nelle istruzioni alla compilazione della sezione "devoluzione" relativamente alle agevolazioni/riduzioni.*

La documentazione da allegare deve avere una bassa risoluzione (200x200dpi, colore Bianco e Nero), purché leggibile, nonché **deve** essere in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b oppure TIF e/o TIFF (sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia è disponibile un convertitore/validatore dei file da allegare alla dichiarazione); *l'allegazione del documento in un formato differente da quelli sopra indicati comporterà lo scarto della dichiarazione.*

In relazione ad ogni tipologia di documento da allegare occorre preventivamente indicarne il numero.

Tale documentazione deve, quindi, essere inviata unitamente alla dichiarazione di successione.

*In ogni caso è obbligatoria l'allegazione:*

- dell'albero genealogico (rigo EG6), dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e degli altri soggetti beneficiari, legati al defunto da vincoli di parentela;
- del testamento (nel caso di testamento estero occorre allegare anche la relativa traduzione).

Il rigo 'Altro' deve essere utilizzato per allegare la documentazione che non trova specifica collocazione negli altri rigi del presente quadro, come ad esempio: i certificati di morte di soggetti deceduti all'estero, i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all'estero, le pubblicazioni e i prospetti di titoli o quote di fondi comuni d'investimento, le traduzioni degli atti in lingua straniera, la copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulti l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi.

Per l'applicazione delle agevolazioni nel calcolo delle imposte da autoliquidare e/o riduzioni dell'imposta di successione in favore di **un soggetto diverso dal dichiarante**, è necessario presentare una specifica richiesta per ciascuna agevolazione/riduzione (da allegare alla dichiarazione di successione utilizzando i relativi rigi contenuti nel presente quadro) in cui si dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere gli specifici requisiti previsti dalla legge per poterne usufruire (Allegato 2).

Unitamente alle predette dichiarazioni sostitutive di atto notorio autografe, rese da soggetti diversi dal dichiarante, deve essere allegata la copia di un valido documento d'identità dei soggetti che le hanno sottoscritte (rigo EG7).

Il dichiarante, per rendere le proprie dichiarazioni sostitutive deve compilare esclusivamente il quadro EH (e non deve allegare la copia del proprio documento d'identità), ad eccezione del caso in cui egli chiedi, avendone i requisiti, di estendere l'agevolazione "prima casa" ad un immobile caduto in successione da destinare a pertinenza di un immobile "prima casa" già di sua proprietà non rientrante, quindi, nell'asse ereditario (cod. Y). In questo caso, infatti, anche il dichiarante deve rendere, utilizzando il presente quadro, una specifica dichiarazione sostitutiva secondo le indicazioni fornite nella relativa parte del paragrafo "CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DEVOLUZIONE", avendo cura di allegare la copia del proprio documento d'identità.

Se a richiedere l'agevolazione 'prima casa' sull'abitazione oggetto di successione (cod. P e /o X) o in caso di codice Y è uno dei beneficiari, diverso dal dichiarante, occorre compilare il rigo EG9 per allegare alla dichiarazione di successione la specifica richiesta e la copia del proprio documento d'identità.

**N.B.** nel caso in cui il richiedente è già nella titolarità di altro immobile acquistato con i benefici dell'agevolazione prima casa, unitamente alla suddetta documentazione occorre allegare una dichiarazione in cui risulti il suo impegno a trasferire l'immobile preposseduto entro un anno dal decesso.

Viceversa, se è il dichiarante a voler fruire di tale agevolazione, egli deve rendere esclusivamente la relativa dichiarazione sostitutiva utilizzando la specifica sezione del quadro EH, senza compilare il presente rigo e senza allegare la copia del proprio documento d'identità.

Il rigo EG10 deve essere utilizzato per allegare la documentazione relativa alle agevolazioni C (terreni agricoli "compendio unico" in comunità montane), D (Aziende) ed E (Terreni agricoli in "Compendio unico"), se richieste da soggetto diverso dal dichiarante.

Il rigo EG11 deve essere utilizzato per allegare la documentazione relativa alle agevolazioni A (beni culturali - vincolo anteriore all'apertura della successione), e alle riduzioni L (beni culturali - vincolo posteriore all'apertura della successione), Q (aziende) ed alle riduzioni codificate con 1-2-3-4-5 (beni in precedente successione entro 5 anni) se richieste da soggetto diverso dal dichiarante.

## QUADRO EH - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Il presente quadro deve essere utilizzato **da chi presenta il modello**, per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà da allegare alla dichiarazione di successione, nonché per richiedere l'applicazione delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali e le riduzioni dell'imposta di successione. Le dichiarazioni fornite nel presente quadro sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, troveranno applicazione le sanzioni penali previste all'art. 76 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### SEZIONE I - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il presente quadro deve essere utilizzato da chi presenta il modello, per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà necessarie alla registrazione della dichiarazione di successione, nonché per fornire ulteriori informazioni utili alla liquidazione dell'imposta di successione.

In particolare il richiedente, dopo aver inserito i propri dati anagrafici, deve indicare:

- a) la data del decesso o gli estremi della sentenza di dichiarazione di morte presunta o di assenza;
- b) i dati relativi allo stato di famiglia del defunto, degli eredi e dei legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto, riportando i dati indicati nel quadro EA. Per gli eredi o per i legatari nati all'estero indicare lo Stato estero di nascita e nel campo relativo alla provincia la sigla "EE";
- c) gli estremi di registrazione degli atti di ultima volontà del defunto ove questi ultimi siano presenti (Ufficio, Serie, Numero, Data e Sottonumero se presente). In presenza di testamento redatto all'estero, per cui è stata barrata l'apposita casella presente sul frontespizio, non occorre riportare gli estremi di registrazione. Indipendentemente dal tipo di testamento che è stato redatto occorre allegare l'atto, utilizzando il rigo 'testamento' presente nel quadro EG. In caso di più testamenti, se i righe di ciascun quadro non sono sufficienti, compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.);  
Si ricorda che ai documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in italiano eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, fatta eccezione per quelli validi anche in lingua straniera (sono gli atti presentati a uffici che fanno parte di territori "bilingue", come, ad esempio, la provincia di Bolzano - articolo 11, commi 5 e 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);
- d) gli estremi di registrazione dell'atto costitutivo dell'unione civile;
- e) l'eventuale presenza di accordi di reintegrazione dei diritti di legittima lesi, riportandone gli estremi di registrazione (Ufficio, Serie, Numero, Data e Sottonumero se presente). In presenza di più accordi, compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.);
- f) l'esistenza o meno di eredi o legatari interdetti, incapaci o portatori di disabilità grave. In caso di erede o legatario affetto da disabilità grave, indicare gli estremi del verbale dalla commissione per l'accertamento della disabilità di cui all'art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In caso di erede o legatario interdetto o inabilitato riportare gli estremi della sentenza dichiarativa. Riportare il numero del Rigo e del Modulo del

- quadro EA dove sono indicati i dati anagrafici del soggetto interdetto o affetto da handicap grave. Nel caso in cui i soggetti siano più di uno compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.);
- g) l'assenza o l'eventuale presenza di rinunzie all'eredità, con relativi estremi di registrazione (Ufficio, Serie, Numero, Data e Sottonumero se presente). In presenza di più rinunzie, compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.);
- h) se tra il defunto/a ed il coniuge è stata/non è stata pronunciata una sentenza di separazione passata in giudicato per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi;
- i) che non è stata presentata domanda di scioglimento dell'unione civile;
- j) l'ufficio dove è stato depositato il bilancio della società o dell'azienda posseduta dal defunto. In questo caso è necessario specificare la Camera di Commercio e la data di deposito del bilancio. In presenza di più bilanci compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.);
- k) che gli inventari/prospetti attestanti le attività e passività, nonché i documenti di prova di queste ultime costituiscono copie degli originali;
- l) gli estremi di registrazione o immatricolazione delle navi o delle imbarcazioni, nonché degli aeromobili. In presenza di più navi/imbarcazioni/aeromobili compilare un quadro aggiuntivo (in questo caso va indicato nel campo Mod. N. il progressivo 002 - 003 ecc.).

## SEZIONE II AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

La presente sezione deve essere utilizzata dal dichiarante per richiedere l'applicazione dell'agevolazione prima casa, avendone i requisiti.

E' necessario riportare i dati dell'immobile principale e delle relative pertinenze (Provincia, Comune amministrativo, Indirizzo, Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per i quali si intende fruire dell'agevolazione fiscale.

Si considerano pertinenze, fino ad un massimo di una per ciascuna categoria catastale, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che sono destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

Pertanto, è possibile indicare fino ad un massimo di 3 pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

Nel caso in cui la richiesta di agevolazione riguardi unità immobiliari contigue destinate a costituire un'unica unità abitativa, riportarne i dati catastali nei relativi campi.

Con l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione cartacea il richiedente, consapevole delle sanzioni penali in tema di dichiarazioni false o mendaci, attesta di avere i requisiti per fruire dell'agevolazione prima casa.

**I requisiti per fruire dell'agevolazione sono riportati nell'Allegato 2 alle istruzioni del presente modello.**

Nel caso in cui la richiesta di agevolazione 'prima casa' venga effettuata da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario presentare una specifica richiesta, da allegare alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'Prima casa', presente nel quadro EG.

Si ribadisce che nei casi di richiesta di agevolazione cod. Y dovrà essere comunque allegata (utilizzando il rigo EG9) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio come specificato nelle istruzioni alla compilazione della sezione "devoluzione" relativamente alle agevolazioni/riduzioni.

## SEZIONE III RICHIESTA UTILIZZO DI CREDITO D'IMPOSTA

La presente sezione deve essere compilata, se è il dichiarante a richiedere l'utilizzo del credito d'imposta derivante dall'acquisto e cessione, precedentemente all'apertura della successione, di un immobile in relazione al quale è già stata richiesta l'agevolazione 'prima casa' per il calcolo ed il pagamento dell'imposta (registro/IVA) relativa al precedente acquisto.

Se si è nelle condizioni indicate nei rigi EF7 e/o EF13 che, pertanto, sono stati compilati, il soggetto richiedente che ha maturato un credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa" non appartenente alle categorie A/1, A/8, A/9 e lo voglia utilizzare in diminuzione dell'importo delle imposte ipotecaria, catastale ed eventualmente di successione dovute in relazione alla presente dichiarazione, dovrà presentare tale richiesta di "utilizzo del credito d'imposta", avendo cura di indicare:

- La tipologia di imposta che si intende utilizzare in diminuzione dell'imposta ipotecaria, catastale e/o di successione, specificando se si tratta dell'imposta di registro o IVA e l'importo versato;

- Gli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile 'prima casa' venduto o donato in relazione al quale nasce il credito d'imposta;
- Gli estremi dell'atto di vendita o donazione dell'immobile 'prima casa' in relazione al quale nasce il credito d'imposta.

Inoltre occorrerà allegare le fatture relative all'eventuale IVA corrisposta nella compravendita dell'immobile, utilizzando il quadro EG (rigo EG8).

Il credito d'imposta corrisponde, quindi, all'imposta di registro o all'IVA versata in sede di acquisto dell'immobile agevolato e poi ceduto precedentemente all'apertura della successione.

Il credito di imposta non dà luogo a rimborso per espressa disposizione normativa.

Se chi richiede l'utilizzo del credito d'imposta è uno dei beneficiari, diverso dal dichiarante, questi dovrà rendere la presente dichiarazione sostitutiva allegandola alla dichiarazione di successione, compilando il quadro EG.

## SEZIONE IV ALTRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

La presente sezione deve essere utilizzata dal soggetto dichiarante per chiedere l'applicazione delle agevolazioni relative alle imposte ipotecarie e catastali nonché delle riduzioni dell'imposta di successione.

Nel caso in cui la richiesta di agevolazioni o riduzioni riguardi un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario presentare una specifica richiesta, per ciascuna agevolazione/riduzione, che deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando i righe relativi alle agevolazioni e riduzioni presenti nel quadro EG.

Con l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione cartacea il richiedente, consapevole delle sanzioni penali in tema di dichiarazioni false o mendaci, attesta di avere i requisiti per fruire delle agevolazioni e riduzioni indicate.

I requisiti per fruire delle agevolazioni e riduzioni sono riportati nell'Allegato 2 alle istruzioni del presente modello.

## QUADRO EI – Dichiarazioni utili alla voltura catastale – discordanza dati intestatario e passaggi intermedi non convalidati da atti legali

Il quadro EI è utilizzato per riportare dichiarazioni utili ai fini della voltura catastale.

Il presente quadro va compilato dal dichiarante ogni volta che si riscontrano discordanze tra il soggetto intestatario ovvero i relativi diritti, così come rappresentati in catasto, rispetto a quelli del defunto. Lo stesso quadro va compilato in presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali.

Con riferimento all'identificativo catastale di ciascun immobile oggetto di successione, per ogni atto non volturato vanno indicate le informazioni riguardanti:

- la natura dell'atto (atto notarile, denuncia di successione, atto giudiziario);
- la tipologia dell'atto (ad es. compravendita, usucapione, ecc.).

Gli elementi da riportare dopo l'indicazione di ogni identificativo catastale, sono i seguenti:

- se si tratta di atto notarile: indicare il numero di repertorio, la data dell'atto e il cognome e nome dell'ufficiale rogante che ha redatto l'atto, nonché gli estremi di registrazione;
- se si tratta di successione: indicare il volume, il numero e l'anno di registrazione, nome cognome del *de cuius*, la data di morte e l'Ufficio del Registro/entrate ove è stata presentata la dichiarazione di successione;
- se si tratta di atto giudiziario: indicare la data dell'atto e il numero, quando esistente, del Registro Generale ovvero di altro registro tenuto dal cancelliere e l'autorità emittente.

Qualora per detti atti sia stata presentata la relativa domanda di volture, ma la stessa non sia stata ancora registrata, indicare il numero di protocollo e la data della richiesta.

Dovranno essere altresì riportati gli eventuali passaggi intermedi non convalidati da atti legali e specificata la loro cronistoria.

**N.B.** Nel caso in cui la voltura si rendesse ineseguibile, o eseguibile parzialmente, ovvero eseguibile con riserva, sarà cura dell'Ufficio provinciale- Territorio dell'Agenzia delle entrate, comunicare la circostanza al soggetto dichiarante al fine di attivare ogni utile collaborazione mirata alla rimozione delle incongruenze rilevate. Allo stesso Ufficio provinciale è comunque possibile rivolgersi in via preventiva per richiedere ogni utile informazione necessaria.



Le dichiarazioni riportate in questo quadro sono rese dal dichiarante ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella piena consapevolezza della responsabilità penale nella quale può incorrere, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso in cui i passaggi mancanti siano riportati sulla base di una dichiarazione resa da persona diversa da quella che sottoscrive la dichiarazione di successione, occorre specificare questa circostanza nel quadro El ed occorre allegare il relativo file della dichiarazione resa, corredato dalla copia di un documento di identità del soggetto che l'ha sottoscritta.

### QUADRO ER – Rendite, crediti e altri beni

Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo.

In relazione ai crediti, rientrano in successione:

- i crediti fruttiferi;
- i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione;
- i crediti in natura.

Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell'apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall'ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività (art. 16 TUS).

#### Tipo cespite

A seconda del tipo di rendita, credito o bene dichiarato, utilizzare i seguenti codici:

CODICE DA INSERIRE	TIPOLOGIA DI RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI
<b>BI</b>	beni inventariati.
<b>CR</b>	crediti, rimborsi fiscali*, compresi gli interessi legali maturati fino alla data di apertura della successione, censi, rendite, pensioni (comprese nell'attivo ereditario) e somme depositate in conto corrente.
<b>DN</b>	denaro, gioielli e mobilia non inventariati.
<b>AB</b>	altri beni.

\* Solo nel caso in cui si era esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in quanto l'attivo ereditario non comprendeva beni immobili ed aveva un valore inferiore o uguale a 100.000 euro ed a seguito del rimborso tale soglia sia stata superata. I termini di presentazione della dichiarazione decorrono dalla comunicazione del rimborso.

#### Descrizione

Descrivere la tipologia di bene.

Nel caso di somme depositate in conto corrente le informazioni possono essere desunte dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito.

Ad esempio:

conto corrente n. XXXXX c/o banca XXXXX, filiale di XXXXX - AG. XX, intestato/cointestato a XXXXX, recante un saldo creditore alla data del decesso del 00/00/0000 di € XXXXX.

#### Possesso del defunto

Indicare la quota del bene posseduta dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10).

Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'allegato 4 'CODICE DIRITTO'

**Bene estero**

Barrare la casella se le rendite, i crediti e gli altri beni sono di natura estera.

**Imposta versata all'estero**

Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

**Valore**

Indicare la base imponibile delle rendite, dei crediti e degli altri beni, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto (articoli 17, 18, e 19 del Tus).

RENDITE E PENSIONI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Rendita perpetua o a tempo indeterminato	Applicando il moltiplicatore (previsto dall'art. 17 TUS) periodicamente aggiornato con apposito Decreto Ministeriale.*
Rendita o pensione a tempo determinato	Valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente** (il valore così determinato non può essere superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo indicate al punto precedente per la rendita perpetua o a tempo indeterminato).
Rendita o pensione vitalizia	Valore ottenuto moltiplicando l'annualità per il coefficiente, previsto nell'Allegato al testo unico sull'imposta di registro (Tur - DPR n. 131 del 26 aprile 1986), applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte la rendita deve cessare.

\* Ad esempio, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2015) il moltiplicatore è pari a cinquecento volte l'annualità.

\*\* Ad esempio, il saggio legale d'interesse è stato fissato, con D.M. 11 dicembre 2015, nella misura dello 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 2016. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

- **Nei casi di rendite o di pensioni a tempo determinato:** se è prevista la cessazione prima della scadenza per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa dal beneficiario, il valore non può essere superiore a quello si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo previste per la rendita o pensione vitalizia, con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
- **Nei casi di rendite o di pensioni vitalizie, costituite congiuntamente a favore di più persone,** per il calcolo del valore si deve tener conto:
  - dell'età del meno giovane dei beneficiari, se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi;
  - dell'età del più giovane dei beneficiari, se vi è diritto di accrescimento fra loro;
  - se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell'età di questa.

CREDITI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Crediti fruttiferi	L'importo dei crediti con gli interessi maturati
Crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione	Il valore attuale calcolato al saggio legale di interesse corrente *
Crediti in natura	Il valore dei beni che ne sono oggetto
Diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, e di quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi	Il valore delle quote oggetto di liquidazione determinato con le modalità indicate nel quadro EO

\* Ad esempio, il saggio legale d'interesse è stato fissato, con D.M. 11 dicembre 2015, nella misura dello 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza 1 gennaio 2016.

**Denaro, mobili e gioielli** si presumono compresi nell'attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN).

Pertanto:

- Se nella dichiarazione di successione **non è indicato alcun importo** per denaro, mobili o gioielli, l'Ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
- Se nella dichiarazione di successione **è indicato un importo inferiore** al dieci per cento del valore netto dell'asse ereditario, l'Ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell'importo necessario al raggiungimento dell'ammontare previsto dalla presunzione.
- Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobili e gioielli per un **ammontare superiore** al dieci per cento, l'Ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.

Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l'esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell'inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.

L'inventario deve essere redatto a norma degli art. 769 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche.

ALTRI BENI MOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Beni e diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli indicati nei precedenti quadri della dichiarazione*	Il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione

\* Per l'usufrutto e l'uso si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) del Tus.

### Devoluzione

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB.

**ALLEGATI****ALLEGATO 1 - GRADO DI PARENTELA  
ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI**

4% = CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	
01	Coniuge
02	Figlio/a
03	Genitore
04	Nipote in linea retta
05	Nonno/a
06	Pronipote in linea retta
07	Bisavo
08	Figlio/a di pronipote in linea retta
09	Trisavo
6% = FRATELLI E SORELLE, ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO AFFINI IN LINEA RETTA E AFFINI IN LINEA COLLATERALE FINO AL 3° GRADO	
10	Fratello/sorella germano
11	Fratello/sorella unilaterale
12	Genitore del coniuge
13	Cognato/a
14	Nonno/a del coniuge
15	Nipote (figlio/a di fratello/sorella)
16	Zio/a
17	Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge)
18	Zio/a del coniuge
19	Bisavo del coniuge
20	Figlio/a di nipote (figlio/a di figlio/a di fratello/sorella)
21	Cugino/a
22	Prozio/a
23	Figlio/a di nipote (Figlio/a di Figlio/a di Figlio/a del coniuge)
24	Figlio/a del coniuge
25	Figlio/a del cognato/a
26	Nuora/Genero
8% = ALTRI SOGGETTI	
27	Nipote di nipote (in linea collaterale)
28	Figlio/a di cugino/a
29	2° cugino/a
30	Fratello/sorella di bisavo
31	Altro cugino/a
32	Figlio di 2° cugino/a
33	Nipote di trisavo
34	Nipote di cugino/a
35	Estraneo/a
NON SOGGETTI AD IMPOSTA	
36	Stato
37	Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e ONLUS
38	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art.3,c.1 TUS), movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4bis TUS), enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E)
39	Enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute (ex art. 3,c.2 TUS)

**N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".**

Lo Stato (**codice '36'**) è esente da qualsiasi imposta, tassa o tributo dovuti per le successioni a suo favore.

Le Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane e ONLUS (**cod. 37**) non pagano l'imposta ipotecaria, catastale e di bollo. Gli Enti pubblici, fondazioni e associazioni (**cod. 38 e 39**) non pagano l'imposta ipotecaria e catastale.

**N.B.** Sono dovute le imposte ordinarie e gli interessi calcolati dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, se entro 5 anni dall'accettazione dell'eredità o del legato i soggetti rientranti tra quelli descritti nel **codice '39'** non dimostrino di aver impiegato i beni ricevuti (o le somme ricavate dalla loro alienazione) per le finalità disposte dal testatore.

## ALLEGATO 2 - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

CODICE DA INSERIRE	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI
A	beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione);
C	terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane;
D	aziende o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario (immobili);
E	terreni agricoli "compendio unico" generale;
M	fondi rustici in territori montani e/o immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo;
N	boschi in terreni montani;
G	terreni/Aziende Agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali;
P	abitazione 'prima casa';
X	pertinenza 'prima casa';
Y	pertinenza relativa alla 'prima casa' che già è nella titolarità dell'avente diritto.

N.B. Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

**QUADRO SINOTTICO DELLE AGEVOLAZIONI  
IN MATERIA DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE**

(I = Ipotecaria; C = Catastale ; S = Successione)

TIPOLOGIA	CODICE	AGEVOLAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	BENEFICIARI
Abitazione 'prima casa'	P, X, Y	I = imposta fissa	art. 69 L. 342/2000; art. 1 Tariffa del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali	qualsiasi soggetto
		C = imposta fissa		
Terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli professionali	G	I = imposta fissa	art. 14 L. 441/1998, art. 4-bis D.Lgs. 228/2001	Coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale < 40 anni; ascendente, discendente entro 3° grado
		C = esente		
		S = esente		
Fondi rustici in territori montani	M	I = imposta fissa	art. 9 DPR 601/1973 comma 2	coltivatore diretto
		C = esente		
Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo	M	I = imposta fissa	art. 9 DPR 601/1973 comma 5	qualsiasi soggetto
		C = esente		
Boschi in terreni montani	N	S = esente	art. 9 DPR 601/1973 comma 5	ascendente, discendente, coniuge
Terreni agricoli 'compendio unico' in zone montane	C	I = esente	art.5-bis L. 97/1994	coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale
		C = esente		
		S = esente		
Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	A	S = esente	art. 13 comma 1 del Tus	qualsiasi soggetto
Aziende (rami di esse, quote sociali e azioni)	D	I = esente	art. 3 c. 4-ter del Tus; artt. 1, c. 2; 10, c. 3 del T.U. delle imposte ipotecarie e catastali; art. 1 c. 3 L. 244/2008	discendente e coniuge
		C = esente		
		S = esente		
Terreni agricoli "compendio unico" generale	E	I = esente	art. 5-bis D.Lgs.228/2001	coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale
		C = esente		
		S = esente		

## BENI CULTURALI COD. A

Rientrano in tale codifica i beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all'apertura della successione, per i quali sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione.

L'erede o il legatario deve presentare l'inventario dei beni che ritiene non debbano essere compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione (art.13 TUS).

L'attestazione deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevolazione sia il dichiarante.

L'alienazione in tutto o in parte dei beni, prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato, determinano l'inclusione dei beni nell'attivo ereditario. L'Amministrazione dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ne dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente. Per i territori della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ai suddetti adempimenti gli organi rispettivamente competenti.

I beni culturali sottoposti a vincolo precedentemente all'apertura della successione sono **esclusi dall'attivo ereditario e sono esenti dalla sola imposta di successione**.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

## TERRENI AGRICOLI "COMPENDIO UNICO" IN ZONE MONTANE COD. C

Rientrano in tale codifica i terreni agricoli in zone montane trasferiti a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli professionali che si impegnano a costituire un "compendio unico" ed a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 15 anni dal momento dell'acquisto. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati, altrimenti ne decade l'agevolazione. Analogamente, viene meno l'agevolazione, se il compendio non è interamente compreso nella quota di uno o più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Le stesse regole si applicano anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

Per fruire dell'agevolazione occorre presentare una attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevolazione sia il dichiarante.

In questi casi tali beni **sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo**.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

## AZIENDE O RAMI DI ESSE, QUOTE SOCIALI ED AZIONI FACENTI PARTE DELL'ATTIVO EREDITARIO COD. D

Rientrano in tale codifica i trasferimenti, *anche* tramite patti di famiglia, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, effettuati in favore del coniuge e dei discendenti del defunto, a condizione che i beneficiari proseguano o detengano il controllo dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione di successione (Quadro EG) o presentando una dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevolazione sia il dichiarante.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 ter, D. lgs 346/1990 il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1) del c.c.

Pertanto, tale ultimo requisito non si applica per le quote di società di persone.

In questi casi tali trasferimenti **non sono soggetti ad imposta di successione e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali**.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dal beneficio e il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre le sanzioni e gli interessi di mora.

Si precisa che il patto di famiglia è il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

## TERRENI AGRICOLI "COMPENDIO UNICO" GENERALE COD. E

Rientrano in tale codifica i terreni agricoli trasferiti a coloro che si impegnano a costituire un "compendio unico" ed a coltivarlo o condurlo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per almeno 10 anni dal trasferimento, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale. I terreni agricoli e le relative pertinenze (compresi i fabbricati rurali)

che costituiscono il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per 10 anni dal momento della costituzione. Quindi durante tali anni non possono essere in nessun caso frazionati. Questo vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. L'attestazione da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevolazione sia il dichiarante.

In questi casi tali beni **sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo**;

Le stesse regole ed agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in "maso chiuso", laddove il beneficiario si impegni a condurlo direttamente per dieci anni.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

### **BOSCHI IN TERRENI MONTANI COD. N**

I trasferimenti ad ascendenti, discendenti e coniugi aventi ad oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi in terreni montani **sono esenti dalla imposta sulle successioni**.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

### **TERRENI / AZIENDE AGRICOLE DEVOLUTE A GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI COD. G**

Rientrano in tale codifica i beni che costituiscono l'azienda agricola e che siano ad essa strumentali, anche se condotta in forma di società di persone, trasferiti, con la presentazione della dichiarazione di successione, ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado del defunto (quindi a soggetti legati da un vincolo di parentela in linea retta ed entro il terzo grado con il defunto), che non hanno ancora compiuto 40 anni di età al momento dell'apertura della successione, a condizione che:

- diventino coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale entro 24 mesi dal trasferimento dei beni e che si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni;
- siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale, iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento.

In questi casi tali soggetti dovranno continuare a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno 6 anni.

Pertanto, in mancanza di tutte le suddette condizioni, necessarie ad ottenere l'agevolazione, comporta la decadenza dal regime agevolato, il recupero dei tributi dovuti nonché il pagamento dei relativi interessi di mora.

E' considerato imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate "imprenditori agricoli professionali" qualora lo statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone: almeno un socio deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative: almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Si considerano coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

In questi casi i beni costituenti azienda agricola **sono esenti da imposta di successione, imposta catastale e di bollo, mentre l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa**.

Possono godere del regime agevolato anche le costruzioni rurali sempreché strumentalmente funzionali alle necessità del fondo rustico e trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

### **FONDI RUSTICI IN TERRENI MONTANI ED IMMOBILI IN COMUNITÀ MONTANE INSERITI IN PIANI DI SVILUPPO COD. M**

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, **sono soggetti all'imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo**.

Oltre ai suddetti requisiti di carattere oggettivo è necessario che i beneficiari siano coltivatori diretti.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, nonché ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.

I proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi decadono dai benefici di cui sopra.

Per terreni montani si considerano:

- i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

L'Ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione.

### **PRIMA CASA COD. P - PERTINENZA COD. X O Y**

Ai trasferimenti del diritto di proprietà o di diritti immobiliari relativi a case di abitazione con categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, derivanti da successioni, **sono applicate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa (200€ per ciascuna)**, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della "prima abitazione".

**N.B.** *I beneficiari non possono cedere, a titolo oneroso o gratuito, gli immobili per cui si usufruisce dell'agevolazione "prima casa" prima dei cinque anni successivi all'apertura della successione, altrimenti si decade dal beneficio richiesto. Tuttavia, la decadenza dal beneficio non si verifica qualora il richiedente proceda al riacquisto di un'altra unità immobiliare, da destinare ad abitazione principale, entro 1 anno dalla cessione.*

*Nel caso in cui il richiedente sia già nella titolarità di altro immobile acquisito con i benefici "prima casa", potrà richiedere l'agevolazione sull'immobile caduto in successione qualora si impegni a trasferire l'abitazione preposseduta entro 1 anno dall'apertura della successione.*

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquisito in successione, oltre a dover essere una casa di abitazione con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, deve essere:

- 1) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) ha la propria residenza o dove la stabilisca entro 18 mesi dalla data di apertura della successione;
- 2) ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario (erede/legatario) svolge la propria attività (qualora diverso dalla residenza);
- 3) ubicato nel territorio del Comune in cui in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se il beneficiario (erede/legatario) si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro;
- 4) "prima casa" sul territorio italiano, se il beneficiario è un cittadino italiano emigrato all'estero o appartiene al personale in servizio permanente delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento militare e/o civile.

Tali requisiti sono alternativi tra loro.

Inoltre il beneficiario ovvero, in caso di più beneficiari, almeno uno di essi:

- 1) non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquisito;
- 2) non deve essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa acquisita da lui stesso o dal coniuge con le agevolazioni 'prima casa', salvo che non si impegni a trasferirla entro un anno dal decesso.

*A pena di decadenza dal beneficio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente attesta il possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione, deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG), salvo il caso in cui questa venga resa utilizzando il quadro EH in quanto il richiedente corrisponde con il dichiarante.*

L'agevolazione, quindi, viene applicata sul bene indicato come "Prima casa" al quale possono essere collegate fino a 3 pertinenze (cod. X).

Sono ricomprese tra le suddette pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.



Le agevolazioni 'prima casa', sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi in cui oggetto della successione sono abitazioni contigue, destinate a costituire un'unica unità abitativa, oppure se oggetto di successione è un immobile ad uso abitativo contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici 'prima casa', sempreché entrambe costituiscano un'unica unità abitativa.

Per poter fruire dell'agevolazione, l'immobile risultante dalla riunione delle suddette unità immobiliari dovrà essere una casa di abitazione accatastata, ricorrendone i presupposti, nelle categorie che possono beneficiare dell'agevolazione, con esclusione, dunque, delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**ATTENZIONE** Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2014 e per quelle aperte nel periodo di abrogazione dell'imposta di successione e presentate dopo il 1° gennaio 2014 (utilizzando in quest'ultimo caso la precedente modulistica dichiarativa), l'imposta ipotecaria e catastale è pari a 200 euro per ciascuna, mentre per le successioni aperte tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2013, l'imposta ipotecaria e catastale è pari a 168 euro per ciascuna. Chi intende fruire dell'agevolazione deve indicare la lettera 'P' (prima casa) oppure 'X' (pertinenza) oppure 'Y' (pertinenza relativa alla 'prima casa' che già è nella titolarità dell'avente diritto) nell'apposito campo 'Agevolazioni' presente nella sezione 'Devoluzione', nonché deve presentare una specifica richiesta, in cui venga dichiarato di essere in possesso dei suddetti requisiti.

Tale documento (nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) deve essere allegato alla dichiarazione di successione (compilando il quadro EG) nel caso si tratti di un beneficiario diverso dal dichiarante; viceversa nel caso in cui a richiedere l'agevolazione sia il dichiarante, egli dovrà rendere la suddetta dichiarazione compilando il quadro EH.

*Nel caso in cui il richiedente è già nella titolarità di altro immobile acquisito con i benefici dell'agevolazione prima casa, unitamente alla suddetta documentazione deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui risulti il suo impegno a trasferire l'immobile preposseduto entro un anno dal decesso.*

Se oggetto dell'agevolazione è un immobile che viene destinato a pertinenza relativa ad una "prima casa" già nella titolarità del richiedente (codice Y), occorre **sempre** allegare (quadro EG) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo **quanto specificato nelle istruzioni alla compilazione della sezione devoluzione relativamente alle agevolazioni/riduzioni.**

**N.B.** Si ricorda che in caso di atti falsi e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445/2000.

CODICI RIDUZIONI	
<b>1 -2 -3 - 4 - 5</b>	beni ricaduti in precedenti successioni entro cinque anni;
<b>L</b>	beni culturali (vincolo posteriore all'apertura della successione);
<b>R</b>	fondi rustici;
<b>F</b>	immobili di impresa artigiana familiare;
<b>Q</b>	aziende, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti.

**N.B.** Al termine "Coniuge" equivale il termine "Parte dell'unione civile".

**QUADRO SINOTTICO DELLE RIDUZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

TIPOLOGIA	CODICE	RIDUZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO	BENEFICIARI
Beni in precedente successione entro 5 anni	1 - 2 - 3 - 4 - 5	<i><b>dal 50% al 10%</b></i>	art. 25 comma 1 del Tus	eredi / legatari sugli stessi beni oggetto della successione precedente
Beni culturali (vincolo posteriore alla apertura della successione)	L	<b>50%</b>	art. 25 comma 2 del Tus	Qualsiasi soggetto
Fondi rustici	R	<b>40%</b> (fino a valore di euro 103.291,00)	art. 25 comma 3 del Tus	Coniuge, parenti in linea retta, o a fratelli o a sorelle del <i>de cuius</i> a condizione che l'erede o legatario sia coltivatore diretto e che la devoluzione avvenga nell'ambito di famiglia diretto - coltivatrice
Immobili di impresa arti- giana familiare	F	<b>40%</b> (fino a valore di euro 103.291,00)	art. 25 comma 4 del Tus	Coniuge, parenti in linea retta entro 3° grado
Aziende, quote società di persone, beni strumentali in Comuni mon- tani < 5.000 abitanti non- ché in frazioni con meno di 1000 abitanti	Q	<b>40%</b>	art. 25 comma 4 bis del Tus	Coniuge, parenti entro 3° grado

**BENI RICADUTI IN PRECEDENTI SUCCESSIONI ENTRO I CINQUE ANNI COD. 1, 2, 3, 4, 5**

Rientrano in tali codifiche quei beni e diritti ricaduti in precedenti successioni avutesi nei cinque anni precedenti l'apertura della presente successione. In questi casi l'imposta di successione è ridotta di un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso. Verrà, quindi, applicata una riduzione di un decimo per ogni anno o frazione di anno trascorso (ad es. se è trascorso un anno da un'altra successione o donazione, l'imposta di successione relativamente a quegli stessi beni già oggetto della precedente successione o donazione sarà ridotta del 50%; se sono trascorsi due anni, la riduzione è pari al 40% ecc.).

Se nella successione non sono compresi tutti i beni ed i diritti oggetto della precedente successione, oppure ne sono compresi anche altri, la riduzione verrà applicata sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e dei diritti compresi nella precedente successione.

Per fruire della riduzione occorre presentare una attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

**BENI CULTURALI COD. L**

Rientrano in tale codifica i beni immobili culturali sottoposti a vincolo successivamente all'apertura della successione. In questi casi l'imposta di successione è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 50% del loro valore.

L'erede o il legatario deve presentare al competente organo periferico del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inventario dei beni per i quali ritiene spettante la riduzione, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il Ministero attesta, per ogni singolo bene, l'esistenza delle caratteristiche previste dalle leggi in materia e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione.

L'attestazione deve essere presentata in allegato alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH) nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

L'Amministrazione dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ne dà immediata comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.

Per i territori della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono gli organi rispettivamente competenti.

### **FONDI RUSTICI COD. R**

Rientrano in tale codifica i fondi rustici e costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli o sorelle del defunto.

L'imposta dovuta dall'erede o legatario è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo non superiore a 103.291,00 € (200.000.000 di Lire).

La riduzione si applica a condizione che l'erede o legatario sia un coltivatore diretto, che la devoluzione avvenga nell'ambito della famiglia diretto – coltivatrice, e che l'esistenza di questi requisiti risulta da apposita attestazione dell'ufficio regionale competente.

Si considera diretto – coltivatrice, la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavoro non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, allevamento e governo del bestiame.

L'attestazione deve essere allegata alla dichiarazione di successione (quadro EG).

### **IMMOBILI DI IMPRESA ARTIGIANA FAMILIARE COD. F**

Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa, devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 230 bis del codice civile, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono devoluti è ridotta dell'importo proporzionalmente corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo non superiore a 103.291,00 € (200.000.000 di Lire), a condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata (art.5, comma 4, lettera a) del TUIR).

E' considerata artigiana l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione dei beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso in cui siano strumentali all'esercizio dell'impresa.

L'impresa artigiana può essere costituita anche in forma societaria o di cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

In ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

### **AZIENDE, QUOTE SOCIETÀ DI PERSONE, BENI STRUMENTALI COD. Q**

In presenza di aziende, quote di società di persone e beni strumentali situati in comuni montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, devolute al coniuge o ai parenti entro il terzo grado del defunto, l'imposta di successione è ridotta dell'importo proporzionale corrispondente al 40% del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l'attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell'imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Per fruire della riduzione occorre presentare l'attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

**ALLEGATO 3 - CODICI CATEGORIA E NATURA****GRUPPO A - IMMOBILI PER USO ABITAZIONE O ASSIMILABILI**

Abitazioni di tipo signorile	A/1
Abitazioni di tipo civile	A/2
Abitazioni di tipo economico	A/3
Abitazioni di tipo popolare	A/4
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5
Abitazioni di tipo rurale	A/6
Abitazioni in villini	A/7
Abitazione in ville	A/8
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	A/9
Uffici e studi privati	A/10
Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi	A/11

**GRUPPO B - IMMOBILI PER USO COLLETTIVO**

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1
Case di cura e ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	B/2
Prigioni o riformatori	B/3
Uffici pubblici	B/4
Scuole e laboratori scientifici	B/5
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7
Magazzini sotterranei per i depositi di derrate	B/8

**GRUPPO C - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE E VARIA**

Negozi e botteghe	C/1
Magazzini e locali di deposito; (se non unite all'unità immobiliare abitativa)	C/2
Laboratori per arti e mestieri	C/3
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	C/4
Stabilimenti balneari e di acque curative (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	C/5
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6
Tettoie chiuse od aperte	C/7

**GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE**

Opifici	D/1
Alberghi e pensioni	D/2
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili	D/3
Case di cura e ospedali (quando per le loro caratteristiche non risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	D/4
Istituti di credito, cambio ed assicurazione (quando per le loro caratteristiche non risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	D/5
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando per le loro caratteristiche non risultano comparabili con le unità tipo o di riferimento)	D/6
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	D/7
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	D/8
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio	D/9
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite	D/10

**GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE**

Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei	E/1
Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio	E/2
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche	E/3
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche	E/4
Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze	E/5
Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale	E/6
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	E/7
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia	E/8
Edifici a destinazione particolare non comprese nelle categorie precedenti del gruppo E	E/9

**GRUPPO F - IMMOBILI CENSITI IN CATEGORIE FITTIZIE**

Area urbana	F/1
Unità collabente	F/2
Unità in corso di costruzione (in corso di costruz.)	F/3
Unità in corso di definizione (in corso di definiz.)	F/4
Lastrico solare	F/5
Fabbricato in attesa di dichiarazione (in attesa di dichiarazione)	F/6

## ALLEGATO 3 - CODICI NATURA

TERRENI	
Bene futuro	F
Ente urbano	EU
Fabbricato in corso di costruzione	C
Fabbricato rurale	R
Lotto edificabile	LE
Porzione di bene futuro	PF
Porzione di fabbricato in corso di costruzione	Q
Porzione di immobile in corso di costruzione	P
Terreno	T

## ALLEGATO 4 - CODICI DIRITTO

CODICI DIRITTO		
Proprietà	1	
Proprietà superficaria	1s	
Proprietà per l'area	1t	
Nuda proprietà	2	
Nuda proprietà superficaria	2s	
Nuda proprietà per l'area	2t	
Abitazione	3	*
Abitazione su proprietà superficaria	3s	*
Diritto del concedente	4	
Diritto dell'enfiteuta	5	
Superficie	6	
Uso	7	*
Uso su proprietà superficaria	7s	*
Usufrutto	8	*
Usufrutto su proprietà superficaria	8s	*
Usufrutto su proprietà per l'area	8t	*
Servitù	9	*
Oneri reali	10	* *

## CASI PARTICOLARI

In questo allegato sono elencati i "codici diritto" da indicare nella dichiarazione di successione.

È opportuno segnalare che, in alcuni casi, nei documenti catastali sono presenti diciture non perfettamente coincidenti con quelle che risultano dalla tabella; in simili circostanze le dizioni in chiaro da riportare nel modello di dichiarazione dovranno essere ricondotte a quelle corrispondenti ai codici diritto da 1 a 10. (Ad esempio quando si legge "comproprietario", il diritto da indicare sarà: "proprietà" – Cod. 1).

I diritti contrassegnati nell'allegato con un asterisco (\*), di cui sia titolare il defunto, nella generalità dei casi non cadono in successione.

Esistono tuttavia ipotesi particolari nelle quali anche taluno dei diritti contrassegnati con asterisco può cadere in successione.

Si pensi, a titolo esemplificativo, al diritto di usufrutto, allorché lo stesso, originariamente costituito in capo ad un soggetto terzo, sia stato ceduto da quest'ultimo al defunto.

I diritti di abitazione (Codici 3 e 3s), di uso (Codici 7 e 7s) e di usufrutto (Codici 8, 8s e 8t) vanno sempre indicati quando sono costituiti per effetto della successione.

Le servitù (Codice 9), peraltro non soggette a voltura catastale, vanno indicate solo se costituite con il testamento del defunto.

La voce "Oneri reali (censi, livelli, colonie perpetue, ecc)" è rilevabile negli atti del catasto e quindi nelle relative visure con riferimento a particolari diritti costituiti anteriormente all'entrata in vigore dell'attuale codice civile. Qualora risultino presenti nella visura catastale gli stessi debbono essere indicati nella dichiarazione di successione, utilizzando il codice 10 - "Oneri reali", contrassegnato nell'Allegato con due asterischi (\*\*), salvo che si tratti di diritti riconducibili ai codici da 1 a 8, per i quali, in luogo del codice presente nella visura catastale, andrà indicato quello del diritto corrispondente, come codificato in questo allegato (ad esempio, se il diritto è riconducibile a rapporti di natura enfiteutica, andranno utilizzati, a seconda dei casi, il codice 4 ovvero il codice 5).

Per gli immobili cui è associato il codice 10 - "Oneri reali", non soggetti a trascrizione, deve essere presentata specifica domanda di voltture all'Ufficio provinciale - territorio competente dell'Agenzia delle Entrate.

## ALLEGATO 5 - DEVOLUZIONE

- Al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali in parti uguali;
- In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l'intera eredità;
- A colui che muore senza lasciare discendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti uguali, o il genitore che sopravvive;
- A colui che muore senza lasciare discendenti, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna; se gli ascendenti, però, non sono di uguale grado, l'eredità si devolve al più vicino senza distinzione di linea.

*Ad esempio:*

Padre (defunto) -  $\frac{1}{4}$  Nonno e  $\frac{1}{4}$  Nonna

Madre (defunta) -  $\frac{1}{4}$  Nonno e  $\frac{1}{4}$  Nonna

*oppure*

Padre (defunto) -  $\frac{1}{4}$  Nonno e  $\frac{1}{4}$  Nonna

Madre (defunta) -  $\frac{1}{2}$  Nonno/a

*oppure*

Padre (defunto) -  $\frac{1}{2}$  Nonno e  $\frac{1}{2}$  Nonna

Madre (defunta) - Nonno (defunto) e Nonna (defunta) - Bisnonno/a;

- A colui che muore senza lasciare discendenti, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali; i fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

**N.B.** La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

**Al termine "coniuge" equivale il termine "parte dell'unione civile".**

<b>Successioni legittime - devoluzione</b> <i>(Artt. 565 - 568 - 569 - 571 - 581 - 582 - 583 - 585 cod. civ.)</i>				
<b>QUOTE</b>				
	<b>CONIUGE</b>	<b>FIGLI</b>	<b>ASCENDENTI</b>	<b>FRATELLI</b>
Coniuge + 1 figlio	1/2	1/2	--	--
Coniuge + 2 o più figli	1/3	2/3	--	--
Coniuge + genitore (o entrambi o altri Ascendenti)	2/3	--	1/3	--
Coniuge + 1 o più fratelli	2/3	--	--	1/3
Coniuge + 1 genitore (o entrambi o altro ascendente) + 1 o più fratelli	8/12	--	3/12	1/12

<b>Concorso del genitore/i (o altri ascendenti) con fratelli /sorelle del de cuius</b>		
	<b>QUOTE</b>	
	<b>GENITORI</b>	<b>FRATELLI</b>
1 Genitore + 1 fratello germano	1/2	1/2
1 Genitore + 1 fratello unilaterale	2/3	1/3
1 Genitore + 2 o più fratelli (germani o unilaterali)	1/2	1/2
Entrambi genitori + fratello germani	2/3	1/3
Entrambi genitori + fratello unilaterale	4/5	1/5
Entrambi genitori + 2 fratelli germani	1/2	1/2
Entrambi genitori + 2 fratelli unilaterali	2/3	1/3
Entrambi genitori + fratello germano + 1 fratello unilaterale	4/7	3/7
Entrambi genitori + 3 fratelli unilaterali	4/7	3/7
Entrambi genitori + 3 fratelli (di cui almeno 1 germano)	1/2	1/2
Entrambi genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali)	1/2	1/2



<b>Diritti riservati ai legittimari</b> <b>(Artt. 457 - 536 - 537 - 538 - 540 - 542 - 544 - 548 cod. civ.)</b>					
	QUOTE DELLA RISERVA				DISPONIBILE
	Figlio unico	Più figli	Coniuge	Ascendenti	
Figlio unico	1/2	--	--	--	1/2
Più figli	--	2/3	--	--	1/3
Coniuge	--	--	1/2	--	1/2
Ascendenti	--	--	--	1/3	2/3
Coniuge + 1 figlio	1/3	--	1/3	--	1/3
Coniuge + 2 o più figli	--	2/4	1/4	--	1/4
Coniuge + ascendenti	--	--	2/4	1/4	1/4

# Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

## FASCICOLO 2

### I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL FASCICOLO 1

**Quadro EL** - Attivo ereditario terreni sistema tavolare

**Quadro EM** - Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare

**Quadro EN** - Aziende

**Quadro EO** - Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali

**Quadro EP** - Aeromobili

**Quadro EQ** - Navi e Imbarcazioni

**Quadro ES** - Donazioni e atti a titolo gratuito

# I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL FASCICOLO 1

## QUADRO EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare

**Cos'è il sistema tavolare** - Il sistema tavolare è un tipo di ordinamento catastale utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni Comuni delle Province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze.

In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell'attivo ereditario.

Non devono essere indicati i "beni aziendali" che non sono intestati al *de cuius*.

I dati relativi agli immobili - **Provincia (sigla), Comune amministrativo, Codice comune, Comune catastale, Cod. Comune catastale, Via o località, Foglio, Particella fondiaria, Subalterno, Natura, Superficie, m<sup>2</sup>, Reddito dominicale, Possesso del defunto, Cod. diritto** - devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi presenti nel sistema tavolare. Questi si ricavano dalle visure catastali risalenti a non più di **tre mesi prima** della data di presentazione della dichiarazione stessa.

Tuttavia, nel caso di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi di un documento catastale più aggiornato, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.

Dall'esame della visura catastale può risultare che un'unica particella di terreno sia "**porzionata**" in relazione alla diversità delle colture presenti su di essa, per cui con riferimento ad numero di particella, quale identificativo catastale, possono corrispondere più "porzioni", ognuna delle quali ha propri redditi e superficie, in questi casi occorre indicare il terreno unitariamente, compilando un solo rigo e riportandone i dati aggregati, come più avanti precisato.

In questo quadro vanno indicati, oltre ai terreni, i fabbricati in corso di costruzione, se non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano (consultare la tabella 'CODICI NATURA' riportata nell'allegato 3 dell'Appendice). Non vanno indicati, invece, i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù (al riguardo consultare l'allegato 4 'CODICE DIRITTO' dell'Appendice).

Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario la dichiarazione è resa solo al fine della successione e non consente di eseguire la voltura catastale automatizzata, i cui adempimenti, continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici delle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Comune amministrativo

Riportare la denominazione del Comune amministrativo nel quale si trova il bene ereditario anche se non corrispondente a quello indicato sulla visura catastale (ad esempio quando ci sono state modifiche dei confini o sono stati costituiti nuovi comuni), al momento della presentazione della dichiarazione.

### Codice Comune

Indicare il codice del comune amministrativo come indicato nel documento catastale.

### Comune catastale

Indicare la denominazione del Comune catastale se presente nei documenti del catasto rilasciati dagli uffici dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Codice Comune catastale

Indicare il codice Comune catastale se presente nei documenti del catasto rilasciati dagli uffici dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Via o località

Per le aree edificabili indicare il numero del lotto se individuato dallo strumento urbanistico del Comune.

### Particella e Subalterno

Indicare il numero di particella e subalterno, ove presente, come indicato nella visura catastale; il numero della particella può essere composto da due parti: numeratore (prima serie di cifre) e denominatore (seconda serie di cifre). Se la particella è composta da una sola serie di cifre riportarla nel campo destinato al numeratore.

**Natura**

Indicare il codice natura del bene oggetto di successione.

L'elenco dei codici si trova nella tabella 'CODICI NATURA – TERRENI' riportata nell'Allegato 3 delle istruzioni. Per gli immobili privi di autonomia reddituale, per i quali non c'è obbligo di accatastamento e non sono iscritti al catasto fabbricati (ad esempio fabbricati in corso di costruzione), indicare i dati di identificazione catastale del terreno in cui si trovano, riportando nella presente casella la lettera corrispondente alla fattispecie dell'immobile oggetto di dichiarazione (nel nostro esempio la lettera "C").

**Superficie**

Indicare la superficie del terreno in ettari, are e centiare, o in metri quadri, come indicato nel documento catastale.

In presenza di una particella di terreno "porzionata" (in relazione alla diversità delle colture su di essa presenti), come nell'esempio di seguito riportato:

Foglio	Particella
16	157

Porz	Qualità	Classe	Superficie (m <sup>2</sup> )			Reddito	
			ha	are	ca	dominicale	agrario
AA	SEMINATIVO	4		30	94	Euro 17,58	Euro 3,99
AB	PASCOLO ARB	U	2	08	41	Euro 26,91	Euro 5,38

occorre sommare le superfici delle diverse porzioni e riportare il totale nei relativi campi. Analogamente, devono essere sommati i redditi dominicali riportandone il totale nello specifico campo.

**Reddito dominicale**

Riportare il reddito dominicale indicato nel documento catastale. Se la particella è suddivisa in più porzioni e se in ognuna di questa viene praticata una coltura diversa, nel campo va indicata la somma dei singoli redditi dominicali.

**Possesso del defunto**

Indicare la quota dell'immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

Il diritto in genere corrisponde a quello indicato nel documento catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 'CODICI DIRITTO', in cui è riportata la tabella contenente i codici da utilizzare ed informazioni riguardanti casi particolari.

**Bene aziendale**

La presente casella deve essere barrata in presenza di immobili intestati al *de cuius* che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l'intero valore).

**Tipologia Terreno**

In questa casella deve essere indicato:

- il **codice 1** se il terreno è edificabile;
- il **codice 2** se il terreno è parzialmente edificabile;
- il **codice 3** se il terreno non è edificabile.

**Valore**

Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente indicate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

**Ad esempio:**

Anno apertura successione: 2015

Oggetto successione: terreno

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Nuda proprietà (Proprietà gravata da usufrutto)

Quota di possesso del defunto: 50%

Età usufruttuario: 65

Coefficiente determinazione diritti usufrutto in relazione all'età dell'usufruttuario (tabella allegata al Tur): 100

Tasso legale d'interesse (correlato alla tabella dei coefficienti): 0,5%

Beneficiario: EA1

Diritti trasmessi per successione: EA1 Nuda proprietà

Rendita catastale: 2.000 €

Valore venale in comune commercio del terreno all'apertura della successione: 200.000 €

**Per determinare il valore del terreno caduto in successione occorrerà effettuare il calcolo seguente:**

Valore della piena proprietà (valore venale del bene) x quota di possesso del defunto – valore corrispondente al diritto di cui è gravata la piena proprietà (valore venale del bene x quota di possesso del defunto x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR) =  $(200.000 \text{ €} \times 50/100) - (200.000 \text{ €} \times 50/100 \times 0,5/100 \times 100) = 100.000 \text{ €} - 50.000 \text{ €} = 50.000 \text{ €}$

Pertanto la somma da riportare nel campo 'valore', relativa al terreno oggetto di successione è 50.000 € (valore della nuda proprietà trasferita in successione).

**Partita tavolare**

Nei documenti rilasciati dagli uffici del catasto dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano il dato è evidenziato in una apposita colonna. Negli altri casi è desumibile dai libri fondiari.

**Corpo tavolare**

Il dato è desumibile dai libri fondiari.

**CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DEVOLUZIONE**

Le istruzioni alla compilazione della sezione "Devoluzione" sono comuni a tutti i quadri della dichiarazione in cui essa è presente, pertanto tutte le volte in cui è necessario compilare tale sezione occorre seguire le indicazioni contenute nelle relative istruzioni del quadro EB del fascicolo 1.

## QUADRO EM - Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare

In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell'attivo ereditario.

Non devono essere indicati i "beni aziendali" che non sono intestati al *de cuius*.

I dati relativi agli immobili - **Provincia (sigla), Comune amministrativo, Codice comune, Comune catastale, Cod. Comune catastale, Via o località, Partita tavolare, Corpo tavolare, Porzione materiale, Sezione urbana, Foglio, Particella, Subalterno, Zona censuaria, Categoria, Classe, Consistenza (vani, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>), Rendita catastale, Possesso del defunto, Cod. diritto** - devono essere riportati nella dichiarazione di successione con gli estremi presenti nel sistema tavolare. Questi si ricavano dalle visure catastali risalenti a **non più di tre mesi prima** della data di presentazione della dichiarazione stessa.

Tuttavia, nel caso di variazione del comune (ad esempio a seguito di soppressione o fusione con altro comune) in cui si trova l'immobile, occorre munirsi di un documento catastale più aggiornato, recante i dati del nuovo comune amministrativo costituito.

Non sono oggetto di successione i diritti che si estinguono con la morte del defunto e le servitù costituite in precedenza aventi ad oggetto beni che fanno parte dell'attivo ereditario.

Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario la dichiarazione è resa solo al fine della successione e non consente di eseguire la voltura catastale automatizzata, i cui adempimenti, continuano ad essere svolti presso i competenti Uffici delle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Comune amministrativo

Riportare la denominazione del Comune amministrativo nel quale si trova il bene ereditario anche se non corrispondente a quello indicato sulla visura catastale (ad esempio quando ci sono state modifiche dei confini o sono stati costituiti nuovi comuni), al momento della presentazione della dichiarazione.

### Codice Comune

Indicare il codice del comune amministrativo come indicato nel documento catastale. Il codice è di quattro caratteri.

### Comune catastale

Indicare la denominazione del Comune catastale solo se presente nei documenti del catasto rilasciati dagli uffici dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Codice Comune catastale

Indicare il codice Comune catastale solo se presente nei documenti del catasto rilasciati dagli uffici dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

### Via o località

Indicare dove si trova esattamente l'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico ecc.). In caso di fabbricato, è necessario indicare, oltre alla via e al numero civico, anche la scala, il piano e l'interno.

### Partita tavolare

Nei documenti rilasciati dagli uffici del catasto dipendenti dalle Province autonome di Trento e Bolzano il dato è evidenziato in una apposita colonna. Negli altri casi è desumibile dai libri fondiari.

### Corpo tavolare

Il dato è desumibile dai libri fondiari.

### Porzione materiale

Se il dato è conosciuto, indicarlo nell'apposito campo. Il dato è desumibile dai libri fondiari oppure è riportato nel documento catastale.

### Particella e Subalterno

Indicare il numero di particella e subalterno, ove presente, come indicato nella visura catastale; il numero della particella può essere composto da due parti: numeratore (prima serie di cifre) e denominatore (seconda serie di cifre). Se la particella è composta da una sola serie di cifre riportarla nel campo destinato al numeratore.

**Categoria e classe**

Riportare la categoria e la classe indicate nella visura catastale (la tabella "CODICI CATEGORIA" è riportata nell'Allegato 3 delle istruzioni).

Nel caso in cui nella visura catastale sia riportata, sotto il campo Categoria, la dizione "area urbana", "unità collabenti", "in corso di costruzione", "in corso di definizione", "lastrico solare" o "in attesa di dichiarazione", indicare la categoria sulla base della corrispondente tabella presente nell'Allegato 3 (Gruppo F). *Questi immobili appartengono alle "Categorie Fittizie" e quindi privi di rendita catastale.*

**Consistenza**

In questo campo indicare i dati riportati nel campo consistenza della visura catastale:

- il numero dei vani per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla A/1 alla A/11;
- i metri quadrati di superficie per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla C/1 alla C/7;
- i metri cubi di volume per le unità immobiliari censite nelle categorie dalla B/1 alla B/8.

Il campo non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie D, E o F.

**Rendita catastale**

Riportare la rendita indicata nella visura catastale.

Per gli immobili iscritti nelle Categorie Fittizie (Gruppo F) il campo non va compilato.

Per gli immobili accatastati ma privi di rendita oppure iscritti in catasto ma privi di rendita definitiva, la compilazione di tale campo è strettamente connessa a quella del successivo campo 'Determinazione rendita' e pertanto è necessario seguire preventivamente le relative istruzioni alla compilazione.

Una volta compilato il campo 'Determinazione rendita':

- se in esso è stato inserito il codice '1', nel presente campo va indicato il valore della rendita proposta in catasto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA);
- se nel campo 'Determinazione rendita' è stato inserito il codice '2', il presente campo non deve essere compilato.

**Possesso del defunto**

Indicare la quota dell'immobile relativa al diritto posseduto dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

Il diritto da dichiarare è quello vantato dal *de cuius* per i beni caduti in successione ed in genere corrisponde a quello indicato nel documento catastale. Per individuare il codice corrispondente consultare l'Allegato 4 'CODICE DIRITTO', in cui è riportata la tabella contenente i codici da utilizzare.

**Bene aziendale**

La presente casella deve essere barrata in presenza di immobili intestati al *de cuius* che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l'intero valore).

**Determinazione rendita**

Dalla visura catastale il dichiarante può verificare se l'immobile è accatastato con rendita definitiva, con rendita proposta o è accatastato ma privo di rendita.

**• Rendita proposta:**

Nel caso di rendita proposta è possibile chiedere la determinazione del valore catastale dell'immobile, indicando il codice "1".

Il valore da indicare nel campo 'rendita catastale' è quello proposto nella dichiarazione DOCFA presentata in catasto.

La procedura DOCFA, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, consente di adempiere, per via telematica, agli obblighi di dichiarazione in catasto in caso di nuove costruzioni o di variazione delle unità immobiliari urbane già censite e richiede ai dichiaranti di individuare una rendita, definita come "proposta".

Tale rendita rimane negli atti catastali come rendita proposta fino a quando l'ufficio non provvede, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, alla determinazione della rendita definitiva.

In ogni caso è facoltà dell'amministrazione verificare le caratteristiche degli immobili così denunciati ed eventualmente modificarne le risultanze iscritte in Catasto.

La volontà di avvalersi della rendita proposta deve essere espressamente manifestata nella dichiarazione di successione (allegare la relativa dichiarazione sostitutiva e segnalarla nel quadro EG).

Se il Servizio Catasto delle Provincie di Trento e Bolzano rettificano la rendita proposta entro 12 mesi, la rettifica opera *ex tunc*.

- **Attribuzione rendita:**

Se alla data di presentazione della dichiarazione di successione fanno parte dell'asse ereditario fabbricati regolarmente dichiarati in Catasto ma ancora privi di rendita, indicare il codice "2".

Per questi fabbricati sarà necessario proporre espressa *richiesta di attribuzione della rendita* (ex art. 12 del D.L. n. 70/1988), che dovrà essere allegata alla dichiarazione di successione tramite il quadro EG.

In questo caso non deve essere compilato il campo 'rendita catastale'.

**N.B.** Se nell'attivo ereditario ci sono immobili mai dichiarati, compresi gli immobili ai quali l'Agenzia ha attribuito negli atti del catasto una rendita presunta, è necessario procedere alla relativa regolarizzazione catastale prima della presentazione della dichiarazione di successione, secondo le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

### Valore

Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito, facendo riferimento al codice diritto ed alla quota posseduta dal defunto.

TIPO DI DIRITTO SUGLI IMMOBILI	COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio (valore di mercato) alla data di apertura della successione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso e abitazione	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)
Enfiteusi	Venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione
Concedente	Somma dovuta per l'affrancazione

### Ad esempio:

Anno apertura successione: 2015

Oggetto successione: fabbricato categoria A/2

Tipologia di diritto posseduto dal defunto: Nuda proprietà (Proprietà gravata da usufrutto)

Quota di possesso del defunto: 50%

Età usufruttuario: 65

Coefficiente determinazione diritti usufrutto in relazione all'età dell'usufruttuario (tabella allegata al Tur): 100

Tasso legale d'interesse (correlato alla tabella dei coefficienti): 0,5%

Beneficiario: EA1

Diritti trasmessi per successione: EA1 Nuda proprietà

Rendita catastale: 2.000 €

Valore venale in comune commercio del fabbricato all'apertura della successione: 200.000 €

**Per determinare il valore del fabbricato caduto in successione occorrerà effettuare il calcolo seguente:**

Valore della piena proprietà (valore venale del bene) x quota di possesso del defunto – valore corrispondente al diritto di cui è gravata la piena proprietà (valore venale del bene x quota di possesso del defunto x tasso legale d'interesse x coefficiente tabella allegata al TUR) = (200.000 € x 50/100) – (200.000 € x 50/100 x 0,5/100 x 100) = 100.000 € - 50.000 € = 50.000 €

Pertanto la somma da riportare nel campo 'valore', relativa al fabbricato oggetto di successione è 50.000 € (valore della nuda proprietà trasferita in successione).



**Diritto di abitazione**

Compilare il presente campo con riferimento al solo immobile su cui, con l'apertura della successione, si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite (*articolo 540 del codice civile*).

In particolare, occorre indicare:

**il codice '1'** se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **richiede** l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti (in questo caso non occorre indicare l'agevolazione *cod. P* oppure *cod. P ed X* nella sezione devoluzione con riferimento al coniuge richiedente né agli altri beneficiari), occorre indicare tale codice anche in relazione alla pertinenza con *cod. X*, collegata all'abitazione su cui è richiesta l'agevolazione;

**il codice '2'** se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **non richiede** l'agevolazione "prima casa";

**il codice '3'** se il coniuge superstite, che **ha rinunciato** all'eredità ma non al legato *ex lege*, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **richiede** l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti (in questo caso non occorre indicare l'agevolazione *cod. P* oppure *cod. P ed X* nella sezione devoluzione con riferimento ai beneficiari), occorre indicare tale codice anche in relazione alla pertinenza con *cod. X*, collegata all'abitazione su cui è richiesta l'agevolazione.

**il codice '4'** se il coniuge superstite, che **ha rinunciato** all'eredità ma non al legato *ex lege*, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, **non richiede** l'agevolazione "prima casa".

**N.B. L'agevolazione così richiesta si estende anche alle quote dell'immobile spettanti agli altri beneficiari presenti nella sezione "Devoluzione".**

**Immobile graffato**

Indicare gli ulteriori identificativi come riportati nella visura catastale.

Per ogni immobile graffato occorre indicare la sezione urbana, il foglio, la particella e il subalterno. Se il numero degli immobili graffati supera quello dei campi disponibili, barrare la casella 'continuazione' e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili nella sezione 'immobili graffati' del rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene.

**Devoluzione**

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB del fascicolo 1.

**QUADRO EN – Aziende**

In questo quadro il dichiarante deve indicare le aziende o rami di esse, che fanno parte dell'attivo ereditario, compresi i casi in cui l'azienda o ramo di essa viene trasferita tramite patti di famiglia (dal 1° gennaio 2008) a favore dei discendenti e del coniuge.

**Denominazione**

Indicare il nome della ditta individuale.

**Inventario**

Se il *de cuius* era tenuto alla redazione dell'inventario occorre barrare la presente casella ed allegare, compilando l'apposito rigo del quadro EG, tale documento.

**Data redazione inventario**

Indicare la data di redazione dell'ultimo inventario.

**Codice diritto**

Il codice diritto corrisponde al diritto che si trasferisce per successione.

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 4 'CODICE DIRITTO'.

**Valore**

Indicare il valore dell'azienda, arrotondato all'unità di euro, calcolato in relazione al codice diritto del defunto. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni che non rientrano nell'attivo ereditario (art.12 del TUS) ed al netto dell'avviamento e delle passività (risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 del TUS).

Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.

**N.B.** In caso di usufrutto, al valore determinato secondo le regole sopra indicate, si applicano le seguenti disposizioni:

Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)

### Bene sito all'estero

Barrare la presente casella nel caso di azienda ha la sede legale, amministrativa o l'oggetto principale in uno Stato estero.

### Imposta versata all'estero

Se per l'azienda è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

### Immobili aziendali

In questo riquadro devono essere indicati gli immobili compresi nell'azienda e già dichiarati nei quadri relativi agli immobili (EB – EC – EL – EM), in quanto intestati al *de cuius* (ditte individuali). L'inserimento dei dati in questo riquadro deve avvenire con riferimento al 'Quadro' e 'Rigo N.' ed al 'Mod. N.' (ad esempio 001, 002, 003, ecc.) nei quali gli immobili sono stati inseriti.

### Continuazione

Se il numero degli immobili aziendali da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella e riportare l'indicazione degli ulteriori immobili aziendali nel rigo che segue senza compilare la parte relativa ai dati identificativi dell'azienda.

### Devoluzione

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB del fascicolo 1.

## QUADRO EO – Azioni – Obbligazioni – Altri titoli – Quote sociali

In questo quadro vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario. La base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è determinata assumendo il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.

La valutazione delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, oppure di quote e titoli non quotati.

Le partecipazioni in società si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se, per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale, il diritto di accrescimento o di acquisto, ad un prezzo inferiore, sia previsto a favore di altri soci:

- Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota dell'erede o del legatario;
- Se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto non sono eredi o legatari, il valore della partecipazione va considerato come legato a loro favore.

*I titoli di Stato non sono soggetti a tassazione, in quanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se compresi nei fondi comuni di investimento; è comunque consigliabile indicarli specificando che gli stessi sono esenti.*

**Titolo**

Indicare:

'1' per il titolo quotato in borsa o negoziato nel mercato ristretto;

'2' per il titolo non quotato in borsa;

'3' per il titolo non compreso nell'attivo ereditario ma che deve essere dichiarato (ad es. titoli di stato, buoni postali);

'4' per i fondi comuni d'investimento.

**Codice fiscale della società**

Indicare il codice fiscale della società in relazione alla quale il defunto possedeva azioni, obbligazioni o quote sociali.

Il codice fiscale non deve essere indicato se le azioni, le obbligazioni, le quote di partecipazione, i titoli posseduti dal defunto sono relativi a società, enti non societari e fondi comuni d'investimento aventi la sede legale, amministrativa o l'oggetto principale, all'estero. In questi casi barrare la successiva casella "Bene estero".

**Quantità**

Indicare il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto che risultano dall'ultimo bilancio depositato/pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto alla data di apertura della successione.

**Codice titolo**

Deve essere indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana.

Tale codice si evince dalla attestazione di credito della banca presso cui è aperto il rapporto. La valorizzazione dei titoli alla data del decesso può essere resa dalla banca stessa dietro specifica richiesta da parte dell'erede (senza assumere valore di certificazione) o desumibile dai listini ufficiali relativi al giorno successivo alla data del decesso.

I titoli emessi da enti internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono equiparati ai titoli Stato italiano (es: BEI).

**Descrizione titolo**

Riportare una sintetica descrizione delle azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto.

Le informazioni possono essere desunte dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito.

**Tipo documento**

Indicare la tipologia di documento da cui risulti il numero di azioni, obbligazioni o altri titoli posseduti dal defunto. In particolare indicare:

'1' se si tratta di bilancio (indicare la data nel campo successivo);

'2' se si tratta di inventario (indicare la data nel campo successivo);

'3' se si tratta di altro documento diverso dal bilancio o inventario.

**Data documento**

Riportare nel presente campo la data di pubblicazione/deposito del bilancio o la data di redazione dell'inventario.

**Possesso del defunto**

Indicare la quota dei titoli posseduta dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'Allegato 4 'CODICE DIRITTO'.

**Valore**

Indicare la base imponibile, arrotondata all'unità di euro, da calcolare in base alle regole sinteticamente riportate di seguito ed alla quota posseduta dal defunto.

Nel determinare la base imponibile delle azioni e delle quote sociali deve essere escluso il valore dell'avviamento. L'avviamento viene escluso sia in presenza di bilancio o inventario, che in assenza dello stesso (in tal caso si tiene conto della situazione patrimoniale). In presenza di bilancio, il calcolo della quota, deve essere effettuato con riferimento ai dati in questo indicati. In assenza di bilancio, il calcolo deve essere effettuato con riferimento al valore della partecipazione, e quindi al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività, escludendo i beni non soggetti ad imposta e l'avviamento.

Azioni – obbligazioni altri titoli – quote sociali	Come si determina la base imponibile
Titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto	Media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata degli interessi giornalieri (ratei di interesse)* o degli interessi successivamente maturati.
Azioni, titoli e quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, o di società non azionarie comprese le società semplici e di fatto	Valore, al momento dell'apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società ricavato dall'ultimo bilancio pubblicato/depositato o inventario vidimato regolarmente redatto, ottenuto tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione. In assenza di bilancio o inventario, il valore complessivo dei beni e dei diritti dell'ente o società al netto delle passività (art. 21, 22 e 23 del TUS), esclusi i titoli che non formano l'attivo ereditario (art. 12, lettere h) e i) del TUS).
Titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento	Valore come da pubblicazioni fatte o prospetti redatti secondo le disposizioni di legge
Obbligazioni e titoli diversi da quelli indicati precedentemente	Valore comparato a titoli analoghi quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi

\* Nel caso di un titolo obbligazionario, il rateo di interesse matura a partire dalla data di emissione o dalla data di stacco della ultima cedola. Per il calcolo del rateo di interessi dei titoli obbligazionari negoziati sul mercato secondario si segue la convenzione di mercato "giorni effettivi/giorni effettivi".

**Ad esempio**, per una tranche regolata il 1° febbraio e relativa ad un titolo emesso con data di godimento il 1° gennaio, si effettuerà il calcolo del rateo d'interesse tenendo conto dei giorni effettivi compresi tra le due date in rapporto ai giorni effettivi del semestre di riferimento.

Ipotizziamo di dover calcolare, il 15/01/2014, il rateo d'interesse con riferimento ad un titolo con cedola semestrale e rendimento lordo annuo del 3%, con data di godimento 15/10/2013.

Essendo 92 i giorni compresi tra il 15 ottobre 2013 ed il 15 gennaio 2014 e 182 i giorni compresi tra il 15 ottobre 2013 e il 15 aprile 2014 (data di stacco della cedola), il calcolo del rateo sarà:

**$92/182 \cdot 0.03/2 \cdot 1000 = 7,58242$  con riferimento a 1000 euro di capitale**

#### **Esempio 2:**

Titolo obbligazionario emesso il 1° luglio ad un tasso nominale del 5% pagato semestralmente: primo semestre 181 gg, secondo semestre 184 gg.

Valore tranche acquistata il 1° settembre 1000,00 €

Pertanto:

giorni trascorsi (dal 1° luglio al 1° settembre) = 31 + 31 = 62

giorni del semestre (luglio + agosto + settembre + ottobre + novembre + dicembre) = 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 = 184

interesse semestrale = interesse annuale / 2 = 5% / 2 = 0,05 / 2 = 0,025

**$62 / 184 \cdot 0,025 \cdot 1000,00 \text{ €} = 8,423913 \text{ €}$**

L'approssimazione in cifre decimali sarà:

6 cifre decimali per le operazioni nell'ambito del mercato primario

5 cifre decimali per le operazioni nell'ambito del mercato secondario

**N.B.** In caso di usufrutto, al valore determinato secondo le regole sopra indicate, si applicano le seguenti disposizioni:

Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)

**Valore esente**

Indicare il valore dei titoli o la quota parte dei fondi comuni d'investimento esente dall'imposta di successione.

**Bene estero**

Barrare la casella se le azioni, le obbligazioni, le quote di partecipazione, i titoli posseduti dal defunto sono relativi a società, enti non societari e fondi comuni d'investimento aventi la sede legale, amministrativa o l'oggetto principale, all'estero.

**Imposta versata all'estero**

Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

**Devoluzione**

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB del fascicolo 1.

**QUADRO EP – Aeromobili**

In questo quadro devono essere riportati gli aeromobili che non fanno parte di aziende, con l'indicazione del tipo di modello, della marca, dell'anno e del paese di costruzione, dell'anno e del numero di immatricolazione. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo (legge 25 marzo 1985, n. 106).

**Marca e modello**

Per gli aeromobili italiani, il certificato di immatricolazione è rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.

**Nazionalità**

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel Registro Aeronautico Italiano, gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

- a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. Gli aeromobili iscritti nel Registro Aeronautico Italiano (RAI), hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

**Anno di immatricolazione**

Riportare l'anno indicato nel certificato di immatricolazione.

**Numero immatricolazione**

In Italia, la marca di immatricolazione è composta da un gruppo di quattro lettere, è assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.

**Possesso del defunto**

Indicare la quota dell'aeromobile posseduta dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'allegato 4 'CODICE DIRITTO'

**Bene estero**

Barrare la casella se il bene è stato iscritto o immatricolato in uno stato estero.

**Imposta versata all'estero**

Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero presente nel Quadro EG.

**Valore**

Indicare il valore degli aeromobili, arrotondato all'unità di euro, calcolato in relazione alla quota di possesso del defunto e al codice diritto.

Il valore degli aeromobili che non fanno parte di aziende, sono ricavati dai prezzi praticati di solito sul mercato per beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

Tipo di diritto	Come si determina la base imponibile
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, relativamente a beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)

**Devoluzione**

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB del fascicolo 1.

**QUADRO EQ – Navi e imbarcazioni**

In questo quadro devono essere riportate le navi o le imbarcazioni che non fanno parte di aziende.

Nel quadro devono essere indicati il tipo di unità, la nazionalità, la sigla dell'ufficio d'iscrizione, l'anno e il numero d'iscrizione presenti nel libretto di immatricolazione, l'anno di costruzione, lunghezza e stazza. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e nei sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati, inoltre, il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro.

**Tipo unità**

Indicare:

'1' se la nave o l'imbarcazione è a vela;

'2' se la nave o l'imbarcazione è a motore.

**Lunghezza (in centimetri)/Stazza**

Per il tipo di unità a vela (codice 1) indicare la lunghezza in centimetri.

Per il tipo di unità a motore (codice 2) indicare la stazza in tonnellate.

**Possesso del defunto**

Indicare la quota delle navi e imbarcazioni posseduta dal defunto, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se questa quota corrisponde all'intero il rapporto sarà pari a uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Codice diritto**

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'allegato 4 'CODICE DIRITTO'.

**Bene estero**

Barrare la casella se il bene è stato iscritto o immatricolato in uno stato estero.

**Imposta versata all'estero**

Se per il cespite indicato nel rigo è stata versata un'imposta all'estero, indicare il relativo importo in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione. In questo caso la certificazione relativa all'imposta versata all'estero deve essere allegata alla dichiarazione di successione utilizzando il rigo 'certificazione imposta versata all'estero' presente nel Quadro EG.

**Valore**

Indicare il valore delle navi o imbarcazioni, arrotondato all'unità di euro, calcolato in relazione alla quota di possesso del defunto e al codice diritto.

Il valore delle navi o imbarcazioni che non fanno parte di aziende, sono ricavati dai prezzi praticati di solito sul mercato per beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.

Tipo di diritto	Come si determina la base imponibile
Piena proprietà	Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, relativamente a beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione
Proprietà gravata da diritti reali di godimento	Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
Usufrutto, uso	Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà, per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente di cui alla tabella allegata al Tur (D.P.R. 131/1986)

**Devoluzione**

Si vedano le istruzioni per la compilazione della relativa sezione presenti nel quadro EB del fascicolo 1.

**QUADRO ES – Donazioni e atti a titolo gratuito**

In questo quadro vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari.

L'indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all'erede o al legatario; il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari, comprese le donazioni presunte (art. 1, comma 3 TUS).

Il valore delle donazioni deve essere attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.

Ai fini della determinazione della franchigia fruibile, rilevano anche le donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il **25 ottobre 2001** (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l'imposta di successione) e il **29 novembre 2006** (data di entrata in vigore dell'attuale regime in materia di successioni).

Non concorrono al computo delle franchigie le donazioni o liberalità di modico valore (art. 783 del Codice civile), le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa. Devono essere considerati anche gli atti a titolo gratuito e quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione stipulati **a partire dal 29 novembre 2006**.

### Oggetto donazione

Indicare il codice relativo al bene oggetto della donazione o di ogni altro atto a titolo gratuito o di vincolo di destinazione.

CODICE DA INSERIRE	TIPOLOGIA DI RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI
AE	Aeromobili
AZ	Aziende o rami di esse, quote sociali e azioni
CR	Crediti, censi, rendite e somme depositate in conto corrente;
DN	Denaro, gioielli e mobilia
IM	Immobili
NA	Navi, galleggianti e unità da diporto
TI	Titoli, obbligazioni azioni ecc
AB	Altri beni

### Descrizione

Fornire una sintetica descrizione del bene.

### Codice diritto

L'elenco dei codici si trova nella tabella riportata nell'allegato 4 'CODICE DIRITTO'

### Estremi di registrazione

Indicare gli estremi di registrazione relativi alla donazione, agli atti a titolo gratuito ed a quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione.

Se presente, riportare il sottonumero dell'atto di donazione.

### Data stipula

Indicare la data in cui è stata stipulata la donazione e/o ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari.

### Valore

Indicare il valore del bene donato oppure oggetto di ogni altro atto a titolo gratuito o di vincolo di destinazione, arrotondato all'unità di euro, facendo riferimento a quanto indicato nei rispettivi atti.

### Valore attualizzato

Indicare il valore dei beni, arrotondato all'unità di euro, alla data di apertura della successione.

Il valore va riferito alla **piena proprietà** (valore di mercato dei beni alla data di apertura della successione) anche per i beni donati con riserva di usufrutto o di altro diritto reale di godimento.

### Attribuzione

In questa sezione devono essere indicate, per il singolo cespite, le quote di ripartizione tra gli eredi e i legatari a seguito della donazione o di altro atto a titolo gratuito.

### Rigo N. – Mod. N.

Individuare il soggetto beneficiario, **indicato nel quadro EA**, riportando il relativo rigo e numero progressivo del modulo del QUADRO EA.

*Ad esempio: nel caso di due soggetti beneficiari (indicati rispettivamente nel rigo EA1 e EA2 del modulo*



*n.1), le colonne "Rigo N." e "Mod. N." devono essere valorizzate rispettivamente con il numero 1/1 per indicare il soggetto presente nel rigo EA1 e con il numero 2/1 per indicare il soggetto presente nel rigo EA2.*

**Quota**

Indicare la quota della donazione o di altro atto a titolo gratuito, espressa in una frazione (ad esempio 1/10). Se la quota di possesso corrisponde all'intero, il rapporto sarà pari ad uno (ad esempio 1/1; 100/100; 1000/1000).

**Continuazione**

Se il numero dei soggetti, da indicare nel rigo supera il numero dei campi disponibili, barrare la casella continuazione e riportare l'indicazione degli ulteriori soggetti nei rigi successivi senza compilare la parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità.